

*1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 142° — Numero 42

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

---

*PARTE PRIMA*

**Roma - Mercoledì, 31 ottobre 2001**

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

---

**CORTE COSTITUZIONALE**

# S O M M A R I O

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

### N. 339. Sentenza 8 - 24 ottobre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Termini normativi delle questioni - Disposizioni effettivamente censurate dai rimettenti - Individuazione.**

**Rilevanza delle questioni - Valutazione effettuata dal giudice rimettente - Non implausibilità.**

**Regione Abruzzo - Turismo e industria alberghiera - Disciplina delle agenzie di viaggio e turistiche - Apertura ed esercizio di filiali o succursali stagionali, comprese quelle aventi sede in altre regioni o in uno Stato europeo - Condizioni - Preventiva autorizzazione (rilasciata dalla Provincia), con obbligatorio versamento di deposito cauzionale e pagamento di tassa regionale di concessione, nonché carattere di esclusività dell'attività del direttore tecnico della filiale - Contrasto con la libertà organizzativa dell'imprenditore turistico - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure.**

- Legge Regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1, artt. 5, commi 1, 4 e 5, 6, comma 1, lettera e), 9, comma 2, 10, comma 1, 11, 14, 18, ultimo comma; legge Regione Abruzzo 14 luglio 1987, n. 39, artt. 5 e 10, 6, comma 1, lettera d), 11, commi 2 e 3, 16, 24, comma 3.
- Costituzione, art. 41 (e artt. 117 e 120).

**Turismo e industria alberghiera - Agenzie di viaggio e turistiche - Filiali di agenzie aventi sede principale in altra Regione - Assoggettamento a distinta licenza di esercizio con pagamento della relativa tassa di concessione regionale - Contrasto con la libertà organizzativa dell'impresa - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure.**

- D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, Tariffa allegata, Voce 23.
- Costituzione, art. 41 (e artt. 117 e 120) ..... Pag. 9

### N. 340. Sentenza 8 - 24 ottobre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Oggetto del giudizio - Legge della Provincia di Bolzano - Impugnativa dell'intero testo legislativo - Eccezione di inammissibilità per mancanza di censure specifiche e genericità dei rilievi - Reiezione.**

**Provincia di Bolzano - Amministratori e personale - Responsabilità amministrativa - Disciplina - Ricorso in via principale - Lamentata estraneità della materia alla competenza legislativa provinciale - Non fondatezza della questione.**

- Legge Provincia di Bolzano riapprovata il 3 febbraio 2000, intero testo.
- Costituzione, artt. 3, 103 e 97; statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 8.

**Provincia di Bolzano - Amministratori e personale - Responsabilità amministrativa - Disciplina - Tipizzazione dei casi di colpa grave, con conseguente riduzione della responsabilità - Non conformità di principi dell'ordinamento - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge Provincia di Bolzano riapprovata il 3 febbraio 2000, art. 2, comma 3.
- Costituzione, art. 103, secondo comma.

**Provincia di Bolzano - Amministratori e personale - Responsabilità amministrativa - Disciplina - Sanzioni amministrative a carico dei dipendenti o degli amministratori - Solidarietà degli enti per il pagamento, anche in assenza di previsione della responsabilità diretta o solidale - Contrasto con i principi dell'ordinamento - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge Provincia di Bolzano riapprovata il 3 febbraio 2000, art. 3, comma 3.

**Provincia di Bolzano - Amministratori e personale - Responsabilità amministrativa - Disciplina - Danni arrecati dal pubblico dipendente - Quantificazione dell'addebito, con riferimento alla metà di una annualità del compenso o stipendio complessivo - Interferenza con il potere riduttivo della responsabilità affidato al giudice contabile, in contrasto con i principi dell'ordinamento - Illegittimità costituzionale.**

- Legge Provincia di Bolzano riapprovata il 3 febbraio 2000, art. 4, comma 1.
- Costituzione, art. 103, secondo comma.

**Provincia di Bolzano - Amministratori e personale - Responsabilità amministrativa - Disciplina - Risarcimento dei danni cagionati a terzi - Diretta assunzione da parte della Provincia o degli enti provinciali - Ricorso in via principale - Lamentato contrasto con i principi dell'ordinamento - Non fondatezza della questione.**

- Legge Provincia di Bolzano riapprovata il 3 febbraio 2000, art. 3, commi 1, 2 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 103 e 97; statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 8.

**Provincia di Bolzano - Amministratori e personale - Responsabilità amministrativa - Disciplina - Estensione delle disposizioni di legge agli estranei che esercitano funzioni istituzionali o partecipano allo svolgimento di funzioni istituzionali - Ricorso in via principale - Lamentato contrasto con i principi dell'ordinamento - Non fondatezza della questione.**

- Legge Provincia di Bolzano riapprovata il 3 febbraio 2000, art. 7.
- Costituzione, artt. 3, 103 e 97; statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 8 .....

Pag. 19

N. 341. Sentenza 8 - 24 ottobre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Giudizio per conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione.

**Credito e risparmio - Enti di credito regionali - Fondazioni bancarie - Fase transitoria - Competenza generale di vigilanza sulle fondazioni attribuita al Ministero del tesoro - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Prospettato contrasto con le attribuzioni in materia assegnate alla Regione - Possibilità di un'interpretazione adeguatrice delle norme - Salvezza delle competenze regionali - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.**

- D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, art. 10, comma 1, in connessione con l'art. 10, comma 3, con l'art. 11, commi 1, 7, 3, 9, e con l'art. 25, comma 3.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 5, numero 3, e 16, primo comma, d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234.

**Regione Trentino-Alto Adige - Credito e risparmio - Fondazioni bancarie - Fase transitoria - Modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano, adottate con deliberazione regionale - Ricorso statale per conflitto di attribuzione - Non spettanza allo Stato del potere in questione - Rigetto del ricorso.**

- Deliberazione della giunta regionale del Trentino-Alto Adige, n. 688 del 22 maggio 2000.
- D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, art. 10, comma 1 .....

» 24

- N. 342. Sentenza 8 - 24 ottobre 2001  
Giudizio per conflitto di attribuzioni fra Stato e Regione.  
**Credito e risparmio - Enti di credito - Fondazioni bancarie - Adozione di modifiche statutarie della Fondazione Banco di Sicilia - Rivendicazione da parte dell'autorità centrale dello Stato - Ricorso della Regione Siciliana per conflitto di attribuzione - Mancanza della intesa con il presidente della stessa Regione - Accoglimento del ricorso regionale - Annullamento dell'atto statale impugnato.**  
- Nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 2000.  
- Statuto Regione Siciliana, art. 17, lettera e); d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, art. 4 Pag. 30
- N. 343. Ordinanza 8 - 24 ottobre 2001  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Corte dei conti - Giudizi in materia di pensioni - Pronunce in sede cautelare - Adozione nella composizione collegiale della Corte dei conti, anziché in quella monocratica (prevista per i giudizi in prima grado) - Prospettata irragionevolezza, con lesione del principio della precostituzione del giudice e del buon andamento della funzione - Manifesta infondatezza della questione.**  
- Legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 5, comma 1, ultimo periodo.  
- Costituzione, artt. 3, 25 e 97 ..... » 34
- N. 344. Sentenza 8 - 24 ottobre 2001  
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.  
**Regione Friuli-Venezia Giulia - Energia e risparmio energetico - Controlli degli impianti termici - Disciplina regionale - Controlli degli impianti di potenza inferiore ai 35 Kw mediante esame della documentazione (anziché con verifiche dirette sugli impianti) e senza oneri a carico dei proprietari degli impianti in regola - Contrasto con i principi della legislazione statale - Illegittimità costituzionale.**  
- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 4 ottobre 1999, art. 1, comma 5, terzo periodo.  
- Costituzione, art. 117, secondo comma; statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 6, numero 3; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31, comma 3.  
**Regione Friuli-Venezia Giulia - Controlli degli impianti termici - Disciplina regionale - Somme già riscosse da Comuni e Province in relazione ai controlli effettuati - Non imputabilità a carico degli utenti - Contrasto con i principi della legislazione dello Stato - Illegittimità costituzionale.**  
- Legge Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 4 ottobre 1999, art. 1, comma 6.  
- Costituzione, art. 23; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31, comma 3 ..... » 38

#### ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 37. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 agosto 2001 (del Presidente del Consiglio dei ministri).  
**Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Localizzazione di nuovi impianti - Obbligo per gestori e concessionari di dimostrare le ragioni obiettive della indispensabilità degli impianti stessi ai fini dell'operatività del servizio - Contrasto con il principio di buon andamento dell'organizzazione amministrativa - Violazione del principio di ragionevolezza.**  
- Delibera legislativa della Regione Umbria riapprovata il 30 luglio 2001, art. 2, comma 1.  
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Determinazione dei criteri per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione - Attribuzione del relativo potere alla giunta regionale - Invasione di competenza riservata dalla legge quadro al Presidente del Consiglio dei ministri - Contrasto con l'esigenza di una disciplina uniforme a tutela dell'interesse nazionale.**

- Delibera legislativa della Regione Umbria riapprovata il 30 luglio 2001, art. 5, comma 1, lett. c).
- Costituzione, art. 127, comma terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 4, comma 4.

**Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Assoggettamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione alla procedura di valutazione di impatto ambientale - Contrasto con la normativa statale e comunitaria - Esorbitanza dalla materia urbanistica di spettanza regionale.**

- Delibera legislativa della Regione Umbria riapprovata il 30 luglio 2001, art. 12, comma 1.
- D.P.R. 12 aprile 1996; direttiva 97/11/CE; legge 31 luglio 1997, n. 247, art. 2, comma 6, lett. a) .....

Pag. 43

- N. 38. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato il 15 settembre 2001 (del Governo della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Regione Marche - Statuto regionale - Deliberazione legislativa statutaria approvata dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 123, secondo comma, Cost., recante «disciplina transitoria in attuazione dell'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1» - Previsione secondo cui, in caso di morte o impedimento permanente del presidente della giunta regionale, subentra nell'esercizio delle relative funzioni il vicepresidente (o l'assessore in carica più anziano) - Denunciata non consentita modifica parziale dello statuto approvato dalla legge statale - Contrasto con le disposizioni di rango costituzionale concernenti l'ipotesi di morte o impedimento del presidente della giunta regionale.**

- Deliberazione legislativa statutaria approvata dalla Regione Marche in seconda votazione il 24 luglio 2001.
- Costituzione, artt. 122, ultimo comma, e 126, terzo comma (come sostituiti rispettivamente dagli artt. 2 e 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5, comma 2, lett. b) .....

» 46

- N. 29. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23 agosto 2001 (della regione del Veneto).

**Acque pubbliche - Concessioni di derivazione di acqua pubblica - Deliberazione della giunta provinciale della Provincia di Trento in materia di impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della Provincia e delle altre Regioni limitrofe - Determinazione conseguente del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto nei confronti della Provincia autonoma di Trento e del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata mancanza di previa intesa con la Regione Veneto - Lamentata non spettanza alla Provincia di Trento in via esclusiva dell'esercizio delle funzioni relative alle concessioni di derivazione di acqua pubblica che interessino oltre la Provincia anche la Regione Veneto, nonché dell'esercizio delle funzioni relative alla determinazione di canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi - Invasione della sfera di competenza regionale costituzionalmente garantita.**

- Deliberazione giunta provinciale Trento 15 giugno 2001, n. 1527; determinazione dirigente servizio utilizzazione delle acque pubbliche Provincia Trento 21 giugno 2001, prot. n. 93.
- Costituzione, artt. 115, 117, 118 e 119; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 89 .....

» 47

- N. 30. Ricorso per conflitto attribuzione depositato in cancelleria il 31 agosto 2001 (del tribunale penale di Roma).

**Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 11 novembre 1999, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi per diffamazione aggravata, nei confronti del magistrato Roberto Pennisi concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Roma per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.**

- Delibera della Camera dei deputati dell'11 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma .....

Pag. 54

- N. 31. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 6 settembre 2001 (del tribunale di Salerno).

**Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 5 luglio 2000, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione aggravata nei confronti del magistrato Agostino Cordova, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Salerno per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.**

- Delibera della Camera dei deputati del 5 luglio 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma .....

» 57

- N. 32. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 10 settembre 2001 (del tribunale di Roma).

**Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 25 marzo 1999, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede civilmente nei confronti dell'on. Domenico Gramazio per il risarcimento dei danni nei confronti del dott. Stefano Balassone concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Roma per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.**

- Delibera del 25 marzo 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma .....

» 61

- N. 33. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 20 settembre 2001 (del Tribunale di Roma).

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico del senatore Marcello Pera, per le dichiarazioni a mezzo stampa, da questi rese, in danno del dott. Giancarlo Caselli - Deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentare.**

- Delibera della Camera dei deputati del 31 maggio 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma .....

» 63

N. 828. Ordinanza del tribunale - sez. per il riesame - di Palermo del 15 maggio 2001.

**Processo penale - Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate - Istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio avanzata dopo la chiusura delle indagini preliminari e prima del passaggio in giudicato della sentenza - Provvedimento di rigetto del giudice di cognizione - Opposizione davanti al medesimo giudice - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alla richiesta di restituzione avanzata nella fase delle indagini preliminari e dopo il passaggio in giudicato della sentenza - Lesione del diritto di difesa.**

- Cod. proc. pen., art. 263.

- Costituzione, artt. 3 e 24 .....

Pag. 66

N. 829. Ordinanza del tribunale di Vercelli del 1<sup>o</sup> febbraio 2001.

**Reati e pene - Ritirazione - Mancata previsione come causa di non punibilità per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, che agisca di propria iniziativa, di fornire informazioni, abbia reso dichiarazioni in tutto o in parte reticenti - Irragionevole disparità di trattamento (anche in relazione alla sentenza n. 101 del 1999 della Corte costituzionale).**

- Cod. pen., art. 376, primo comma.

- Costituzione, art. 3, primo comma .....

» 72

N. 830. Ordinanza del g.i.p. del tribunale di Torino del 5 settembre 2001.

**Processo penale - Indagini preliminari - Opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero - Fissazione dell'udienza in camera di consiglio - Partecipazione della persona denunciata in querela - Mancata previsione - Lesione del principio del contraddittorio tra le parti - Contrasto con il principio secondo cui la legge assicura che la persona accusata sia informata dell'accusa elevata a suo carico.**

- Cod. proc. pen., art. 410, comma 3, in relazione all'art. 409, comma 2, stesso codice.

- Costituzione, art. 111, secondo e terzo comma .....

» 74

N. 831. Ordinanza del tribunale di Reggio Calabria sez. distaccata di Melito di Porto Salvo del 17 aprile 2001.

**Enti locali - Procedure di esecuzione forzata nei loro confronti - Limiti - Inammissibilità di pignoramenti presso soggetti diversi dai tesoriери - Ingiustificata deroga al principio della responsabilità globale del debitore - Limitazione del diritto di difesa del creditore.**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 159.

- Costituzione, artt. 3 e 24.

**Enti locali - Enti in stato di dissesto finanziario - Procedura amministrativa di risanamento - Mancata previsione di termini perentori, anziché meramente dilatori, per la conclusione del procedimento - Violazione del principio di eguaglianza tra creditori della P.A. - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 253 e segg. (in particolare, art. 254).

- Costituzione, artt. 3, 10 e 24 .....

» 76

NN. da 832 a 856. Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76 .....

Pag. 78

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 339

*Sentenza 8 - 24 ottobre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Termini normativi delle questioni - Disposizioni effettivamente censurate dai rimettenti - Individuazione.**

**Rilevanza delle questioni - Valutazione effettuata dal giudice rimettente - Non implausibilità.**

**Regione Abruzzo - Turismo e industria alberghiera - Disciplina delle agenzie di viaggio e turistiche - Apertura ed esercizio di filiali o succursali stagionali, comprese quelle aventi sede in altre regioni o in uno Stato europeo - Condizioni - Preventiva autorizzazione (rilasciata dalla Provincia), con obbligatorio versamento di deposito cauzionale e pagamento di tassa regionale di concessione, nonché carattere di esclusività dell'attività del direttore tecnico della filiale - Contrasto con la libertà organizzativa dell'imprenditore turistico - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure.**

- Legge Regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1, artt. 5, commi 1, 4 e 5, 6, comma 1, lettera *e*), 9, comma 2, 10, comma 1, 11, 14, 18, ultimo comma; legge Regione Abruzzo 14 luglio 1987, n. 39, artt. 5 e 10, 6, comma 1, lettera *d*), 11 commi 2 e 3, 16, 24, comma 3.
- Costituzione, art. 41 (e artt. 117 e 120).

**Turismo e industria alberghiera - Agenzie di viaggio e turistiche - Filiali di agenzie aventi sede principale in altra Regione - Assoggettamento a distinta licenza di esercizio con pagamento della relativa tassa di concessione regionale - Contrasto con la libertà organizzativa dell'impresa - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure.**

- D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, Tariffa allegata, Voce 23.
- Costituzione, art. 41 (e artt. 117 e 120).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma secondo, lettera *a*); 5, commi dal primo al sesto; 6, comma primo, lettere *d*) ed *e*); 8, comma primo, lettera *a*); 9, commi secondo e terzo; 10, commi primo, secondo, terzo e sesto; 11, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e ottavo; 14, comma primo; 18, ultimo comma, della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico), degli artt. 5; 6, comma primo, lettere *d*) ed *e*); 9; 10, commi primo e secondo; 11, commi secondo, terzo e quarto; 12; 13, comma quarto; 16; 17; 20, commi primo e secondo; 24, comma terzo, della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico), e degli artt. 2, commi 1 e 3; 6, comma 2, lettere *a*), *b*) e *d*); 7, commi 2 e 3; 11, e 12

della legge della Regione Veneto 30 dicembre 1997, n. 44 (Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia), nonché della Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), promossi con ordinanze emesse il 15 dicembre 1999 dal tribunale di Avezzano nel procedimento civile Due Più Viaggi S.n.c. contro American Express Services Europe Limited ed altra, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 18, dell'anno 2000, e il 17 dicembre 1999 dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto nel giudizio promosso con ricorso da Holding Italia Turismo S.p.a. ed altra contro Regione Veneto ed altre, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 39, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione della S.n.c. Due Più Viaggi, dell'American Express Company S.p.a. in liquidazione ed altra, dell'Holding Italia Turismo S.p.a. ed altra, e della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2001 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi gli avvocati Laura Pierallini per la Due Più Viaggi S.n.c., Saly Valobra per l'American Express Company S.p.a. in liquidazione ed altra, Massimo Burghignoli per la Holding Italia Turismo S.p.a. ed altra e Mario Loria per la Regione Veneto.

### *Ritenuto in fatto*

1.1. — Nel corso del giudizio promosso dalla S.n.c. Due Più Viaggi contro la società American Express Services Limited, con successiva chiamata in causa della S.p.a. in liquidazione American Express Company, per l'accertamento del compimento da parte delle due ultime società di atti di concorrenza sleale consistiti anche nell'aver esercitato la propria attività in carenza delle prescritte autorizzazioni regionali, il giudice unico presso il tribunale di Avezzano, con ordinanza in data 15 dicembre 1999 (r.o. n. 189 del 2000), ha sollevato, in riferimento agli artt. 41, 117 e 120 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma secondo, lettera *a*); 5, commi dal primo al sesto; 6, comma primo, lettere *d*) ed *e*); 8, comma primo, lettera *a*); 9, commi secondo e terzo; 10, commi primo, secondo, terzo e sesto; 11, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e ottavo; 14, comma primo; e 18, ultimo comma, della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico), nonché degli artt. 5; 6, comma primo, lettere *d*) ed *e*); 9; 10, commi primo e secondo; 11, commi secondo, terzo e quarto; 12; 13, comma quarto; 16; 17; 20, commi primo e secondo; 24, comma terzo, della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico).

Il remittente, richiamando la sentenza n. 362 del 1998 con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di analoghe disposizioni della legge della Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle province), dubita della legittimità costituzionale delle citate disposizioni delle due leggi regionali abruzzesi, in quanto esse, prevedendo una serie di vincoli per le agenzie di viaggio e turismo, imponendo loro di fornirsi di autorizzazione anche per le filiali e le succursali, di pagare per queste ultime distinte tasse di concessione regionale, di versare distinte cauzioni e di assicurare la presenza in filiale di un direttore tecnico a tempo pieno, confliggerebbero con il principio della unitaria considerazione dell'agenzia di viaggio come impresa, risultante dall'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), comprimerebbero immotivatamente la libertà di iniziativa economica e violerebbero il divieto di limitare o comunque rendere più difficoltoso il diritto delle agenzie di viaggio di esercitare la loro attività in qualunque parte del territorio nazionale.

In particolare, le disposizioni della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1, che violerebbero, ad avviso del giudice *a quo* gli artt. 41, 117 (in relazione all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217) e 120 della Costituzione, sono le seguenti:

art. 3, comma secondo, lettera *a*), che prevede che sono connesse all'attività di agenzia di viaggio e turismo la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche per mezzo di terminali elettronici od altre macchine emettitrici, per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;

art. 5, commi dal primo al quinto, che, nel disciplinare l'autorizzazione per l'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo, prevedono che anche l'apertura e l'esercizio di filiali è soggetta alle stesse disposizioni stabilite per l'apertura di agenzie principali;

art. 5, comma sesto, che per le agenzie che svolgono la loro attività all'interno di strutture pubbliche o private, che non hanno libero accesso al pubblico, o in centri commerciali integrati, prevede come necessario il requisito di indipendenza dei locali da altre attività;

art. 6, comma primo, lettere *d*) ed *e*), che stabiliscono che la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione per le agenzie di viaggio e turismo deve specificare l'ubicazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa e la qualità di agenzia principale ovvero di succursale o filiale;

art. 8, comma primo, lettera *a*), che prevede l'ulteriore adempimento, per ottenere l'autorizzazione, del versamento della tassa di concessione regionale e della tassa di rilascio;

art. 9, commi secondo e terzo, che stabiliscono che nella autorizzazione viene annotato il carattere di agenzia principale ovvero di filiale o succursale, che la provincia dà notizia dell'avvenuta apertura di un'agenzia succursale o filiale alla provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale e che ogni modificazione relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, alla ubicazione dei locali di esercizio comporta il rilascio di nuova autorizzazione, mentre le altre modificazioni comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione;

art. 10, commi primo, secondo, terzo e sesto, i quali dispongono anche per le filiali e le succursali delle agenzie di viaggio e turismo il pagamento della tassa di concessione regionale;

art. 11, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e ottavo, che prevedono il versamento di cauzione anche per le filiali e le succursali delle agenzie di viaggio e turismo;

art. 14, comma primo, che stabilisce che la denominazione di «agenzia di viaggio», di «agenzia turistica» e simili è riservata alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio previsto dalla Provincia, escludendo che tali denominazioni possano essere utilizzate da imprese autorizzate da altra Provincia e da altra Regione;

art. 18, ultimo comma, il quale prescrive che il direttore tecnico debba prestare la propria attività in una sola agenzia o filiale a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività.

Poiché parte dei fatti di causa sarebbero accaduti nel periodo di vigenza della legge della Regione Abruzzo n. 39 del 1987 e poiché la nuova legge regionale n. 1 del 1998 non sarebbe dotata di efficacia retroattiva, il remittente ritiene necessario sollevare questione di legittimità costituzionale anche in riferimento alle seguenti disposizioni della citata legge regionale n. 39 del 1987, le quali avrebbero contenuto analogo a quelle, già censurate, della legge regionale n. 1 del 1998 e, benché da questa legge abrogate, sarebbero applicabili nel giudizio *a quo*:

art. 5, che stabilisce che l'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo sono soggetti ad autorizzazione regionale;

art. 6, comma primo, lettere *d*) ed *e*), nelle quali si prevede che la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione deve specificare la qualità di agenzia principale o filiale e l'ubicazione dei locali in cui si intende svolgere l'attività;

art. 9, che disciplina il nulla osta regionale per l'apertura delle agenzie di viaggio e turismo;

art. 10, commi primo e secondo, i quali fissano modalità e requisiti del decreto di autorizzazione all'apertura di agenzia di viaggio e turismo;

art. 11, commi secondo, terzo e quarto, che, individuando i requisiti strutturali delle agenzie di viaggio e turismo, subordinano al nulla osta della giunta regionale l'apertura e l'esercizio di succursali e filiali a gestione non autonoma e ad autorizzazione l'apertura e l'esercizio di filiali stagionali;

artt. 12, e 13, comma quarto, che prevedono lo sviluppo programmato delle agenzie sul territorio ad opera della Regione e il registro regionale per le agenzie e per le filiali;

art. 16, che stabilisce che il rilascio dell'autorizzazione di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al versamento del deposito cauzionale e, escludendo l'obbligo del versamento della cauzione e della relativa tassa di concessione per le sole filiali stagionali di agenzia aventi sede principale nella Regione Abruzzo, assoggetta al versamento del deposito cauzionale e della tassa di concessione regionale tutte le altre filiali;

art. 17, secondo il quale l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo è soggetta a tassa di concessione regionale;

art. 20, commi primo e secondo, che disciplinano le escursioni e i viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione;

art. 24, comma terzo, che prevede che il direttore tecnico debba prestare la propria opera professionale alle dipendenze di una sola agenzia o filiale con carattere di continuità ed esclusività.

1.2. — Si è costituita in giudizio la società attrice nel processo principale, Due Più Viaggi S.n.c., e ha chiesto che le questioni siano dichiarate non fondate, depositando nell'imminenza dell'udienza, ma fuori termine, una successiva memoria.

1.3. — Si sono costituite in giudizio anche la società convenuta nel processo principale, American Express Company S.p.a. in liquidazione, e la società chiamata in causa nello stesso processo, American Express Services Europe Limited, richiamando la sentenza n. 362 del 1998 di questa Corte ed insistendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate.

In una successiva memoria, depositata nell'imminenza dell'udienza, le suindicate società segnalano che il legislatore avrebbe recepito nella nuova legge-quadro 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) i principi espressi nella citata giurisprudenza costituzionale. Tuttavia nella fattispecie in esame sarebbe irrilevante lo *ius superveniens*, «dovendosi chiaramente far riferimento alla legge-quadro sul turismo a suo tempo vigente e cioè la legge 17 maggio 1983, n. 217».

2.1. — Nel corso del giudizio promosso, con ricorso in data 15 giugno 1999, dalle agenzie di viaggio Holding Italia Turismo S.p.a. — H.I.T. — e Comitours S.p.a. nei confronti della Regione Veneto e delle Province di Verona e di Treviso, per ottenere l'annullamento, previa sospensione, di alcune note di dette Province datate 4 maggio 1999, con le quali venivano sollecitate integrazioni della documentazione occorrente per il rilascio delle richieste autorizzazioni nonostante che le agenzie ricorrenti avessero comunicato di non ritenersi più obbligate, a seguito della sentenza di questa Corte n. 362 del 1998, ai sollecitati adempimenti, il tribunale amministrativo regionale per il Veneto, dopo avere respinto l'istanza di sospensione, con ordinanza in data 17 dicembre 1999 (r.o. n. 492 del 2000), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 3; 6, comma 2, lettera *d*); 7, commi 2 e 3; 6, comma 2, lettere *a*) e *b*); 11 e 12 della legge della Regione Veneto 30 dicembre 1997, n. 44 (Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia), nonché della Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), deducendone il contrasto con gli artt. 41, 117 (in relazione all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217) e 120 della Costituzione.

Il remittente premette in fatto che, essendo intervenuta la sentenza di questa Corte n. 362 del 1998 mentre erano in corso i relativi procedimenti amministrativi, le ricorrenti avevano comunicato alle Province di Verona e di Treviso che non si consideravano più tenute, per esercitare la propria attività nel territorio provinciale, a munirsi di ulteriori autorizzazioni, né a versare ulteriori depositi cauzionali, né a corrispondere una ulteriore tassa di concessione, né ad assumere un direttore tecnico addetto in via esclusiva alle singole filiali. Con le note oggetto di ricorso sia la Provincia di Verona sia quella di Treviso avevano, però, rilevato che la citata sentenza di questa Corte non era estensibile alle norme della legge della Regione Veneto n. 44 del 1997 e avevano invitato le agenzie di viaggio ad integrare la documentazione, adempimento successivamente compiuto dalle parti private, che, con provvedimenti, rispettivamente, in data 26 maggio 1999, 7 giugno 1999 e 5 giugno 1999, avevano ottenuto le richieste autorizzazioni.

Nell'atto introduttivo del giudizio era stato precisato che le note provinciali di cui si chiedeva l'annullamento integravano altrettanti rifiuti al libero e legittimo esercizio della loro attività economica, esplicitando la volontà degli enti di procedere applicando la legge regionale, ritenuta non intaccata dalla sentenza n. 362 del 1998 della Corte costituzionale, e che le ricorrenti medesime avevano accettato di assoggettarsi alle richieste integrazioni documentali al solo fine di evitare la sospensione o la cessazione dell'attività, puntualizzando che l'invio della documentazione non pregiudicava i loro diritti sulla base dei principi sanciti in quella sentenza.

Il giudice *a quo*, riportandosi alle argomentazioni delle ricorrenti, conclude nel senso che il rilascio delle richieste autorizzazioni, avvenuto nel 1999, non ha comportato la sopravvenuta carenza d'interesse a vedere deciso il ricorso e che le note impugnate hanno «autonoma capacità lesiva».

Secondo il remittente le disposizioni censurate, imponendo alle agenzie di viaggio e turismo di fornirsi di autorizzazione anche per le filiali e succursali, di pagare per queste ultime distinte tasse di concessione regionale, di versare distinte cauzioni e di assicurare la presenza in filiale di un direttore tecnico a tempo pieno, contrasterebbero con la configurazione unitaria delle agenzie di viaggio delineata dall'art. 9 della legge n. 217 del 1983, comprimerebbero irragionevolmente la libertà di iniziativa economica e violerebbero il divieto di limitare o comunque rendere più difficoltoso il diritto delle agenzie di viaggio di esercitare la loro attività in qualunque parte del territorio nazionale.

In particolare, le disposizioni della legge della Regione Veneto n. 44 del 1997 che, ad avviso del giudice *a quo*, avendo contenuto analogo a quelle della legge della Regione Lombardia n. 27 del 1996 dichiarate costituzionalmente illegittime da questa Corte con la citata sentenza n. 362 del 1998, incorrerebbero nelle medesime censure di illegittimità costituzionale. sarebbero le seguenti:

art. 2, commi 1 e 3, nella parte in cui l'esercizio dell'attività delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo viene subordinato al rilascio di autorizzazione;

art. 6, comma 2, lettera *d*), nella parte in cui è previsto che ai fini della autorizzazione all'apertura di una agenzia di viaggio e turismo il richiedente debba trasmettere una dichiarazione che assicuri la prestazione del direttore tecnico, in una sola agenzia, a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività;

art. 7, comma 2, nella parte in cui si dispone che nell'autorizzazione venga annotato il carattere di agenzia principale, ovvero di filiale o succursale;

art. 7, comma 3, nella parte in cui è previsto il rilascio di una nuova autorizzazione in presenza delle modificazioni relative al titolare, alla denominazione o ragione sociale ivi indicate;

art. 6, comma 2, lettere *a*) e *b*); art. 11 e art. 12, nella parte in cui l'autorizzazione all'apertura di una agenzia di viaggio viene assoggettata al versamento del deposito cauzionale e al pagamento della tassa di concessione regionale.

Il tribunale amministrativo regionale per il Veneto solleva altresì, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, questione di legittimità costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella parte in cui stabilisce che le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie di viaggio aventi la sede principale in altra Regione, sono tenute a munirsi di distinta licenza con conseguente pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

2.2. — Si sono costituite in giudizio le parti private del giudizio principale, insistendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, che incorrerebbero nelle medesime censure che hanno portato questa Corte a dichiarare, con la sentenza n. 362 del 1998, l'illegittimità costituzionale delle analoghe norme della legge della Regione Lombardia n. 27 del 1996.

2.3. — Si è costituita anche la Regione Veneto e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Preliminarmente la Regione rileva che l'art. 15 della legge della Regione Veneto 3 febbraio 1998, n. 3 [Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)] ha disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, la non applicazione delle tasse sulle concessioni regionali «di cui ai numeri d'ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, di seguito elencati», e puntualizza che in tale enumerazione compare appunto (contrassegnata dal n. 23) la «licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio». Conseguentemente dovrebbero ritenersi abrogati gli artt. 6, comma 2, lettere *a*) e *b*), e 12 della legge della Regione Veneto n. 44 del 1997, che imponevano per queste licenze il versamento del deposito cauzionale ed il pagamento della tassa regionale di concessione. Queste ultime disposizioni, quindi, non sarebbero più vigenti nell'ordinamento regionale e non sarebbero più suscettibili di vaglio di legittimità costituzionale, rendendo inammissibili le censure che ad esse si riferiscono.

In secondo luogo la Regione Veneto osserva che il remittente non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla rilevanza della questione prospettata in relazione al giudizio in corso. Infatti, già anteriormente all'instaurarsi del contenzioso di merito, le ricorrenti avevano, con comportamento acquiescente, aderito alle richieste formulate nelle note impugnate, prodotto la documentazione ed ottenuto il rilascio delle richieste autorizzazioni. Conseguentemente, ad avviso della Regione Veneto, sarebbe venuto meno l'interesse alla decisione del ricorso, da cui le ricorrenti non potrebbero trarre alcuna utilità in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio e l'ordinanza di rimessione si risolverebbe in una «surrettizia, inammissibile impugnazione diretta della legge regionale».

Nel merito, nell'atto di costituzione si pone l'accento sulla «spinta evolutiva subita dalla legislazione statale in materia di tutela dei consumatori». In particolare, si rileva che il riconoscimento dei fondamentali diritti dei consumatori e degli utenti contenuto nella legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e

degli utenti) sarebbe «il contrappunto normativo» al principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'art. 41 della Costituzione, sicché le disposizioni censurate sarebbero da annoverare tra quelle forme di controllo indicate come necessarie dalla norma costituzionale ai fini del corretto esercizio del diritto di intrapresa costituzionalmente garantito, nel rispetto di quei principi di trasparenza del mercato che concorrono alla tutela dell'interesse pubblico.

Quanto alle censure di illegittimità costituzionale riferite all'art. 117 della Costituzione, la Regione Veneto osserva che le norme impugnate riprodurrebbero sostanzialmente i contenuti propri della legge-cornice, adattandoli al contesto regionale, e aggiunge che, nel quadro legislativo di riferimento, assumerebbe particolare importanza il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 392), il quale, nel ribadire il carattere regionale dell'autorizzazione (art. 2, comma 2), introdurrebbe la facoltà di prescrivere requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati dall'art. 9 della legge n. 217 del 1983 (art. 3), quali la «onorabilità» e la capacità finanziaria, e imporrebbe la prova del possesso di adeguata capacità professionale (art. 4). Secondo la difesa regionale, dalle disposizioni citate discenderebbe che anche l'individuazione dei requisiti sarebbe rimessa alla discrezionalità del legislatore regionale, quale concreta espressione della potestà normativa riconosciuta dall'art. 9 della legge n. 217 del 1983 e garantita dall'art. 117 della Costituzione.

Quanto ai profili di incostituzionalità evocati per violazione dell'art. 120 della Costituzione, la Regione Veneto rileva che il remittente si limiterebbe a richiamare apoditticamente «gli assunti interpretativi» elaborati da questa Corte nella sentenza n. 362 del 1998, senza motivare adeguatamente in ordine alla loro attinenza con il giudizio *a quo*.

2.4. — Nell'imminenza dell'udienza le società ricorrenti nel processo principale, Holding Italia Turismo S.p.a. — H.I.T. — e Comitours S.p.a., hanno presentato una memoria, con la quale insistono per l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto.

Quanto alla eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione Veneto, le parti private rilevano che la Regione cercherebbe di «trasformare questioni di interesse al ricorso (*ergo* di legittimazione) con questioni di rilevanza» e concludono che la valutazione dell'interesse-legittimazione al ricorso sarebbe compito esclusivo del giudice remittente.

Le parti private osservano, poi, che questa Corte, nella sentenza n. 362 del 1998, ha affermato che la disciplina in esame non collide con l'esigenza di tutelare i consumatori o con altre preminenti istanze di pubblico interesse, e segnalano che la nuova legge 29 marzo 2001, n. 135, ha espressamente stabilito che l'autorizzazione rilasciata a un'impresa turistica ha validità su tutto il territorio nazionale (art. 7, comma 6).

Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata sulla Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, le parti private rilevano che il fatto che la Regione Veneto, con legge regionale n. 3 del 1998, abbia abolito le tasse di concessione sulle autorizzazioni all'esercizio delle agenzie di viaggio non comporterebbe il venir meno dell'interesse alla sollevata questione, poiché la disposizione statale censurata continuerebbe ad obbligare l'agenzia a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla Regione per ogni filiale, anche se il rilascio sarebbe divenuto esente da tassazione.

### *Considerato in diritto*

1. — Oggetto delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice unico presso il tribunale di Avezzano con ordinanza in data 15 dicembre 1999 (r.o. n. 189 del 2000) e dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto con ordinanza in data 17 dicembre 1999 (r.o. n. 492 del 2000) sono alcune disposizioni delle leggi della Regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico), e 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico), e, rispettivamente, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 1997, n. 44 (Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia). Si tratta di disposizioni a contenuto analogo, le quali prevedono, nei rispettivi ambiti di competenza territoriale, una serie di vincoli per le agenzie di viaggio e turismo, imponendo loro di fornirsi di autorizzazione anche per le filiali e le succursali, di pagare per queste ultime distinte tasse di concessione regionale, di versare distinte cauzioni e di assicurare la presenza in filiale di un direttore tecnico a tempo pieno.

Il tribunale amministrativo regionale per il Veneto solleva altresì questione di legittimità costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), nella parte in cui stabilisce che le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie di viaggio aventi la sede principale in altra Regione, sono tenute a munirsi di distinta licenza con conseguente pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

Entrambi i remittenti, richiamando la sentenza n. 362 del 1998, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di analoghe disposizioni della legge della Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province), dubitano della legittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi regionali suindicate, deducendone il contrasto con gli artt. 41, 117 (in relazione all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217) e 120 della Costituzione, in quanto confliggerebbero con il principio della unitaria considerazione dell'agenzia di viaggio come impresa, risultante appunto dal citato art. 9 della legge-quadro per il turismo, comprimerebbero immotivatamente la libertà di iniziativa economica e violerebbero il divieto di limitare o comunque rendere più difficoltoso il diritto delle agenzie di viaggio di esercitare la loro attività in qualunque parte del territorio nazionale.

2. — Il giudice unico presso il tribunale di Avezzano, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale, indica numerose disposizioni della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1, e fra queste include anche prescrizioni che riguardano le agenzie di viaggio in genere e non si riferiscono in particolare alle filiali e alle succursali. Poiché dalla motivazione dell'ordinanza si evince che solo in relazione al regime autorizzatorio e ai connessi oneri apprestati per queste ultime si appuntano le censure del remittente, l'interpretazione dell'ordinanza stessa deve essere nel senso che con essa si sia sostanzialmente inteso censurare soltanto le seguenti disposizioni:

art. 5, comma primo, nella parte in cui sottopone a preventiva autorizzazione, rilasciata dalla Provincia, anche l'attività delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo;

art. 5, comma quarto, nella parte in cui prevede l'autorizzazione per l'esercizio di filiali o succursali stagionali;

art. 5, comma quinto, nella parte in cui assoggetta l'apertura di filiali di agenzie principali, comprese quelle di agenzie aventi sede in altra Regione italiana o Stato dell'Unione europea, alle stesse disposizioni stabilite per l'apertura delle agenzie principali;

art. 6, comma primo, lettera *e*), nella parte in cui impone di specificare nella domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione l'eventuale qualità di succursale o filiale;

art. 9, comma secondo, nella parte in cui prevede che nell'autorizzazione sia annotato il carattere di filiale o di succursale e dispone che la Provincia dia notizia dell'avvenuta apertura di una succursale o filiale alla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale;

art. 10, comma primo, nella parte in cui assoggetta le succursali e le filiali al pagamento delle tasse di concessione regionale;

art. 11, nella parte in cui, escludendo dall'obbligo di versamento della cauzione le sole filiali stagionali di un'agenzia di viaggio e turismo avente sede principale nella Regione Abruzzo, assoggetta a tale obbligo tutte le altre filiali, ivi comprese quelle aventi sede in altra Regione;

art. 14, nella parte in cui, riservando la denominazione di «agenzia di viaggio», di «agenzia turistica» e simili alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione dalla Provincia, esclude che tali denominazioni possano essere utilizzate da imprese autorizzate da altra Provincia della Regione Abruzzo o da altra Regione;

art. 18, ultimo comma, nella parte in cui prevede che nella filiale di una agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attività con carattere di esclusività.

Anche in relazione alla legge della Regione Abruzzo 14 luglio 1987, n. 39, è da ritenere che, nonostante siano indicate nell'ordinanza di rimessione più disposizioni, le previsioni che rendono tale legge applicabile anche alle filiali e alle succursali delle agenzie di viaggio e alle quali deve essere pertanto circoscritto il giudizio di legittimità costituzionale, sono soltanto:

gli artt. 5 e 10, nella parte in cui prevedono l'autorizzazione anche per l'apertura di filiali;

l'art. 6, comma primo, lettera *d*), nella parte in cui prevede che nella domanda di autorizzazione debba essere specificata la qualità di filiale;

l'art. 11, commi secondo e terzo, nella parte in cui, rispettivamente, subordinano al nulla osta della giunta regionale l'apertura e l'esercizio di succursali e filiali a gestione non autonoma e ad autorizzazione l'apertura e l'esercizio di filiali stagionali;

l'art. 16, nella parte in cui, escludendo l'obbligo del versamento della cauzione e della relativa tassa di concessione per le sole filiali stagionali di agenzia aventi sede principale nella Regione Abruzzo, assoggetta al versamento del deposito cauzionale e al pagamento della tassa di concessione regionale tutte le altre filiali;

art. 24, comma terzo, nella parte in cui prevede che nella filiale di un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attività con carattere di esclusività.

3. — L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Veneto, intesa a sua volta a censurare, per contrasto con gli artt. 41, 117 e 120 della Costituzione, non già la prevista autorizzazione regionale per l'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo o la previsione che a tali imprese debba essere preposto un direttore tecnico che presti la propria attività in maniera continuativa ed esclusiva, ma solo l'estensione di tali obblighi e dei connessi adempimenti alle filiali, succursali o sedi secondarie, deve essere interpretata nel senso che essa abbia ad oggetto le seguenti disposizioni della legge della Regione Veneto 30 dicembre 1997, n. 44:

art. 2, nella parte in cui subordina ad autorizzazione della Provincia competente per territorio anche le singole sedi operative di una stessa impresa, organizzate per lo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo sotto forma di filiale, di succursale o di rappresentanza;

art. 7, comma 2, nella parte in cui prevede l'obbligo di annotare, nell'autorizzazione, il carattere di agenzia principale ovvero di filiale o succursale.

Il tribunale amministrativo regionale per il Veneto dubita altresì, in riferimento ai medesimi parametri, della legittimità costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella parte in cui stabilisce che le filiali delle agenzie di viaggio, aventi la sede principale in altra Regione, debbono munirsi di distinta licenza con conseguente pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

4. — I due giudizi di cui in epigrafe, in quanto propongono questioni analoghe, possono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

5. — Vanno preliminarmente respinte le due eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della Regione Veneto.

Con la prima e più generale di esse si afferma che l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Veneto sia priva di adeguata motivazione in punto di rilevanza. Il giudizio principale verte sulla legittimità di alcune note con le quali le Province di Verona e Treviso avevano chiesto integrazioni della documentazione occorrente per il rilascio delle richieste autorizzazioni nonostante che le agenzie ricorrenti avessero comunicato di non ritenersi più obbligate, a seguito della sentenza di questa Corte n. 362 del 1998, ai sollecitati adempimenti. Il fatto che le ricorrenti avessero già ottemperato a quanto richiesto dalle amministrazioni resistenti è stato valutato dal giudice remittente e ritenuto non preclusivo del successivo ricorso giurisdizionale, in quanto non comportante un difetto di interesse. Non può questa Corte sovrapporre una propria diversa valutazione a quella non implausibile effettuata dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto.

Con una seconda eccezione si rileva che l'art. 15 della legge della Regione Veneto 3 febbraio 1998, n. 3 [Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)], avendo disposto, con decorrenza 1° gennaio 1998, la non applicazione delle tasse sulle concessioni regionali elencate nella tariffa allegata al decreto legislativo n. 230 del 1991, avrebbe abrogato gli artt. 6, comma 2, lettere *a*) e *b*), e 12 della legge della Regione Veneto n. 44 del 1997, che imponevano per le licenze delle agenzie di viaggio e turismo il versamento del deposito cauzionale ed il pagamento della tassa regionale di concessione.

Una volta rettammente interpretata l'ordinanza di rimessione ed una volta escluso che le disposizioni da ultimo citate formino oggetto sostanziale del presente giudizio, ogni disputa circa la loro vigenza diviene ininfluyente.

6. — Nel merito, le questioni, la cui esatta consistenza si è prima precisata, sono fondate. Sia le leggi regionali dell'Abruzzo che quella del Veneto considerano le succursali delle agenzie di viaggio come imprese e non invece come articolazioni dell'impresa e pertanto ledono i principî di cui all'art. 41 della Costituzione, il quale garantisce all'imprenditore libertà di organizzazione. In relazione alle leggi censurate non resta quindi a questa Corte che ribadire quanto affermato nelle sentenze n. 362 del 1998 e n. 54 del 2001: le agenzie di viaggio e turismo che abbiano ottenuto l'autorizzazione in altre Regioni sono abilitate ad intrattenere rapporti con una utenza

non territorialmente limitata, giacché la decisione se mantenere l'attività di impresa circoscritta all'ambito territoriale in cui è sorta o se estenderla ed articolarla in un territorio più vasto, all'interno della stessa Regione o anche oltre i confini di questa, è espressione della libertà di organizzazione e spetta pertanto all'imprenditore.

Né varrebbe obiettare che le disposizioni delle leggi regionali qui sottoposte a scrutinio, limitando la libertà dell'imprenditore, sarebbero preordinate alla tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Fin dalla sentenza n. 362 del 1998 questa Corte ha ritenuto che la tutela dei diritti dei consumatori non può essere ottenuta limitando la libertà organizzativa dell'imprenditore turistico, ma deve essere perseguita potenziando le garanzie patrimoniali che le agenzie di viaggio, sulle quali grava il rischio di impresa, devono offrire per le ipotesi di inadempimento.

Ad una configurazione unitaria delle agenzie di viaggio si ispira del resto la recente legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), destinata a produrre effetti abrogativi con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio previsto dall'art. 2, comma 4, la quale stabilisce, all'art. 7, comma 6, che l'autorizzazione regionale rilasciata all'impresa turistica ha validità su tutto il territorio nazionale.

Devono essere pertanto dichiarate costituzionalmente illegittime, per contrasto con l'art. 41 della Costituzione, le disposizioni delle suindicate leggi regionali che, presupponendo una nozione non unitaria delle agenzie di viaggio, limitano la libertà di impresa, e segnatamente gli artt. 5, commi primo, quarto e quinto; 6, comma primo, lettera e); 9, comma secondo; 10, comma primo; 11; 14, e 18, ultimo comma, della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1, nonché, in quanto ad avviso del remittente, applicabili nel giudizio *a quo*, ancorché abrogati, gli artt. 5; 6, comma primo, lettera d); 10; 11, commi secondo e terzo; 16, e 24, comma terzo, della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 1987, n. 39, e gli artt. 2 e 7, comma 2, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 1997, n. 44: disposizioni di contenuto analogo o identico a quelle della legge della Regione Lombardia n. 27 del 1996, dichiarate costituzionalmente illegittime dalla citata sentenza n. 362 del 1998.

7. — È altresì fondata, sempre in riferimento all'art. 41 della Costituzione e per le medesime considerazioni testé svolte, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto, avente ad oggetto la Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella parte in cui stabilisce che le succursali e le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie di viaggio aventi la sede principale in altra Regione sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla Regione, con conseguente pagamento della relativa tassa.

Anche questa disposizione, infatti, incide negativamente sulla libertà organizzativa dell'imprenditore e gli impedisce di calibrare le dimensioni dell'impresa in relazione alle opportunità di mercato.

8. — Restano assorbite le ulteriori censure avanzate dai remittenti in relazione agli artt. 117 e 120 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

1) *Dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico):*

*art. 5, comma primo, nella parte in cui sottopone a preventiva autorizzazione, rilasciata dalla Provincia, anche l'attività delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo;*

*art. 5, comma quarto, nella parte in cui prevede l'autorizzazione per l'esercizio di filiali o succursali stagionali;*

*art. 5, comma quinto, nella parte in cui assoggetta l'apertura di filiali di agenzie principali, comprese quelle di agenzie aventi sede in altra Regione italiana o Stato dell'Unione europea, alle stesse disposizioni stabilite per l'apertura delle agenzie principali;*

*art. 6, comma primo, lettera e), nella parte in cui impone di specificare nella domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione l'eventuale qualità di succursale o filiale;*

*art. 9, comma secondo, nella parte in cui prevede che nell'autorizzazione sia annotato il carattere di filiale o di succursale e dispone che la Provincia dia notizia dell'avvenuta apertura di una succursale o filiale alla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale;*

*art. 10, comma primo, nella parte in cui assoggetta le succursali e le filiali al pagamento delle tasse di concessione regionale;*

*art. 11, nella parte in cui, escludendo dall'obbligo di versamento della cauzione le sole filiali stagionali di un'agenzia di viaggio e turismo avente sede principale nella Regione Abruzzo, assoggetta a tale obbligo tutte le altre filiali, ivi comprese quelle aventi sede in altra Regione;*

*art. 14, nella parte in cui, riservando la denominazione di «agenzia di viaggio», di «agenzia turistica» e simili alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione dalla Provincia, esclude che tali denominazioni possano essere utilizzate da imprese autorizzate da altra Provincia della Regione Abruzzo o da altra Regione;*

*art. 18, ultimo comma, nella parte in cui prevede che nella filiale di una agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attività con carattere di esclusività;*

*2) dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico):*

*gli artt. 5 e 10, nella parte in cui prevedono l'autorizzazione anche per l'apertura di filiali;*

*l'art. 6, primo comma, lettera d), nella parte in cui prevede che nella domanda di autorizzazione debba essere specificata la qualità di filiale;*

*l'art. 11, commi secondo e terzo, nella parte in cui, rispettivamente, subordinano al nulla osta della Giunta regionale l'apertura e l'esercizio di succursali e filiali a gestione non autonoma e ad autorizzazione l'apertura e l'esercizio di filiali stagionali;*

*l'art. 16, nella parte in cui, escludendo l'obbligo del versamento della cauzione e della relativa tassa di concessione per le sole filiali stagionali di agenzia aventi sede principale nella Regione Abruzzo, assoggetta al versamento del deposito cauzionale e al pagamento della tassa di concessione regionale tutte le altre filiali;*

*art. 24, comma terzo, nella parte in cui prevede che nella filiale di un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attività con carattere di esclusività;*

*3) dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge della Regione Veneto 30 dicembre 1997, n. 44 (Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia):*

*art. 2, nella parte in cui subordina ad autorizzazione della Provincia competente per territorio anche le singole sedi operative di una stessa impresa, organizzate per lo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo sotto forma di filiale, di succursale o di rappresentanza;*

*art. 7, comma 2, nella parte in cui prevede l'obbligo di annotare, nell'autorizzazione, il carattere di agenzia principale ovvero di filiale o succursale;*

*4) dichiara l'illegittimità costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), nella parte in cui prevede che le filiali delle agenzie di viaggio, aventi la sede principale in altra Regione, debbano munirsi di distinta licenza con conseguente pagamento della relativa tassa di concessione regionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.

*Il Presidente: RUPERTO*

*Il redattore: MEZZANOTTE*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2001.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

N. 340

Sentenza 8 - 24 ottobre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Oggetto del giudizio - Legge della Provincia di Bolzano - Impugnativa dell'intero testo legislativo - Eccezione di inammissibilità per mancanza di censure specifiche e genericità dei rilievi - Reiezione.**

**Provincia di Bolzano - Amministratori e personale - Responsabilità amministrativa - Disciplina - Ricorso in via principale - Lamentata estraneità della materia alla competenza legislativa provinciale - Non fondatezza della questione.**

- Legge Provincia di Bolzano riapprovata il 3 febbraio 2000, intero testo.
- Costituzione, art. 3, 103 e 97; statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 8.

**Provincia di Bolzano - Amministratori e personale - Responsabilità amministrativa - Disciplina - Tipizzazione dei casi di colpa grave, con conseguente riduzione della responsabilità - Non conformità di principi dell'ordinamento - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- Legge Provincia di Bolzano riapprovata il 3 febbraio 2000, art. 2, comma 3.
- Costituzione, art. 103, secondo comma.

**Provincia di Bolzano - Amministratori e personale - Responsabilità amministrativa - Disciplina - Sanzioni amministrative a carico dei dipendenti o degli amministratori - Solidarietà degli enti per il pagamento, anche in assenza di previsione della responsabilità diretta o solidale - Contrasto con i principi dell'ordinamento - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- Legge Provincia di Bolzano riapprovata il 3 febbraio 2000, art. 3, comma 3.

**Provincia di Bolzano - Amministratori e personale - Responsabilità amministrativa - Disciplina - Danni arrecati dal pubblico dipendente - Quantificazione dell'addebito, con riferimento alla metà di una annualità del compenso o stipendio complessivo - Interferenza con il potere riduttivo della responsabilità affidato al giudice contabile, in contrasto con i principi dell'ordinamento - Illegittimità costituzionale.**

- Legge Provincia di Bolzano riapprovata il 3 febbraio 2000, art. 4, comma 1.
- Costituzione, art. 103, secondo comma.

**Provincia di Bolzano - Amministratori e personale - Responsabilità amministrativa - Disciplina - Risarcimento dei danni cagionati a terzi - Diretta assunzione da parte della Provincia o degli enti provinciali - Ricorso in via principale - Lamentato contrasto con i principi dell'ordinamento - Non fondatezza della questione.**

- Legge Provincia di Bolzano riapprovata il 3 febbraio 2000, art. 3, commi 1, 2 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 103 e 97; statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 8.

**Provincia di Bolzano - Amministratori e personale - Responsabilità amministrativa - Disciplina - Estensione delle disposizioni di legge agli estranei che esercitano funzioni istituzionali o partecipano allo svolgimento di funzioni istituzionali - Ricorso in via principale - Lamentato contrasto con i principi dell'ordinamento - Non fondatezza della questione.**

- Legge Provincia di Bolzano riapprovata il 3 febbraio 2000, art. 7.
- Costituzione, artt. 3, 103 e 97; statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 8.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata il 3 febbraio 2000, recante «Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della provincia e degli enti provinciali», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 febbraio 2000, depositato in cancelleria il 2 marzo 2000 ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2000.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2001 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso 19-22 febbraio 2000 (r. ric. n. 7 del 2000), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano recante «Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della provincia e degli enti provinciali», rinviata dal Governo e riapprovata, nella seduta del 3 febbraio 2000, a maggioranza assoluta dal consiglio provinciale, con modifiche — si osserva nel ricorso — solo parzialmente rispondenti alle motivazioni del rinvio. Il provvedimento legislativo è impugnato nella sua globalità per il fatto che esso detta una disciplina congiunta della responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della provincia e degli enti provinciali, in materia, cioè, asseritamente estranea alla competenza legislativa della provincia. Detta disciplina, per di più, si porrebbe in contrasto con la normativa statale vigente in materia e con i suoi principî fondamentali e generali, interferendo con l'ordinamento della giurisdizione contabile e violando i principî di ragionevolezza e buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

Sono, poi, censurate singole previsioni dell'articolato. In particolare, il ricorrente impugna l'art. 2, comma 3, della legge, che contiene una tipizzazione dei casi di colpa grave, tipizzazione che, ancorché attenuata, come si rileva nel ricorso, in sede di riapprovazione attraverso la introduzione della locuzione «in particolare», che renderebbe tale tipizzazione esemplificativa e non esaustiva, impingerebbe, tuttavia, nelle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti di cui all'art. 103, secondo comma, della Costituzione.

Oggetto di impugnativa è, altresì, l'art. 3, in materia di risarcimento dei danni subiti dai terzi e di pagamento delle sanzioni amministrative, che prevede la diretta assunzione da parte dell'amministrazione del risarcimento nonché del pagamento delle sanzioni amministrative irrogate a carico degli amministratori e del personale di cui si tratta, sia pure facendo salva l'azione di rivalsa.

Tale disposizione sarebbe in contrasto con il principio della responsabilità solidale e con quello del carattere personale della responsabilità amministrativa, la quale sarebbe funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione, essendo finalizzata a garantire che i comportamenti dei pubblici agenti siano improntati alla massima diligenza, efficienza ed efficacia.

Il ricorrente censura ancora l'art. 4, che limita il risarcimento dei danni arrecati al pubblico dipendente, prevedendo la corresponsione di una somma rapportata al compenso o allo stipendio «non superiore alla metà di un'annualità del compenso o stipendio complessivo al netto delle trattenute previste per legge, percepito al tempo in cui l'azione di responsabilità è proposta», anziché al danno effettivamente cagionato, così violando, si afferma nel ricorso, i principî fondamentali delle leggi di contabilità generale dello Stato, che disciplinano la quantificazione dell'addebito, ed operando una sorta di «forfezzazione» preventiva e generalizzata di quella «riduzione» che l'ordinamento riserva al potere della Corte dei conti.

Infine, è impugnato l'art. 7, che estende le disposizioni della legge di cui si tratta alle persone estranee che esercitano funzioni istituzionali in seno ad organismi collegiali o partecipano allo svolgimento di funzioni istituzionali.

2. — Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, sollevando anzitutto eccezione di inammissibilità del ricorso per quanto riguarda la impugnativa dell'intero testo legislativo, con riferimento sia alla mancata censura delle specifiche disposizioni in esso contenute, sia alla genericità dei rilievi. Nel merito, sarebbero, comunque, infondate le censure rivolte alla legge nella sua globalità, costituendo la stessa espressione della competenza legislativa della provincia in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del relativo personale, nella quale è ricompresa la disciplina dello *status* giuridico ed economico del personale stesso. Né avrebbe pregio il rilievo relativo al presunto contrasto con l'art. 103, secondo comma, della Costituzione, non incidendo la disciplina legislativa provinciale di cui si tratta sulla giurisdizione della Corte dei conti, avuto riguardo al carattere sostanziale della disciplina stessa. Del pari infondata sarebbe la censura relativa ad un preteso contrasto con i principî di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, del resto, affermato in modo apodittico nel ricorso.

Quanto alle censure relative alle singole disposizioni, la provincia conclude per la infondatezza delle stesse. In particolare l'art. 2, comma 3, nel definire talune ipotesi di colpa grave, avrebbe carattere meramente esemplificativo, e, pertanto, non limiterebbe le valutazioni e la discrezionalità interpretativa della Corte dei conti, inoltre sarebbe stata fatta salva l'azione di rivalsa e il principio di responsabilità solidale dell'ente pubblico e del proprio amministratore o dipendente e l'azione disciplinare; l'art. 4 avrebbe posto un limite alla sola responsabilità amministrativa del dipendente nei confronti dell'amministrazione e non alla responsabilità civile verso i terzi; la irragionevolezza sarebbe smentita dalla analoga disciplina dell'art. 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in ordine alla responsabilità civile dei magistrati.

*Considerato in diritto*

1. — Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte in via principale all'esame della Corte con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri riguardano:

la legge della Provincia autonoma di Bolzano recante «Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della provincia e degli enti provinciali», già rinviata dal Governo e riapprovata a maggioranza assoluta dal consiglio provinciale nella seduta del 3 febbraio 2000, nel suo complesso, sotto il profilo che, nel fissare una disciplina congiunta della responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della provincia e degli enti provinciali, e nel dettare norme in materia estranea alla competenza legislativa della provincia stessa, si porrebbe in contrasto con la normativa statale vigente in materia, e con i principi fondamentali e generali di essa, interferendo con l'ordinamento della giurisdizione contabile e violando i principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione;

l'art. 2, comma 3, della predetta legge, che, nel tipizzare i casi di colpa grave, interferirebbe con le attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti di cui all'art. 103, secondo comma, della Costituzione;

l'art. 3 della stessa legge, che, nel prevedere, in materia di risarcimento dei danni subiti dai terzi e di pagamento delle sanzioni amministrative, la diretta assunzione da parte dell'amministrazione del risarcimento, nonché del pagamento di dette sanzioni, irrogate a carico degli amministratori e dipendenti della provincia e degli enti provinciali, sia pure facendo salva l'azione di rivalsa, si porrebbe in contrasto con il principio della responsabilità solidale e con quello del carattere personale della responsabilità amministrativa, finalizzata a garantire che i comportamenti dei pubblici agenti siano improntati alla massima diligenza, efficienza ed efficacia;

l'art. 4 della predetta legge, nella parte in cui (comma 1), nel limitare il risarcimento dei danni arrecati dal pubblico dipendente, prevedendo la corresponsione di una somma rapportata al compenso o allo stipendio anziché al danno effettivamente cagionato, violerebbe nei loro principi fondamentali le leggi di contabilità generale dello Stato che disciplinano la quantificazione dell'addebito, ed opererebbe una sorta di «forfetizzazione» preventiva e generalizzata di quella «riduzione» che l'ordinamento riserva al potere della Corte dei conti, interferendo ancora una volta con le attribuzioni giurisdizionali di questa;

l'art. 7, che estendendo le disposizioni della legge in questione anche alle persone estranee che esercitano funzioni istituzionali in seno ad organismi collegiali o partecipano allo svolgimento di funzioni istituzionali, si esporrebbe alle stesse censure sopra riferite.

2. — In via preliminare, deve essere esaminata la eccezione di inammissibilità (sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano), relativa all'impugnativa dell'intero testo legislativo, con riferimento alla mancanza di censure specifiche delle singole disposizioni e alla genericità dei rilievi.

L'eccezione è priva di fondamento per quanto riguarda la censura della complessiva estraneità della materia della responsabilità amministrativa alla competenza legislativa della provincia. Infatti, la censura proposta con il ricorso, coinvolgendo la legittimità dell'intero testo normativo e contestando in radice il potere normativo della provincia sulla materia e, quindi, riferendosi a tutte le norme (a carattere omogeneo, appartenenti a specifico settore) contenute nella legge denunciata, deve ritenersi ammissibile.

Invece, i restanti profili generali possono essere presi in considerazione, in questa sede, solo in quanto ad essi corrispondano le specifiche contestazioni relative alle singole previsioni dell'articolato normativo impugnate nel ricorso.

3. — Passando all'esame del contenuto delle censure ritenute ammissibili, la prima censura (a carattere generale) è priva di fondamento.

In realtà la materia della responsabilità amministrativa (v. sentenza n. 112 del 1973) rientra nelle competenze della Provincia autonoma di Bolzano, dovendosi ritenere ricompresa nella previsione di «ordinamento degli uffici e del personale» (art. 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), tenuto conto della ampiezza — sul piano costituzionale — della nozione di «ordinamento degli uffici», quale risulta dall'art. 97, secondo comma, della Costituzione, da interpretarsi in correlazione con l'art. 28 della stessa Costituzione.

Del resto, la diretta connessione tra determinazione delle sfere di competenze e delle attribuzioni degli uffici e dei relativi funzionari o dipendenti addetti e corrispondente responsabilità ha portato il legislatore nazionale ad accentuare, soprattutto in epoca più recente, il nesso (vincolante anche per le Regioni come principio fondamentale e norme di riforma economico-sociale) tra organizzazione e responsabilità (d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4; in precedenza, v. legge 19 maggio 1976, n. 335, art. 32).

Quanto al profilo della disciplina unitaria della responsabilità amministrativa degli amministratori e dei dipendenti, deve ritenersi che rientra nella discrezionalità del legislatore configurare unitariamente la responsabilità ovvero diversificarla (v. sentenza n. 197 del 2000) in ordine a taluni ambiti o benefici, secondo la configurazione delle sfere di competenze e dell'ordinamento.

4. — La censura relativa all'art. 2, comma 3, è fondata in quanto la norma viene ad alterare il concetto di colpa grave, riducendo la portata della relativa responsabilità senza alcun riferimento al contenuto delle funzioni dei dipendenti ed amministratori e attribuzioni degli uffici. Infatti, può ritenersi ormai acquisito il principio dell'ordinamento, desumibile anche dalla collocazione dell'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, secondo cui la imputazione della responsabilità ha come limite minimo quella della colpa grave (prevista, in via generale, insieme all'imputazione per dolo).

In realtà, non è conforme ai principi dell'ordinamento, quale configurato nell'attuale sistema normativo, attenuare ulteriormente, in via generale, i casi di responsabilità per colpa grave.

Ciò nella specie si verifica, anche ad ammettere l'interpretazione che la norma denunciata abbia un valore esemplificativo, come potrebbe dedursi dalla espressione adoperata ("im Besonderen», «in particolare», con valore di segnatamente o specialmente), che, tuttavia, non esclude la tassatività degli elementi previsti per la imputazione nelle singole ipotesi. Infatti, in mancanza dei vari elementi limitativi introdotti dalla norma denunciata, quali la inescusabilità della negligenza o della incontrastabilità del fatto, la facile prevedibilità, la violazione di elementari regole di comportamento o la gravità del disinteresse, la disposizione denunciata preclude, nelle singole ipotesi considerate, la configurazione di responsabilità amministrativa per effetto di esclusione della colpa grave che viene ad assumere caratteristiche rigidamente più ristrette.

5. — Egualmente fondato è il profilo del ricorso relativo all'art. 3, limitatamente al comma 3, in quanto questo prevede la diretta assunzione, da parte degli «enti», del pagamento delle sanzioni amministrative per le violazioni afferenti la propria attività istituzionale, anche per le ipotesi in cui non sia prevista una responsabilità diretta o solidale dell'ente stesso. Infatti, nell'ambito delle sanzioni amministrative a carico dei dipendenti o amministratori non esiste una generale estensione della responsabilità o solidarietà degli «enti», a differenza della solidarietà per il risarcimento del danno a terzi, di modo che una tale assunzione di pagamento generalizzato si pone in contrasto con i principi dell'ordinamento, quando non preesista una previsione di responsabilità propria degli «enti» (diretta o solidale).

6. — Risulta fondato anche il motivo relativo all'art. 4, comma 1, in quanto anche il limite patrimoniale della responsabilità amministrativa per colpa grave, agganciato alla metà di una annualità (al netto) del compenso o stipendio complessivo, si risolve in un ulteriore contrasto con i principi dell'ordinamento. Infatti, nel sistema la attenuazione della responsabilità amministrativa, nei singoli casi, è rimessa al potere riduttivo sul *quantum* affidato al giudice, che può anche tenere conto delle capacità economiche del soggetto responsabile, oltre che del comportamento, al livello della responsabilità e del danno effettivamente cagionato. In contrasto con questi principi dell'ordinamento ed assolutamente irragionevole è, invece, una riduzione predeterminata ed automatica della responsabilità amministrativa per colpa grave, sotto il profilo quantitativo patrimoniale, attraverso l'aggancio, come limite massimo, alla metà dello stipendio annuo o del compenso (che può anche essere esiguo), senza che possa soccorrere una valutazione sul comportamento complessivo e sulle funzioni effettivamente svolte, nella produzione del danno, in occasione della prestazione che ha dato luogo alla responsabilità.

7. — Sulla base delle considerazioni già esposte, in ordine all'ambito della competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano, che comprende il potere di regolare la responsabilità amministrativa, risulta infondatezza delle censure proposte relativamente all'art. 3, sulla diretta assunzione da parte della provincia o degli

enti provinciali del risarcimento dei danni cagionati a terzi dai rispettivi amministratori e dal rispettivo personale (comma 1) — con relativa autorizzazione a concedere anticipazioni e a transigere le vertenze (comma 2), e con previsione della possibilità per la provincia, che ne sia richiesta dagli enti pubblici da essa dipendenti, di provvedere per conto degli stessi agli adempimenti amministrativi necessari ai fini descritti (comma 4) — e all'art. 7 della legge provinciale di cui si tratta, sulla estensione delle predette disposizioni a persone estranee che esercitano funzioni istituzionali in seno ad organismi collegiali o partecipano allo svolgimento di funzioni istituzionali. Giova aggiungere che dette «persone estranee», così come gli amministratori o i funzionari onorari, sono pur sempre soggetti che esercitano pubbliche funzioni, come tali ricadenti nell'ambito della responsabilità amministrativa. Detta responsabilità non richiede necessariamente l'esistenza di un rapporto d'impiego o la qualità di dipendente, ma il semplice inserimento nella organizzazione della pubblica amministrazione con lo svolgimento di funzioni proprie della stessa amministrazione (argomentando dagli artt. 28 e 97 della Costituzione).

In realtà l'esercizio di pubbliche funzioni di una pubblica amministrazione non deve necessariamente avvenire utilizzando esclusivamente dipendenti legati da rapporto d'impiego, non coincidendo con l'apparato burocratico degli uffici caratterizzato da rapporto di lavoro dipendente. Il legislatore può prevedere l'esercizio di dette funzioni da parte di soggetti con un rapporto sottostante anche meramente onorario o di mero servizio o di obbligo (v. ordinanza n. 157 del 2001): in questi casi il legislatore (anche quello regionale o provinciale competente per materia) può assoggettarli alla disciplina sostanziale della responsabilità amministrativa propria dei dipendenti.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 4, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano recante «Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della provincia e degli enti provinciali», riapprovata nella seduta del 3 febbraio 2000;*

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della medesima legge provinciale, nella parte in cui prevede che gli enti di cui all'art. 1 provvedano al pagamento delle sanzioni amministrative anche in mancanza di responsabilità diretta o solidale con gli amministratori o i dipendenti;*

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intera predetta legge provinciale e dell'art. 3, commi 1, 2 e 4, e dell'art. 7, della medesima legge provinciale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 103, e 97 della Costituzione e all'art. 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

## N. 341

*Sentenza 8 - 24 ottobre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Giudizio per conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione.

**Credito e risparmio - Enti di credito regionali - Fondazioni bancarie - Fase transitoria - Competenza generale di vigilanza sulle fondazioni attribuita al Ministero del tesoro - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Prospettato contrasto con le attribuzioni in materia assegnate alla Regione - Possibilità di un'interpretazione adeguatrice delle norme - Salvezza delle competenze regionali - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.**

- D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, art. 10, comma 1, in connessione con l'art. 10, comma 3, con l'art. 11, commi 1, 7, 3, 9, e con l'art. 25, comma 3.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 5, numero 3, e 16, primo comma; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234.

**Regione Trentino-Alto Adige - Credito e risparmio - Fondazioni bancarie - Fase transitoria - Modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano, adottate con deliberazione regionale - Ricorso statale per conflitto di attribuzione - Non spettanza allo Stato del potere in questione - Rigetto del ricorso.**

- Deliberazione della giunta regionale del Trentino-Alto Adige, n. 688 del 22 maggio 2000.
- D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, art. 10, comma 1.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige, notificato il 1° luglio 1999, depositato in cancelleria il 7 successivo ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1999 e nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione della giunta regionale del Trentino-Alto Adige n. 688 del 22 maggio 2000, recante «Modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 10 agosto 2000, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 37 del registro conflitti 2000.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e della Regione Trentino-Alto Adige; Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2001 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Trentino-Alto Adige e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

I. — La Regione Trentino-Alto Adige, con ricorso notificato il 1° luglio 1999 e depositato il 7 luglio 1999, ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma del-

l'art. 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 461), in connessione con l'art. 10, comma 3, con l'art. 11, commi 1, 7, 8, 9, e con l'art. 25, comma 3, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui statuiscono la competenza statale, nella specie del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'esercizio dei poteri di vigilanza sugli enti di credito regionali, ivi comprese le fondazioni bancarie.

Tali poteri di vigilanza — secondo l'assunto della ricorrente — spetterebbero, di contro, alla Regione stessa in forza degli artt. 5, numero 3, e 16, primo comma, dello statuto speciale, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, in quanto tale disposizione assegna al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di vigilanza sulle fondazioni, senza fare salvi i poteri costituzionalmente garantiti della Regione Trentino-Alto Adige.

La ricorrente Regione muove dal presupposto che le fondazioni conservino, almeno fino a quando mantengono la partecipazione di controllo nella società bancaria conferitaria, la natura di enti creditizi, in quanto «attratti» nell'orbita di questi ultimi, come, d'altro canto, affermato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 163 del 1995). Precisa, inoltre, che trattasi di vigilanza tipicamente amministrativa esercitata sulla fondazione titolare del pacchetto azionario di controllo della società bancaria conferitaria, del tutto diversa dalla vigilanza sull'attività bancaria di cui all'art. 51 e ss. del testo unico, spettante alla Banca d'Italia;

i poteri connessi alla vigilanza, i cui atti sono stati elencati nel decreto legislativo impugnato, si concretizzerebbero, in sostanza, in provvedimenti riguardanti gli enti e le aziende di credito; essi, in base alle norme di attuazione di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 234 del 1977, appartengono alla competenza propria della Regione ricorrente quando si tratti di aziende di credito regionali, nel senso precisato dalle stesse norme di attuazione.

In particolare, sottolinea la Regione ricorrente, l'elencazione dell'art. 3 delle norme di attuazione è meramente esemplificativa di una competenza estesa a tutti i provvedimenti relativi agli istituti di credito in cui può estrinsecarsi la «vigilanza amministrativa» sull'ente.

2. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza del ricorso.

In particolare, l'autorità resistente sottolinea che il decreto legislativo n. 153 del 1999 ha dettato una nuova disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti e, diversamente dal sistema di cui al decreto legislativo n. 356 del 1990, non ha più assegnato alle fondazioni il compito di amministrare le partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie. Esse potrebbero perseguire esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, con espresso divieto dell'esercizio delle funzioni creditizie ed esclusione di qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretta o indiretta, ad altri enti con fini di lucro od a favore di imprese di qualsiasi natura.

L'attuale configurazione istituzionale delle fondazioni allontanerebbe tali soggetti dall'originaria matrice creditizia.

L'Avvocatura generale dello Stato rileva ancora la inconsistenza dell'assunto della Regione ricorrente, secondo cui i poteri di vigilanza sulle fondazioni affidati al Ministero del tesoro coinciderebbero con i tipici provvedimenti riguardanti gli enti e le aziende di credito, soggetti alla competenza regionale nel caso di aziende di credito regionali; tuttavia, quando anche sussistesse un'analogia tra le due sfere di attribuzione, queste insistono su oggetti ontologicamente diversi, in guisa che la disciplina statale giammai potrebbe ledere le competenze regionali.

Sottolinea, infine, l'Avvocatura resistente che i poteri di vigilanza attribuiti al Ministero del tesoro sarebbero stati configurati dal legislatore con riferimento all'istituenda autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo secondo del libro I del codice civile.

In sostanza, il nuovo assetto normativo darebbe una diversa configurazione giuridica alle fondazioni — che le sottrarrebbe dalla sfera di attrazione delle aziende di credito — rompendo il vincolo genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie. Si appaleserebbe, pertanto, inconferente, osserva ancora l'Avvocatura resistente, il richiamo alla giurisprudenza costituzionale, che aveva riconosciuto una «*vis*» attrattiva alle aziende di credito nei confronti delle fondazioni, atteso che tale descrizione era stata ispirata da una diversa regolamentazione (d.lgs. n. 356 del 1990).

3. — In prossimità della data fissata per la pubblica udienza, la Regione Trentino-Alto Adige ha depositato una memoria, con cui confuta la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato tendente a dimostrare l'eliminazione, in virtù delle innovazioni apportate dal decreto legislativo n. 153 del 1999, del vincolo genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie, ravvisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 163 del 1995.

In particolare nella memoria si sottolinea come la titolarità di una partecipazione di controllo in una s.p.a. implichi «naturaliter» il potere di amministrare la partecipazione stessa. D'altro canto, il decreto legislativo n. 153 del 1999 non ha eliminato il potere delle fondazioni di amministrare le proprie partecipazioni di controllo nelle società conferitarie, ancorché l'art. 30 dello stesso decreto abbia abrogato l'art. 12 del decreto legislativo n. 356 del 1990. L'abrogazione si sarebbe, infatti, resa necessaria al solo fine di evitare sovrapposizioni di disciplina, atteso che il contenuto degli statuti è regolato dallo stesso d.lgs. n. 153 del 1999 (artt. 2, 3 e 4).

Ulteriore argomento a sostegno della persistenza di un vincolo genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie è ravvisato dalla Regione ricorrente dal fatto che le fondazioni continuano ad essere possibili titolari delle quote di partecipazione del capitale della Banca d'Italia, qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dalla legge [legge n. 461 del 1998, art. 2, lettera *m*].

La Regione rileva, infine, che proprio il persistente collegamento fra le fondazioni e le società bancarie giustificerebbe la competenza del Ministero del tesoro, giacché, qualora si ritenesse reciso tale collegamento ancor meno si legittimerebbe la competenza statale in luogo di quella della Regione o della Provincia autonoma di Trento.

4. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 10 agosto 2000 e depositato il 12 dello stesso mese, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, chiedendo l'annullamento della deliberazione della giunta regionale del 22 maggio 2000, n. 688 (comunicata dalla giunta al Ministero del tesoro con nota 15 giugno 2000), recante: «Modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano», per contrasto con l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Espongono, in fatto, l'autorità ricorrente che la Regione Trentino-Alto Adige, in palese contrasto con la disposizione sopra richiamata, ha in un primo momento inviato una richiesta di parere al Ministero del tesoro, ai sensi delle norme di attuazione (art. 3 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234), al fine di poter provvedere all'approvazione dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. Successivamente, dopo il rifiuto del Ministero stesso ad esprimere il parere richiesto e dopo l'invito da questi rivolto alla fondazione medesima ad inviare il proprio statuto per la prevista approvazione, la stessa Regione ha provveduto ad approvare il nuovo statuto della richiamata fondazione.

La Regione avrebbe fondato tale suo potere sulla considerazione che i poteri di approvazione degli statuti, affidati in via generale al Ministero del tesoro dal decreto legislativo n. 153 del 1999, integrerebbero i tipici provvedimenti riguardanti enti o aziende di credito che lo statuto di autonomia affida alla competenza della Regione stessa (art. 3 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234).

La stessa Regione, infatti, avrebbe ritenuto che tale competenza possa estendersi anche alla fondazione di cui trattasi, possedendo questa ancora una partecipazione di controllo sulla società bancaria conferitaria che legittimerebbe la sussistenza dei citati poteri regionali.

A supporto di tale convincimento riporta la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 163 del 1995) che aveva riconosciuto la competenza della Regione all'approvazione delle modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, in virtù di una «attrazione» di quest'ultima nell'orbita dell'ente creditizio.

Senonché, osserva l'autorità ricorrente, anche nel previgente ordinamento la giurisprudenza costituzionale non avrebbe ritenuto sufficiente a determinare il nesso di funzionalità, che giustificava l'effetto di attrazione, la semplice titolarità della partecipazione di controllo se ad essa non si accompagnava l'attività di amministrare la partecipazione della società conferitaria.

Viceversa, la nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 153 del 1999, a differenza del decreto legislativo n. 356 del 1990, non assegnerebbe più alle fondazioni il compito di amministrare le partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, detenibili, peraltro, solo in via transitoria.

Ed invero, osserva il ricorrente, a titolo esemplificativo, l'art. 30 del citato d.lgs. n. 153 del 1999 abroga espressamente l'art. 12 del d.lgs. n. 356 del 1990 e, per quanto concerne le partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie in essere alla data di entrata in vigore del ripetuto decreto legislativo, queste possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, per il periodo di quattro anni, per essere poi dimesse.

In conclusione, la nuova configurazione istituzionale data alle fondazioni dalla disciplina di cui al decreto legislativo n. 153 del 1999 non consentirebbe di ritenere tuttora esistente un vincolo genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie, come ritenuto dalla precedente giurisprudenza, cui si è fatto cenno.

Osserva, infine, l'autorità ricorrente che i caratteri assunti dalla vigilanza, che il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, ha voluto affidare al Ministero del tesoro, sarebbero stati concepiti con riferimento all'istituenda autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo secondo del libro primo del codice civile. Essa assumerebbe, infatti, i caratteri di una vigilanza tipicamente amministrativa ed è funzionale alla dismissione delle partecipazioni nelle società bancarie conferitarie ancora detenute dalle fondazioni, tenuto conto che tali fondazioni perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

5. — Si è costituita in giudizio la Regione Trentino-Alto Adige, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.

6. — Nell'imminenza della data fissata per la udienza pubblica, la Regione Trentino-Alto Adige ha depositato una memoria, in cui ribadisce le proprie conclusioni con argomentazioni adesive a quelle formulate nella memoria depositata per il ricorso n. 22 del 1999.

### *Considerato in diritto*

1. — La questione di legittimità costituzionale, proposta in via principale dalla Regione Trentino-Alto Adige e sottoposta all'esame della Corte con un primo ricorso notificato il 1° luglio 1999 (r. ric. n. 22 del 1999), ha per oggetto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356 e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), in connessione con l'art. 10, comma 3, con l'art. 11, commi 1, 7, 8, 9, e con l'art. 25, comma 3, dello stesso decreto legislativo. La questione è sollevata sotto il profilo che la normativa denunciata assegna al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la vigilanza sulle fondazioni, nel periodo transitorio, «finché ciascuna fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo». È denunciato il contrasto con gli artt. 5, numero 3, e 16, primo comma, dello statuto speciale di cui al d.P.R. n. 670 del 1972, nonché con le norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, con violazione dei poteri costituzionalmente spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige.

2. — Il conflitto di attribuzione è proposto dallo Stato nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, con un successivo ricorso notificato il 10 agosto 2000, con cui viene impugnata la deliberazione della giunta regionale del 22 maggio 2000, n. 688 (comunicata dalla giunta al Ministero del tesoro con nota 15 giugno 2000), recante: «Modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano», per contrasto con l'art. 10, comma 1, del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, rivendicandone il relativo potere.

Il ricorso assume la spettanza allo Stato, a norma dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, del potere di adottare modifiche allo statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano e, conseguentemente, chiede l'annullamento della deliberazione della giunta regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 22 maggio 2000, n. 688, recante «Modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano» (r. confl. n. 37 del 2000).

3. — Stante la evidente connessione soggettiva ed oggettiva i due ricorsi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

Ambedue i ricorsi hanno come punto comune il profilo della spettanza del potere di vigilanza e di approvazione degli statuti degli enti di credito regionali, ivi comprese le «fondazioni bancarie», nel periodo transitorio fino alla entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile ed anche successivamente, finché ciascuna fondazione rimarrà titolare di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie o si troverà in situazioni considerate similari dal legislatore.

Durante questo periodo transitorio il potere di vigilanza (amministrativo) e di indirizzo è stato affidato, in via generale, al Ministero del tesoro dall'art. 10, comma 1, del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, con attribuzione specifica, tra l'altro, del potere di autorizzare le operazioni di trasformazione e fusione e di approvare, al fine di verificare il rispetto degli scopi fissati dalla stessa norma [art. 10, comma 3, lettere a) e c) in relazione al comma 2, del d.lgs. n. 153 del 1999], le modificazioni statutarie delle fondazioni anzidette.

L'anzidetto decreto legislativo attribuisce una competenza generale di vigilanza (amministrativa), al Ministero del tesoro, senza alcuna salvezza delle previsioni degli specifici poteri in precedenza riconosciuti alle Regioni a statuto speciale in ordine a taluni istituti di credito considerati di interesse regionale o locale. Tale interpretazione, del resto, è stata fatta propria dallo Stato e dallo stesso Ministero del tesoro, che hanno sostenuto l'applicabilità della disposizione anche rispetto ad una fondazione che abbia conferito un istituto di credito regionale del Trentino-Alto Adige (nella specie Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano).

4. — Preliminarmente, deve essere posto in rilievo che la nuova normativa degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, non può legittimamente avere l'effetto di eliminare le specifiche competenze statutariamente attribuite alla Regione Trentino-Alto Adige in relazione all'ordinamento degli enti creditizi a carattere regionale contemplati dall'art. 5, numero 3, dello statuto speciale. Nella competenza regionale rientrano una serie di provvedimenti riguardanti, secondo la specificazione contenuta dalle relative norme di attuazione [art. 3, primo comma, lettera *d*), del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale»], anche le approvazioni di modifiche statutarie di detti enti (v. sentenza n. 135 del 1984). La sottrazione di competenze, affidate alla Regione e fissate secondo la tipologia dei provvedimenti determinati dalle predette norme speciali, non poteva avvenire correttamente sul piano costituzionale, se non ricorrendo alla procedura particolare di modifica delle norme di attuazione dello statuto speciale.

Dette norme di attuazione sono dotate di forza prevalente su quella delle leggi ordinarie (sentenze n. 213 del 1998; n. 160 del 1985 e n. 151 del 1972).

Infatti le norme di attuazione dello statuto speciale si basano su un potere attribuito dalla norma costituzionale in via permanente e stabile (sentenza n. 212 del 1984; v. anche sentenza n. 160 del 1985), la cui competenza ha «carattere riservato e separato rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica» (sentenza n. 213 del 1998; n. 137 del 1998; n. 85 del 1990; n. 160 del 1985; n. 212 del 1984; n. 237 del 1983). Le predette norme di attuazione, pertanto, prevalgono, nell'ambito della loro competenza, sulle stesse leggi ordinarie, con possibilità, quindi, di derogarvi, negli anzidetti limiti (sentenza n. 213 del 1998; n. 212 del 1984; n. 151 del 1972).

Le norme di attuazione dello statuto regionale ad autonomia speciale sono destinate a contenere, tra l'altro, non solo disposizioni di vera e propria esecuzione o integrative *secundum legem*, non essendo escluso un «contenuto *praeter legem* nel senso di integrare le norme statutarie, anche aggiungendo ad esse qualche cosa che le medesime non contenevano», con il «limite della corrispondenza alle norme e alla finalità di attuazione dello statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale» (sentenza n. 212 del 1984; n. 20 del 1956).

5. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige è infondata. Le disposizioni denunciate, in quanto non contengono nella loro formulazione letterale alcuna disposizione espressa circa l'applicabilità anche alla Regione Trentino-Alto Adige, [per quanto riguarda le ipotesi contemplate dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale], possono essere interpretate — conformemente a Costituzione — nel senso che rimane salvo l'esercizio degli specifici poteri regionali (e provinciali) previsti dallo statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

In altri termini prevale l'interpretazione, secondo cui, l'anzidetta legge ordinaria (decreto legislativo e relativa legge di delega) non abbia toccato (per mancanza di forza abrogatrice) le norme costituzionali statutarie e le relative norme di attuazione dello statuto speciale, con la conseguenza che devono considerarsi immutate le attribuzioni previste dalle norme di attuazione dello statuto speciale a favore della stessa Regione.

Giova chiarire, a questo riguardo, che non tutte le competenze di vigilanza sulle predette fondazioni (fondazioni di origine bancaria o c.d. fondazioni bancarie) affidate in via transitoria al Ministero del tesoro sono soggette alla predetta interpretazione adeguatrice, poiché questa riguarda solo quelle competenze incompatibili con i poteri (provvedimentali o partecipativi) specificamente attribuiti alla Regione Trentino-Alto Adige dallo statuto speciale e relative norme di attuazione in ordine agli enti di credito di interesse regionale. Allo stesso modo non risultano precluse in via assoluta funzioni statali di coordinamento e di indirizzo, purché esercitate secondo le procedure ed entro i limiti previsti per i rapporti tra Stato e Regione ad autonomia speciale.

In conclusione l'asserito contrasto costituzionale può essere superato, a questo riguardo, con una interpretazione adeguatrice conforme a Costituzione.

6. — Quanto al conflitto di attribuzione, l'anzidetta interpretazione conforme a Costituzione non esime dalla verifica se la previsione dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione comprenda anche le fondazioni conferenti di enti creditizi regionali e, nel periodo transitorio, connesse (al sistema bancario) per origine e titolarità di partecipazioni rilevanti in detti enti creditizi.

Nel periodo transitorio delle operazioni di ristrutturazione bancaria, fino a quando il Ministero del tesoro eserciterà i poteri di vigilanza sulle fondazioni (enti che hanno effettuato il conferimento di azienda bancaria ai sensi del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356), deve ritenersi che permanga la qualificazione di ente creditizio, in mancanza della quale non vi sarebbe alcuna giustificazione di attribuzione di poteri allo stesso Ministero del tesoro. Deve, pertanto, affermarsi la sussistenza di un vincolo genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie in presenza di partecipazione e degli altri presupposti previsti per l'esercizio in via generale della transitoria vigilanza sulle anzidette fondazioni.

In realtà la perdita di tale qualificazione è destinata a verificarsi solo al compimento della trasformazione sia con la dismissione della partecipazione rilevante nella società bancaria conferitaria e delle altre partecipazioni non più consentite, sia con l'adeguamento degli statuti e la relativa approvazione. Le fondazioni anzidette, prima di tale momento, non assumono la natura di persone giuridiche private senza fini di lucro e gli inseparabili scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico sono rimessi alla previsione degli stessi statuti (argomentando dal combinato disposto degli artt. 2 e 28, comma 2, del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153).

D'altro canto, le modifiche statutarie devono essere operate mediante l'applicazione delle regole proprie della natura dell'ente in base alle funzioni e agli scopi previsti dallo statuto in vigore prima delle stesse modifiche e quindi con l'esercizio delle competenze della Regione Trentino-Alto Adige attualmente previste per gli istituti di credito a carattere regionale. Ed anzi, dopo le modifiche statutarie si porrà il problema del coordinamento con il nuovo regime delle persone giuridiche private e delle trasformate istituzioni pubbliche di assistenza in associazioni e fondazioni con personalità di diritto privato senza fine di lucro, anche in relazione agli scopi ed ai settori di attività previsti per la fondazione (ex bancaria) e alle materie di competenza (esclusiva o concorrente) regionale (o provinciale).

Sono, infatti, destinati ad assumere particolare rilevanza nel regime civilistico e statutario delle predette fondazioni sia gli scopi non lucrativi, di utilità sociale e promozione dello sviluppo, sia l'attività che concretamente sarà svolta secondo le previsioni statutarie, in settori considerati rilevanti dal legislatore. In tale modo si tende a rivitalizzare le originarie finalità di «beneficenza» e di «carità» aggiornate con profili attuali di assistenza e solidarietà nei più svariati settori di sviluppo scientifico, culturale, ambientale, sanitario ed anche economico. Di modo che sarà innegabile un collegamento con il territorio e con i profili che potranno interagire con le competenze regionali.

7. — Ulteriore conferma della attuale non completa definitiva separazione dal settore bancario-creditizio delle fondazioni anzidette può rinvenirsi nella previsione della possibilità di partecipazione al capitale della Banca d'Italia (art. 27 del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153) e nella *ratio* delle incompatibilità previste per le funzioni di consigliere di amministrazione nella società bancaria conferitaria (art. 4, comma 3, e art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 153 del 1999, con operatività non oltre la data di adozione del nuovo statuto).

8. — Sulla base delle predette considerazioni risulta la infondatezza del ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dallo Stato contro la Regione Trentino-Alto Adige, in quanto nella fase transitoria e nell'attuale configurazione delle fondazioni c.d. bancarie devono considerarsi immutati ed utilizzabili i poteri della Regione anzidetta di approvazione dello statuto previsti per gli enti creditizi a carattere regionale. Infatti in detta fase l'approvazione (e le modifiche) dei predetti statuti deve avvenire secondo le previsioni delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale (d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234) e quindi con provvedimento regionale, sentito il Ministero del tesoro. Nella specie considerata era stato dalla Regione richiesto al Ministero del tesoro il parere, cui era seguito un rifiuto rivendicando il Ministero il potere di approvazione.

Pertanto, il ricorso per conflitto di attribuzione non può essere accolto, e deve dichiararsi che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, approvare le modifiche statutarie della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), in connessione con l'art. 10, comma 3, con l'art. 11, commi 1, 7, 8, 9, e con l'art. 25, comma 3, dello stesso decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 5, numero 3, e 16, primo comma, dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1992, n. 670) e al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale», con il ricorso della Regione Trentino-Alto Adige indicato in epigrafe;*

*Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia e delle finanze, approvare le modifiche statutarie della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C11086

N. 342

*Sentenza 8 - 24 ottobre 2001*

Giudizio per conflitto di attribuzioni fra Stato e Regione.

**Credito e risparmio - Enti di credito - Fondazioni bancarie - Adozione di modifiche statutarie della Fondazione Banco di Sicilia - Rivendicazione da parte dell'autorità centrale dello Stato - Ricorso della Regione Siciliana per conflitto di attribuzione - Mancanza della intesa con il presidente della stessa Regione - Accoglimento del ricorso regionale - Annullamento dell'atto statale impugnato.**

- Nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 2000.
- Statuto Regione Siciliana, art. 17, lettera e); d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, art. 4.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Massimo VARI;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPII MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Direttore generale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 2000, prot. n. 306633, concernente «Legge 23 dicembre 1998, n. 461. Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Atto di indirizzo 5 agosto 1999. Modifiche statutarie della Fondazione Banco di Sicilia», promosso con ricorso della regione siciliana, notificato il 27 luglio 2000, depositato in cancelleria il 3 agosto 2000 ed iscritto al n. 34 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;  
Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2001 il giudice relatore Riccardo Chieppa;  
Uditi gli avvocati Giovanni Carapezza Figlia e Giovanni Lo Bue per la regione siciliana e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — La regione siciliana, con ricorso notificato il 27 luglio 2000 e depositato il 3 agosto 2000, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — dipartimento del tesoro — Direzione IV, prot. n. 306633 del 31 maggio 2000, avente ad oggetto «legge 23 dicembre 1998, n. 461. Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Atto di indirizzo 5 agosto 1999. Modifiche statutarie della fondazione Banco di Sicilia».

Premette la regione ricorrente che il Presidente della regione, preso atto del procedimento approvativo dello statuto della fondazione Banco di Sicilia da parte del Ministero del tesoro, ha espresso «l'intendimento della regione siciliana di avvalersi delle previsioni dell'art. 4 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133».

L'autorità statale, di contro, ha respinto tale richiesta in considerazione della circostanza che la Fondazione in questione non può essere più ricompresa tra gli enti bancari, né può trovare applicazione la richiamata sentenza della Corte costituzionale (sentenza n. 163 del 1995), giacché la Fondazione stessa non detiene più alcuna partecipazione di controllo nella società conferitaria e, quindi, ha definitivamente perso l'originaria caratterizzazione bancaria.

La regione ricorrente assume, con un unico ed articolato motivo, la violazione di norme statutarie, in particolare gli artt. 17, lettera e) e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della regione siciliana), nonché dell'art. 4 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 (Norme di attuazione dello statuto siciliano in materia di credito e risparmio), che integra il parametro di costituzionalità in qualità di norma interposta.

Assume, in sostanza, la regione ricorrente, che le norme statutarie e, in particolare, il citato art. 4 delle norme di attuazione, operano una precisa attribuzione di competenza regionale in materia di credito e risparmio.

A differenza di quanto affermato nella nota impugnata, anche alla luce del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356 e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461) gli enti di credito e, in particolare, la Fondazione Banco di Sicilia, fino a quando mantengono una partecipazione di controllo nella società bancaria conferitaria, conservano la natura di enti creditizi. In proposito viene richiamata la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 163 del 1995).

Peraltro, aggiunge la ricorrente, la norma attributiva di tale competenza all'Autorità centrale non può ritenersi prevalente sulle puntuali disposizioni di attuazione dello statuto, le quali, come ha avuto modo di affermare la stessa Corte (sentenza n. 30 del 1959) si pongono ad un livello «diverso e superiore» rispetto alla legislazione ordinaria.

La ricorrente precisa, inoltre, che proprio la individuazione del Ministero del tesoro, quale Autorità di vigilanza, dimostra la permanenza, in capo agli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria (decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 recante «Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio»), di un pregnante carattere bancario.

Sottolinea, in proposito, che anche la semplice gestione delle partecipazioni non di controllo nelle società conferitarie può assumere rilievo, così come è possibile una potestà di controllo sulla società conferitaria anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 153 del 1999.

Evidenzia la ricorrente, che l'atto impugnato può costituire la base del conflitto, giacché esso costituisce manifestazione di volontà in ordine all'affermazione di una competenza statale ed alla correlata negazione di una competenza regionale, con la conseguente menomazione di attribuzioni costituzionalmente garantite, a nulla rilevando che non sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale in via principale della norma interessata (art. 10 del d.lgs. n. 153 del 1999), ben potendosi ritenere che fosse tuttora vigente il meccanismo di collaborazione costituito dall'intesa.

Conclude la regione siciliana, osservando che la nota impugnata esprime valutazioni discrezionali e, come tali, non idonee a salvaguardare la certezza dell'esercizio delle competenze proprie della Regione stessa.

2. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale conclude per la infondatezza del ricorso.

In particolare, si sottolinea, la norma di attuazione invocata dalla ricorrente (art. 4 del d.P.R. n. 1133 del 1952) non può trovare applicazione nel caso specifico, atteso che tale disposizione si riferisce esclusivamente ad enti di natura bancaria, caratteristica che la Fondazione Banco di Sicilia non ha più, come non detiene più la partecipazione di controllo nella società conferitaria.

Ed invero, assume l'Autorità resistente, il nuovo assetto normativo introdotto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461 e dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, definisce la natura giuridico-istituzionale e le specifiche finalità delle fondazioni *ex* bancarie, dando ad esse una configurazione che le sottrae dalla sfera di attrazione delle aziende di credito.

Aggiunge, infine, che la competenza dell'Autorità centrale risponde al fine di consentire la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle banche conferitarie. Infatti, una volta dismesso il controllo, le fondazioni saranno sottoposte alla vigilanza di una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al Titolo II del libro primo del codice civile.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il conflitto di attribuzione sollevato nei confronti dello Stato dalla regione siciliana riguarda la spettanza, o meno, allo Stato del potere di adottare modifiche statutarie della Fondazione Banco di Sicilia senza l'intesa con il Presidente della regione, e chiede, di conseguenza, l'annullamento della nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — Dipartimento del tesoro — Direzione IV — prot. n. 306633 del 31 maggio 2000, avente ad oggetto «Legge 23 dicembre 1998, n. 461. Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Atto di indirizzo 5 agosto 1999. Modifiche statutarie della Fondazione Banco di Sicilia».

Il conflitto deve essere risolto sulla base della interpretazione degli effetti degli artt. 10, comma 3, lettera *c*) e 11, comma 1, del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 in ordine alle preesistenti previsioni dello statuto di regione ad autonomia speciale e relative norme di attuazione in materia di credito e risparmio, ed in particolare risolvendo la questione se dette norme ordinarie possano avere effetti innovativi su divergenti disposizioni specifiche dello statuto regionale (legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 2) e relative norme di attuazione (art. 4 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 recante «Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio»).

2. — Il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla regione siciliana è fondato.

I problemi anzidetti sono stati già sostanzialmente affrontati da questa Corte con sentenza n. 341 del 2001, che ha escluso che la nuova normativa sugli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del predetto d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356 possa avere l'effetto di eliminare le competenze attribuite dallo statuto e dalle relative norme di attuazione di una regione a statuto speciale, in quanto dotate di forza prevalente su quella delle leggi ordinarie. Nel contempo l'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999 è stato interpretato nel senso (conforme a Costituzione) che rimane salvo l'esercizio dei poteri regionali previsti dallo statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Le stesse conclusioni devono essere accolte nella presente fattispecie in quanto, di fronte alla formulazione letterale delle citate disposizioni del d.lgs. n. 153 del 1999 senza alcun riferimento all'applicabilità anche alla regione siciliana, esiste una previsione statutaria circa la disciplina del credito e del risparmio di interesse regionale [art. 17, lettera *e*), dello statuto] con attribuzione in una norma di attuazione dello statuto, al Presidente della regione siciliana del potere di partecipare, mediante «intesa», nell'approvazione degli statuti degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale aventi la sede centrale in Sicilia (art. 4 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133).

3. — Nel contempo deve essere riconfermato, anche rispetto alla regione siciliana, che le fondazioni conferenti enti creditizi di interesse regionale continuano attualmente a rientrare nelle previsioni relative agli enti creditizi contenute nello statuto ad autonomia speciale e relative norme di attuazione.

Nel periodo transitorio delle operazioni di ristrutturazione bancaria, fino a quando il Ministero del tesoro eserciterà i poteri di vigilanza sulle fondazioni (enti che hanno effettuato il conferimento di azienda bancaria ai sensi del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356), deve ritenersi che sia rimasta la qualificazione di ente creditizio, in mancanza della quale non vi sarebbe alcuna giustificazione dell'attribuzione di poteri allo stesso Ministero del

tesoro. Va pertanto affermata la sussistenza di un vincolo genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie in presenza di una partecipazione e degli altri presupposti previsti per l'esercizio in via generale della transitoria vigilanza sulle anzidette fondazioni (sentenza n. 341 del 2001).

In realtà la perdita di tale qualificazione è destinata a verificarsi al compimento della trasformazione sia con la dismissione della partecipazione rilevante nella società bancaria conferitaria e delle altre partecipazioni non più consentite, sia con l'adeguamento degli statuti e loro relativa approvazione. Le fondazioni anzidette, prima di tale momento, non assumono la natura di persone giuridiche private senza fini di lucro con gli inseparabili scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico rimessi alla previsione degli stessi statuti (argomentando dal combinato disposto degli artt. 2 e 28, comma 2, del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153) (sentenza n. 341 del 2001).

D'altro canto le modifiche statutarie devono avvenire applicando le regole proprie della natura dell'ente in base alle funzioni ed agli scopi previsti dallo statuto in vigore prima delle stesse modifiche statutarie, e, quindi, con l'esercizio delle competenze della regione siciliana attualmente previste per gli istituti di credito di interesse regionale. Ed anzi, dopo le modifiche statutarie, si porrà il problema del coordinamento con il nuovo regime delle persone giuridiche private e delle trasformate istituzioni pubbliche di assistenza in associazioni e fondazioni con personalità di diritto privato senza fine di lucro, anche in relazione agli scopi ed ai settori di attività previsti per la fondazione (*ex* bancaria) ed alle materie di competenza (esclusiva o concorrente) regionale ed ai poteri regionali in ordine alle persone giuridiche private (d.lgs. 29 gennaio 1997, n. 26, recante «Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di persone giuridiche private») (*cf.* sentenza n. 341 del 2001).

4. — Ulteriore conferma della attuale non completa definitiva separazione dal settore bancario-creditizio delle fondazioni anzidette può rinvenirsi nella previsione della possibilità di partecipazione al capitale della Banca d'Italia (art. 27, del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153) e nella *ratio* delle incompatibilità previste per le funzioni di consigliere di amministrazione nella società bancaria conferitaria (art. 4, comma 3, e art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 153 del 1999, con operatività non oltre la data di adozione del nuovo statuto).

5. — Dall'accoglimento del ricorso per conflitto segue l'annullamento dell'atto impugnato, in quanto nega l'esercizio della partecipazione mediante «intesa» del Presidente della regione siciliana alla approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione Banco di Sicilia.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia e delle finanze, approvare, senza l'intesa con il Presidente della regione siciliana, le modifiche statutarie della Fondazione Banco di Sicilia; conseguentemente annulla la nota del Ministero del tesoro impugnata con il ricorso in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.

*Il Presidente:* VARI

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 343

*Ordinanza 8 - 24 ottobre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Corte dei conti - Giudizi in materia di pensioni - Pronunce in sede cautelare - Adozione nella composizione collegiale della Corte dei conti, anziché in quella monocratica (prevista per i giudizi in prima grado) - Prospettata irragionevolezza, con lesione del principio della precostituzione del giudice e del buon andamento della funzione - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 5, comma 1, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 97.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, ultima parte, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), promossi con ordinanze emesse il 25 ottobre 2000 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna e l'8 novembre 2000 (n. 3 ordinanze) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, rispettivamente iscritte ai nn. 52, 219, 220 e 242 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 5 e 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, con ordinanza del 25 ottobre 2000 (r.o. n. 52 del 2001), e la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, con tre ordinanze, di analogo contenuto, dell'8 novembre 2000, depositate rispettivamente il 2 gennaio 2001 (r.o. n. 219 del 2001), il 21 dicembre 2000 (r.o. n. 220 del 2001) e il 2 gennaio 2001 (r.o. n. 242 del 2001), nel corso di separati giudizi cautelari in materia di pensioni, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa) nella parte in cui prevede la competenza della Corte dei conti in composizione collegiale a provvedere per l'emanazione di provvedimenti cautelari nel giudizio pensionistico, nonostante la stessa disposizione istituisca la competenza a decidere il merito della controversia della stessa Corte dei conti in composizione monocratica, nella persona del magistrato designato, appartenente alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico;

che nella prima ordinanza (Corte dei conti sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna) i sospetti di illegittimità costituzionale della richiamata disposizione sono fondati sulla violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che in particolare, al fine di sottolineare l'anomalia del nuovo sistema, che devolve, da una parte, la competenza a decidere il merito ad un organo monocratico e, dall'altra, prevede la competenza a pronunciare sulla domanda cautelare in capo ad un organo collegiale, il giudice *a quo* assume quali parametri di riferimento gli altri modelli processuali desunti: *a*) dal processo civile in materia cautelare; *b*) dal procedimento relativo al sequestro conservativo *ante causam* nel processo contabile che si svolge davanti alla stessa Corte dei conti per l'accertamento di responsabilità per danno erariale; *c*) dal nuovo processo amministrativo in sede cautelare regolato dall'art. 3 della predetta legge n. 205 del 2000;

che nei primi due casi è competente ad emanare il provvedimento cautelare un organo giurisdizionale monocratico ed è fatta salva la facoltà di proporre reclamo davanti ad un organo collegiale;

che nel terzo caso sia la prima deliberazione, che la seconda, emessa in sede di appello, appartengono alla competenza di un organo collegiale;

che per il processo pensionistico, invece, non sono previste norme particolari, limitandosi il dettato di legge a sovrapporre la competenza collegiale in sede cautelare a quella monocratica in sede di merito;

che il giudice *a quo* atteso che i richiamati modelli processuali alternativi non potrebbero trovare applicazione, poiché incompatibili col processo in materia di pensioni, si pone il problema di ricostruire questa figura di processo cautelare, ritenendo, in specie, che la soluzione apparentemente più corretta sarebbe quella già proposta in alcuni precedenti della stessa Corte dei conti (sezione I centrale, ord. n. 68/A del 19 settembre 1995), secondo i quali le ordinanze di sospensione dell'atto impugnato pronunciate dalle sezioni giurisdizionali regionali possono essere oggetto di richiesta di riesame; ciò, si precisa, con l'intento di replicare in sede cautelare il doppio grado di giudizio previsto per la giurisdizione di merito;

che tuttavia, se questa affermazione fosse corretta - sempre secondo il giudice rimettente - si dovrebbe ammettere che il provvedimento cautelare pronunciato dall'organo collegiale competente in primo grado possa essere impugnato davanti ad una sezione d'appello, e che la decisione di questa, conclusiva del giudizio interinale ed anch'essa collegiale, possa essere posta nel nulla da una sentenza di merito contraria pronunciata dal giudice monocratico; la quale ultima, oltretutto, potrebbe a sua volta essere appellata con istanza cautelare di sospensione immediata dei suoi effetti;

che tale complessivo sistema sarebbe, a parere del rimettente, farraginoso, palesemente contrastante con gli obiettivi di semplificazione ed accelerazione processuale che la stessa legge n. 205 del 2000 intende perseguire ed, in definitiva, contrastante con i valori di buon andamento dell'azione amministrativa e con il parametro generale di ragionevolezza;

che qualora, poi, si ritenesse inapplicabile un rimedio di impugnazione dell'ordinanza cautelare nel silenzio normativo, il disegno legislativo non sfuggirebbe comunque alle censure di incostituzionalità, restando caratterizzato dall'anomala sovrapposizione della competenza collegiale a quella del giudice unico; il quale ultimo, oltretutto, sarebbe fatalmente in posizione di «sudditanza» rispetto alla decisione del collegio, con evidente squilibrio della tutela interinale e d'urgenza rispetto alla cognizione di merito;

che, invece, secondo la Corte dei conti, se fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma suindicata, sarebbe possibile, perdurando il silenzio del legislatore, applicare analogicamente gli artt. 669-*bis* e seguenti cod.proc.civ., adeguando così il processo cautelare in materia pensionistica sia al processo cautelare civile sia al processo cautelare previsto in materia di sequestro conservativo nel giudizio contabile, con immediati riflessi sul giudizio *a quo*;

che nelle altre tre successive ordinanze la questione di costituzionalità è stata sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione;

che in linea con quanto già osservato dalla prima ordinanza, la Corte dei conti denuncia l'irragionevolezza di una scelta che, in assenza di qualsivoglia giustificazione concreta o sistematica, valicherebbe i margini della discrezionalità legislativa: un sistema che ripartisce la competenza collegiale e quella monocratica nei termini descritti non avrebbe precedenti e sarebbe gravemente difforme rispetto ai modelli più vicini al giudizio pensionistico, il processo cautelare nel processo di responsabilità contabile ed il processo cautelare nel rito del lavoro, pure richiamato, quest'ultimo, nel giudizio della Corte dei conti in tema di pensioni;

che le tre ultime ordinanze segnalano, poi, che i sospetti di irragionevolezza della disciplina si accentuerebbero alla luce degli effetti che può determinare l'art. 9 della legge n. 205 del 2000, che affiderebbe al collegio chiamato a valutare la domanda cautelare il potere di decidere il merito della controversia con sentenza succintamente motivata, quando il ricorso appaia manifestamente fondato, o manifestamente infondato, irricevibile, inammissibile o improcedibile;

che secondo la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia, la trasformazione del rito avrebbe come effetto automatico anche la trasformazione dell'organo decidente; ciò comporterebbe la modificazione del giudice naturale precostituito per legge, dipendente non già da una chiara e verificabile scelta del legislatore, ma da circostanze occasionali e variabili, consistenti nel fatto che le parti abbiano posto il collegio in condizioni di provvedere nel merito e nella stessa determinazione facoltativa del collegio di decidere con sentenza, chiudendo la fase processuale; quest'evenienza, se da una parte sarebbe coerente con le finalità di accelerazione processuale perseguite dalla legge, dall'altra parte realizzerebbe — proprio a causa dell'anomalia di partenza che contraddistingue il processo cautelare — un arbitrario sovvertimento di competenze;

che ne seguirebbe, secondo la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia, la violazione dell'art. 25 della Costituzione;

che in tutti i giudizi è intervenuta, innanzi alla Corte, la Presidenza del Consiglio dei ministri, difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile e comunque manifestamente infondata, illustrandone le relative ragioni.

Considerato che, stante la identità dell'oggetto, i giudizi introdotti con le sopra indicate ordinanze vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che la norma denunciata, contenuta nell'art. 5, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, riguarda esclusivamente la composizione monocratica della Corte dei conti per giudicare «in primo grado» in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra, e la composizione collegiale della stessa Corte dei conti in ogni caso («sempre») di pronuncia «in sede cautelare»;

che pertanto la innovazione legislativa si riduce alla assegnazione della competenza a decidere i ricorsi pensionistici ad un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, con la qualificazione «in funzione di giudice unico», mentre si mantiene la composizione collegiale per la Corte dei conti in sede cautelare secondo la preesistente normativa;

che, di conseguenza, devono rimanere estranei alla questione sollevata tutti gli altri profili attinenti alla possibilità di richiesta di riesame o di impugnazione delle ordinanze cautelari e alle modalità di applicazione del rinvio operato dall'art. 9, comma 3, della legge n. 205 del 2000 per i giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia pensionistica in ordine alla determinazione del giudice (unico o in composizione collegiale) per le decisioni in forma semplificata, in quanto al di fuori del contenuto della norma denunciata, di cui il giudice rimettente doveva fare applicazione nella fase della rimessione;

che detti ultimi profili dovranno essere risolti, quando se ne presenterà la concreta applicazione, dall'organo giurisdizionale *a quo* sulla base dell'interpretazione del complesso delle norme processuali relative ai giudizi pensionistici avanti alla Corte dei conti;

che la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, è manifestamente infondata in quanto, da un canto, rientra nella discrezionalità del legislatore la valutazione della opportunità di differenziare in una determinata materia (nella specie pensionistica) la composizione dell'organo giurisdizionale (monocratico o collegiale) destinato a pronunciare in sede cautelare, o a giudicare sui ricorsi della stessa materia, con il generale limite della non palese arbitrarietà e irragionevolezza;

che tale limite, nella specie, non risulta violato attesa la *ratio* della norma denunciata di accelerare e semplificare la definizione dei ricorsi «in primo grado» (v. per riferimenti a misure di accelerazione dei processi sentenza n. 427 del 1999), mantenendo, invece, indistintamente, la composizione collegiale per le pronunce «in sede cautelare» sempre per la materia pensionistica, senza che sia compromessa la precostituzione del giudice, in quanto la determinazione della composizione dell'organo giudicante avviene sulla base di una regola generale fissata dalla legge con criteri obiettivi e predeterminati (monocratico per la decisione dei ricorsi in primo grado, collegiale per le pronunce «in sede cautelare»);

che, infatti, la precostituzione del giudice è rispettata tutte le volte che l'organo giudicante risulti istituito sulla base di criteri generali prefissati per legge (ordinanza n. 159 del 2000), essendo sufficiente che la legge determini criteri oggettivi e generali, capaci di costituire un *discrimen* della competenza o della giurisdizione di ogni giudice (ordinanza n. 176 del 1998; v. anche sentenza n. 419 del 1998, n. 217 del 1993 e n. 269 del 1992; ordinanza n. 257 del 1995);

che non esiste nel sistema di «indipendenza» di alcun organo giurisdizionale (degno di tale *status*) una posizione di sudditanza tra giudice monocratico e giudice collegiale (per riferimenti v. sentenza n. 272 del 1998), allo stesso modo come non esiste condizionamento della pronuncia cautelare sulla definizione del ricorso, se

non nel senso che la decisione di rigetto del ricorso in primo grado supera la fase cautelare, sovrapponendosi alla precedente pronuncia cautelare di sospensione ed eliminandone gli effetti, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti cautelari del giudice di secondo grado;

che è inappropriato il parametro di riferimento dell'art. 97 della Costituzione, poiché il principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, pur potendo interessare anche gli organi dell'amministrazione della giustizia per quanto attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione del suo esercizio o alla ripartizione delle competenze (ordinanze n. 490 e 30 del 2000; n. 11 del 1999; n. 272 del 1998; n. 189, n.103 e n. 7 del 1997; sentenze n. 122 del 1997; n. 281 del 1995 e n. 376 del 1993);

che ciò non esclude che anche la funzione giurisdizionale debba essere regolata da leggi che assicurino il buon andamento e l'imparzialità, in quanto connaturale all'esercizio di ogni giurisdizione, senza la quale non avrebbe significato la soggezione dei giudici solo alla legge (v. sentenza n. 387 del 1999), che deve essere conforme ai principi costituzionali, ivi compresi quelli contenuti negli articoli 3, 24, 25, primo comma, e nella Parte II, Titolo IV, della Costituzione;

che il legislatore nella sua discrezionalità può adottare norme processuali differenziate tra i diversi tipi di giurisdizioni e di riti procedimentali anche nell'ambito della stessa giurisdizione, non essendo tenuto, sul piano costituzionale, ad osservare una uniformità rispetto al processo civile o amministrativo, proprio per le ragioni che possono giustificare la pluralità di giurisdizioni, le diversità processuali e le differenze delle tipologie dei riti speciali (v. per l'autonomia e particolarità dei diversi sistemi processuali ordinanze n. 30 del 2000 e n. 359 del 1998; sentenza n. 53 del 1998; sulla rilevanza delle speciali esigenze dei singoli procedimenti, a proposito del diritto di difesa, purché non siano pregiudicati lo scopo e le funzioni, sentenza n. 119 del 1995 e n. 220 del 1994);

che, pertanto, tutti i profili denunciati, relativi agli artt. 3, 97 e 25 della Costituzione, sono manifestamente infondati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), sollevate, in riferimento rispettivamente agli artt. 3 e 97 della Costituzione e agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, e sezione giurisdizionale per la regione siciliana, con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 344

*Sentenza 8 - 24 ottobre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Regione Friuli-Venezia Giulia - Energia e risparmio energetico - Controlli degli impianti termici - Disciplina regionale - Controlli degli impianti di potenza inferiore ai 35 Kw mediante esame della documentazione (anziché con verifiche dirette sugli impianti) e senza oneri a carico dei proprietari degli impianti in regola - Contrasto con i principi della legislazione statale - Illegittimità costituzionale.**

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 4 ottobre 1999, art. 1, comma 5, terzo periodo.
- Costituzione, art. 117, secondo comma; statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 6, numero 3; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31, comma 3.

**Regione Friuli-Venezia Giulia - Controlli degli impianti termici - Disciplina regionale - Somme già riscosse da Comuni e Province in relazione ai controlli effettuati - Non imputabilità a carico degli utenti - Contrasto con i principi della legislazione dello Stato - Illegittimità costituzionale.**

- Legge Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 4 ottobre 1999, art. 1, comma 6.
- Costituzione, art. 23; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31, comma 3.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernando SANTOSUOSSO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, riapprovata il 4 ottobre 1999, recante «Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 ottobre 1999, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2001 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Mario Bertolissi per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 21 ottobre 1999 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 29 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 5 e 6, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, riapprovata a maggioranza assoluta nella seduta del 4 ottobre 1999, recante «Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici».

Premesso che in materia di controlli degli impianti termici l'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 assegnerebbe alla regione solo funzioni di coordinamento degli enti locali, e che la competenza legislativa della Regione in tale materia sarebbe di tipo concorrente, e quindi soggetta ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, il ricorrente ritiene che l'art. 1, comma 5, della legge regionale impugnata, là dove stabilisce che i controlli degli impianti termici con potenza inferiore ai 35 Kw possono essere effettuati esclu-

sivamente con la verifica del libretto di impianto termico e senza oneri a carico dei proprietari, sarebbe costituzionalmente illegittimo perché in contrasto con la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e con il d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, i quali, invece, stabiliscono che i controlli debbono essere effettuati da comuni e province tramite apposite apparecchiature e con oneri a carico degli utenti.

Del pari incostituzionale sarebbe il comma 6 del medesimo art. 1 della predetta legge regionale, nella parte in cui dispone che le somme eventualmente già percepite da comuni e province, relative all'«accatastamento» degli impianti con autocertificazione ovvero alle denunce previste dall'art. 11, comma 20, del d.P.R. n. 412 del 1993, non sono dovute. Tale disposizione violerebbe l'art. 31 della legge n. 10 del 1991 e l'art. 11, comma 18, del d.P.R. n. 412 del 1993, i quali stabiliscono che l'onere dei controlli è posto a carico degli utenti.

2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia, concludendo per l'infondatezza della questione.

Non sarebbe in primo luogo pertinente il richiamo all'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 112 del 1998, perché tale norma non si applicherebbe, per esplicita previsione (art. 10 del d.lgs. n. 112 del 1998), alle Regioni ad autonomia speciale.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa erariale, la Regione ritiene di avere una competenza primaria, e non concorrente, in materia di energia e risparmio energetico, trattandosi di materia che incide direttamente ed immediatamente su settori — urbanistica, agricoltura, industria, artigianato, lavori pubblici — affidati alla competenza esclusiva della Regione Friuli-Venezia Giulia dall'art. 4 dello statuto speciale.

In ogni caso, la disciplina dettata dalla delibera legislativa regionale non sarebbe in contrasto con l'interesse nazionale perseguito dalla legge n. 10 del 1991 e dal d.P.R. n. 412 del 1993, dovendosi ritenere consentito alle Regioni — ed in particolare a quelle ad autonomia differenziata — regolare aspetti procedurali ed organizzativi, nel rispetto degli obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili, anche in maniera diversa rispetto a norme statali non coesenziali all'interesse nazionale medesimo.

In questa prospettiva andrebbero scrutinate, ad avviso della Regione, le norme denunciate: la disciplina regionale delle procedure dei controlli e delle verifiche si limiterebbe ad introdurre strumenti di raccordo e di coordinamento che agevolerebbero il raggiungimento degli indicati obiettivi, senza sottrarre agli enti locali le competenze loro riconosciute dall'art. 31, comma 3, della legge n. 10 del 1991. Anche la definizione di modalità semplificate per l'espletamento delle verifiche a campione per impianti di minore potenza non sarebbe contraria con l'interesse nazionale, riguardando tali modalità semplificate aspetti marginali della disciplina di settore.

La Regione esclude che sia violata la normativa statale sui controlli: tale censura confonderebbe infatti le modalità tecniche con cui il responsabile dell'impianto (proprietario o terzo affidatario) deve effettuare le verifiche periodiche dell'impianto stesso, riportandone le risultanze su un libretto di impianto (art. 11, commi da 1 a 17, del d.P.R. n. 412 del 1993), con i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio dell'impianto, demandati all'ente locale senza la prescrizione di specifiche modalità, e quindi lasciate alla discrezionalità tecnica dell'ente (art. 11, commi da 18 a 20, del citato d.P.R.).

Vero è che l'art. 1, comma 5, della delibera legislativa oggetto dell'impugnativa, nell'escludere che gli oneri dei controlli effettuati dagli enti locali per taluni tipi di impianti di minore potenza debbano essere a carico degli utenti, deroga all'art. 31, comma 3, della legge n. 10 del 1991; ma — sostiene la Regione — la disciplina statale non risponderebbe ad esigenze di carattere unitario per l'intero territorio del Paese in vista del perseguimento delle finalità di rilievo nazionale inerenti al risparmio energetico, ma atterrebbe ad aspetti organizzativi e procedurali delle modalità di espletamento delle verifiche e dei controlli, quindi sarebbe derogabile nell'esplicazione della potestà legislativa regionale.

La censura rivolta all'art. 1, comma 6, muoverebbe da un'erronea interpretazione: la norma denunciata — osserva la Regione — si riferisce, non al rimborso degli oneri dei controlli attuati dagli enti locali (a norma dell'art. 11, comma 18, del d.P.R. n. 412 del 1993), ma alla percezione di somme pretese da taluni enti locali nei confronti dei proprietari che si sono avvalsi della facoltà di autocertificazione. In questo senso, la disposizione denunciata, coerentemente con la normativa statale, si limiterebbe ad affermare l'ovvio principio della inconfigurabilità di un obbligo di rimborso di oneri per controlli che non sono stati effettuati, in quanto appunto sostituiti dalla autocertificazione da parte del singolo proprietario.

3. — In prossimità dell'udienza, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria illustrativa.

La difesa della Regione dà atto che l'art. 16 della legge n. 10 del 1991 configura una potestà legislativa regionale di mera attuazione, ma osserva che le classi di fattispecie costitutive dell'ambito «energia» sarebbero suscettibili di interferire con altre materie di competenza regionale primaria *ex art. 4* dello statuto speciale.

In ogni caso — precisa la Regione — la potestà legislativa attuativa deve intendersi come capacità di adeguamento in concreto della normazione statale alle esigenze di funzionamento del sistema: e nella specie la delibera legislativa impugnata si sarebbe limitata a rimediare alle disfunzioni nell'applicazione della legge statale avutesi in sede locale. Difatti, come si ricava dai lavori preparatori, nel territorio regionale province ed enti locali avevano stabilito modalità diverse di controllo con oneri differenziati a carico degli utenti, giungendosi fino a richiedere (nella Provincia di Gorizia) il pagamento dell'imposta di bollo sull'atto di notorietà dell'utente.

La Regione ribadisce che la definizione di modalità semplificate per l'espletamento delle verifiche a campione per impianti di minore potenza non sarebbe lesiva dell'interesse nazionale, riguardando aspetti del tutto marginali. Sarebbe ragionevole e non contrastante con la normativa nazionale disporre che, ove sia stato già regolarmente compilato il libretto di impianto (in sede di controllo biennale degli impianti termici) e si tratti di impianti di minor potenza (sono quelli di potenza nominale inferiore ai 35 Kw), il controllo sia solo di tipo documentale.

Sotto il profilo dell'onerosità dei controlli, la Regione dà atto che la deliberazione legislativa regionale introduce (per gli impianti di minor potenza) una deroga all'onerosità per l'utenza; tuttavia, la disposizione statale derogata sarebbe di dettaglio e non risponderebbe ad esigenze di carattere unitario per l'intero territorio del Paese in vista del perseguimento delle finalità di rilievo nazionale inerenti al risparmio energetico. E ciò anche alla luce dell'art. 16 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, il quale stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell'art. 11 del d.P.R. n. 412 del 1993 «si applicano fino all'adozione dei provvedimenti di competenza delle Regioni», ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 112 del 1998.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato due disposizioni di una legge approvata in seconda deliberazione dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, contenente «Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici». La legge si propone di individuare «le procedure per i controlli e le verifiche di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10» (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia). Quest'ultima norma prevede, con riferimento agli impianti termici, e nel quadro della disciplina volta a contenere i consumi di energia, che «i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti».

La legge regionale prevede l'istituzione presso un ufficio regionale di un «tavolo di coordinamento» per l'attuazione omogenea delle procedure di controllo (art. 1, comma 2), nonché l'individuazione delle modalità di perseguimento delle finalità della legge attraverso apposite convenzioni tra le Province e i comuni con oltre quarantamila abitanti, le associazioni di categoria e le associazioni di tutela dei consumatori (art. 1, commi 3 e 4).

Il comma 5 dell'art. 1, dopo avere previsto che le procedure già avviate vengano uniformate alla nuova disciplina (primo periodo), e che le convenzioni previste individuino le tipologie e l'entità dei controlli a campione da effettuare (secondo periodo), stabilisce al terzo periodo che «i controlli sugli impianti termici con potenza nominale inferiore ai 35 kw possono essere effettuati esclusivamente mediante la verifica del libretto di impianto termico o di documentazione equivalente e senza oneri a carico dei proprietari degli impianti in regola». Quest'ultima è la prima delle disposizioni denunciate nel ricorso, in quanto contrastante, secondo il ricorrente, con la legge n. 10 del 1991 ed il d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), secondo cui i controlli dovrebbero essere effettuati tramite apposite apparecchiature e con oneri a carico degli utenti.

Il comma 6 dell'art. 1 — la seconda delle disposizioni censurate — stabilisce che «le somme eventualmente già percepite da comuni e Province, sia direttamente che indirettamente o attraverso soggetti in convenzione, relative all'accatastamento degli impianti con autocertificazione ovvero alle denunce previste dall'articolo 11, comma 20, del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, non sono dovute». Esso, a giudizio del ricorrente, contrasterebbe con l'art. 31 della legge n. 10 del 1991 e con l'art. 11, comma 18, del d.P.R. n. 412 del 1993, i quali stabilirebbero, invece, che l'onere dei controlli è posto a carico degli utenti.

2. — Il ricorso, riprendendo gli assunti espressi nell'atto di rinvio della legge seguito alla sua prima approvazione, afferma che «in materia di controlli degli impianti termici la competenza legislativa della Regione è di tipo concorrente», e che le disposizioni impugnate violerebbero i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, fra i quali dovrebbero annoverarsi quelli espressi nelle norme statali citate. Esse vengono pertanto censurate «per violazione dell'art. 117 della Costituzione».

In realtà, in materia di controllo sugli impianti termici la Regione è titolare di sola competenza legislativa di attuazione, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 6, n. 3, ultima parte, dello statuto speciale (a termini del quale la Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione, «nelle materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà»): secondo l'art. 16, comma 1, della legge n. 10 del 1991, infatti, le Regioni — tutte, si deve intendere, comprese quelle a statuto speciale, e salve le ulteriori specifiche previsioni dettate solo per le Province autonome di Trento e Bolzano dal comma 2 dello stesso art. 16 — «emanano, ai sensi dell'articolo 117, terzo (*recte*: secondo) comma, della Costituzione, norme per l'attuazione della presente legge».

Ciò è fondamentalmente riconosciuto dalla stessa Regione resistente; né — contrariamente a quanto sembra ritenere la Regione — vengono in rilievo, nella specie, altre competenze legislative della stessa, di tipo primario o concorrente, a nessuna delle quali è riconducibile la specifica materia dei controlli sugli impianti termici.

3. — Così corretta l'impostazione delle questioni sollevate con il ricorso, deve riconoscersene la fondatezza.

Nel dettare norme di attuazione della legge statale la Regione non può derogare alle statuizioni della medesima.

Contrasta invece con esse (senza che sia necessario esaminare se e in che termini il vizio denunciato possa desumersi anche da un contrasto con le norme regolamentari di cui al d.P.R. n. 412 del 1993 e successive modificazioni, emanate ai sensi dell'art. 4, comma 4, della stessa legge n. 10 del 1991), in primo luogo, la previsione dell'art. 1, comma 5, della legge regionale impugnata, secondo cui le verifiche nei confronti degli impianti di potenza inferiore a 35 kw sarebbero condotte esclusivamente mediante l'esame della documentazione. L'art. 31, comma 3, della legge n. 10 del 1991 stabilisce infatti che siano realizzati i «controlli necessari» e verifiche almeno biennali sull'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione: queste ultime non possono che intendersi come verifiche dirette — quanto meno a campione (come è del resto previsto dallo stesso art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge regionale, non impugnata) — condotte sugli impianti, non sui soli documenti, come è confermato sia dal riferimento all'onere a carico degli utenti, sia dalla previsione di utilizzo anche di «organismi esterni aventi specifica competenza tecnica», che si giustifica solo con riguardo a verifiche sul funzionamento effettivo degli impianti.

Parimenti contrasta con il medesimo art. 31, comma 3, della legge statale, che pone espressamente gli oneri delle verifiche a carico degli utenti, l'esclusione, stabilita dalla legge regionale, di oneri a carico dei proprietari degli impianti in regola.

Nemmeno potrebbe invocarsi, a giustificazione delle norme denunciate, la eventuale maggiore ampiezza della competenza spettante alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 6, n. 3, ultima parte, dello statuto speciale (peraltro non invocato dalla resistente), comprensiva della facoltà di «adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica», dettando norme «di integrazione» oltre che «di attuazione» nelle materie nelle quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione medesima tale facoltà. Infatti, anche a tacere del fatto che, nella specie, l'art. 16, comma 1, della legge n. 10 del 1991 attribuisce alle Regioni il potere di dettare solo «norme di attuazione», non si potrebbero giustificare come norme di adattamento a particolari esigenze locali, né l'esclusione dei controlli non documentali, né l'esclusione di oneri a carico degli utenti (con conseguente addossamento degli stessi a carico degli enti locali).

4. — Analoghe considerazioni valgono a far ritenere costituzionalmente illegittima anche la denunciata disposizione del comma 6 dell'articolo 1 della legge impugnata, che esclude siano «dovute» le somme eventualmente già percepite dai comuni e dalle province «relative all'accatastamento degli impianti con autocertificazione» o alle denunce (*recte*: dichiarazioni), attestanti il rispetto delle norme, presentate dagli utenti ai sensi dell'art. 11, comma 20, del d.P.R. n. 412 del 1993 (ora modificato dall'art. 15 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551).

Non risulta del tutto chiaro, anche dall'esame dei lavori preparatori della legge regionale, di quali somme si tratti e a quali titoli sarebbero state riscosse le somme che il legislatore regionale vorrebbe dichiarare non dovute. Non è dubbio però che si tratti di somme riscosse in relazione alle attività di controllo e verifica demandate dalla legge statale alle province e ai comuni maggiori, attività i cui oneri, secondo l'art. 31, comma 3, della legge n. 10 del 1991, sono «a carico degli utenti»: ciò che deve valere anche nel caso dei controlli a campione sugli impianti di debole potenza oggetto di dichiarazione da parte degli utenti, per i quali ora l'art. 11, comma 20, ultima parte,

del d.P.R. n. 412 del 1993, come modificato dall'art. 15 del d.P.R. n. 551 del 1999, stabilisce espressamente che siano «posti a carico di tutti gli utenti che presentino detta dichiarazione, con opportune procedure definite da ciascun ente locale nell'ambito della propria autonomia».

Né possono valere a giustificare la statuizione regionale impugnata gli argomenti, invocati in Consiglio regionale, secondo cui non vi sarebbe stata base legale per tale prestazione patrimoniale imposta, con violazione dell'art. 23 della Costituzione, o dovrebbe tenersi conto della esenzione dall'imposta di bollo stabilita per le auto-certificazioni. La legge regionale non è infatti competente a «giudicare» se una prestazione imposta dall'ente locale, in correlazione con una attività dallo stesso effettuata, abbia o meno una sufficiente base legale (nella legge dello Stato), ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, e sia quindi o meno dovuta, ma, caso mai, potrebbe solo intervenire essa stessa, nell'ambito dei poteri spettanti alla Regione, a costituire siffatta base legale. Tanto meno potrebbe il legislatore regionale, evidentemente, statuire in merito all'applicazione di un tributo statale come l'imposta di bollo.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, terzo periodo, e comma 6, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, riapprovata il 4 ottobre 1999, recante «Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.

*Il Presidente:* SANTOSUOSSO

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C1089

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 37

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 agosto 2001  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

**Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Localizzazione di nuovi impianti - Obbligo per gestori e concessionari di dimostrare le ragioni obiettive della indispensabilità degli impianti stessi ai fini dell'operatività del servizio - Contrasto con il principio di buon andamento dell'organizzazione amministrativa - Violazione del principio di ragionevolezza.**

- Delibera legislativa della Regione Umbria riapprovata il 30 luglio 2001, art. 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Determinazione dei criteri per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione - Attribuzione del relativo potere alla giunta regionale - Invasione di competenza riservata dalla legge quadro al Presidente del Consiglio dei ministri - Contrasto con l'esigenza di una disciplina uniforme a tutela dell'interesse nazionale.**

- Delibera legislativa della Regione Umbria riapprovata il 30 luglio 2001, art. 5, comma 1, lett. c).
- Costituzione, art. 127, comma terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 4, comma 4.

**Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Assoggettamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione alla procedura di valutazione di impatto ambientale - Contrasto con la normativa statale e comunitaria - Esorbitanza dalla materia urbanistica di spettanza regionale.**

- Delibera legislativa della Regione Umbria riapprovata il 30 luglio 2001, art. 12, comma 1.
- D.P.R. 12 aprile 1996; direttiva 97/11/CE; legge 31 luglio 1997, n. 247, art. 2, comma 6, lett. a).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma

Contro la Regione Umbria, in persona del Presidente della giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Umbria «Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici», approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 maggio 2001, riapprovata nella seduta del 30 luglio 2001 e comunicata al commissario del Governo il 3 agosto 2001.

Il rinvio del commissario del Governo ha avuto ad oggetto, tra gli altri, gli artt. 2.1, 5.1, lettera c) e l'art. 12.1 della legge, articoli che sono stati riapprovati senza modifiche e senza, quindi, rimediare alle illegittimità costituzionali denunciate.

## *Art. 2.1.*

La norma richiede ai gestori ed ai concessionari la dimostrazione delle ragioni obiettive della indispensabilità degli impianti ai fini della operatività del servizio.

Va tenuto presente che gli operatori sono imprese che operano con criteri economici, per definizione non interessate ad eseguire opere, tra l'altro molto costose, se queste non sono necessarie per i propri fini produttivi.

Tra gli obiettivi attuali ai quali mira lo Stato, ed ai quali dovrebbero mirare anche gli enti, come le regioni, titolari di poteri normativi, è quello della semplificazione dei procedimenti amministrativi. Per la normativa pree-

sistente questo ha comportato un intervento del legislatore rivolto alla eliminazione degli adempimenti privi di utilità pratica (ne è un esempio la legge n. 59/1997); per le leggi nuove la impossibilità di richiedere quegli adempimenti.

Non si tratta solo di un orientamento imposto da leggi dello Stato, sia pure di principio, ma di un vincolo fissato dalla Costituzione nell'art. 97 a norma del quale la legge deve perseguire il buon andamento nella organizzazione dell'amministrazione.

L'art. 2.1 della legge regionale in linea di principio avrebbe potuto avere una sua funzione se poi la regione avesse potuto giudicare sulla indispensabilità degli impianti per la operatività del servizio e sul carattere obiettivo della ragioni addotte.

La regione non ha questi poteri.

Le informazioni richieste attengono alla economicità della gestione dell'impresa.

L'impegno di mezzi finanziari ingenti per costruire impianti non necessari o che, comunque, non siano i più adatti in vista dei risultati produttivi programmati è segno di una cattiva gestione dell'impresa, gestione che sfugge ad ogni controllo della regione.

Il fatto stesso che sia richiesta una autorizzazione e non, per esempio, una concessione sta a significare che la valutazione economica dell'attività esercitata è estranea ai poteri di intervento dell'amministrazione.

L'autorizzazione, secondo un insegnamento consolidato, è, infatti, l'atto con il quale l'amministrazione valuta la compatibilità di un'attività, di interesse e di iniziativa privata, con interessi generali che ne potrebbero essere pregiudicati.

Secondo la legge regionale, tenuto conto degli obiettivi perseguiti (art. 1), la regione è competente ad esprimersi sulla compatibilità degli impianti con la tutela della salute, sulla loro dislocazione, in quanto, per ipotesi, pregiudizievole all'ambiente, ma non ha nessuna possibilità di verificare la economicità dell'iniziativa.

La documentazione richiesta, in quanto attiene a questo aspetto, viene a risultare del tutto inutile con violazione, pertanto, dell'art. 97 della Costituzione e, in ogni caso, con violazione del principio generale di ragionevolezza perché non è sicuramente ragionevole una norma che impone al privato delle formalità onerose che non preludono a nessun controllo o interventi da parte dell'amministrazione competente.

Ed è significativo il fatto nella relazione presentata al Consiglio l'aggravio del procedimento sia stato giustificato con la mancanza di una pianificazione in materia senza indicare per l'esercizio di quali competenze quell'aggravio sarebbe stato utile.

*Art. 5.1, lettera c).*

Alla giunta regionale è attribuito il potere di fissare con regolamento i criteri per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione.

Malgrado nell'art. 4.1 si precisi che la giunta dovrà disciplinare la materia «nel rispetto della legge n. 36/2001», è la stessa norma regionale che viola quest'ultima.

L'art. 4.4 della legge n. 36/2001 nella lett. d) attribuisce allo Stato le funzioni attinenti alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'art. 9. E nel comma 4 è precisato che a quella determinazione provvede con decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

La norma regionale contestata prevede che con il regolamento la giunta regionale fissi proprio quei criteri, incorrendo in illegittimità costituzionale almeno sotto due profili: perché la materia è riservata allo Stato e perché, se possono residuare spazi di attribuzione regionale, questi spazi potranno essere desunti solo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che non è ancora intervenuto.

Nella relazione già richiamata la ragione della conferma della norma è indicata nel fatto che la normativa statale si riferirebbe ai soli elettrodotti, materia che la norma regionale non avrebbe disciplinato proprio per non incorrere in eventuali censure.

L'art. 4.1, lett. d) della legge n. 36/2001 ha ad oggetto i piani di risanamento di cui all'art. 9, comma 2, nel quale è previsto che si debba porre rimedio ai «più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico».

Poiché anche gli impianti radioelettrici possono essere fonte di inquinamento elettromagnetico, non è possibile che la regione provveda circa questi ultimi prima che lo Stato abbia fissato i livelli consentiti di inquinamento ed i criteri per porvi rimedio.

È, questa, una materia che richiede necessariamente una disciplina uniforme su tutto il territorio dello Stato, in modo che sia adeguatamente tutelato l'interesse nazionale che l'art. 127, terzo comma, della Costituzione pone come limite al potere legislativo delle regioni.

Andando di avviso contrario si arriverebbe alla conclusione che ogni regione potrebbe prevedere criteri propri, non uniformi, dando per presupposto che la struttura biologica dei rispettivi abitanti e la loro capacità di resistenza siano diversi.

*Art. 12.1.*

La norma impone la procedura di valutazione di impatto ambientale «nei casi previsti dal regolamento di cui all'art. 5».

La fonte dell'attribuzione regionale non può essere, naturalmente, il regolamento richiamato.

Nella relazione che ha accompagnato la legge in seconda lettura la fonte è vista nella normativa in materia urbanistica alla quale, secondo la regione, rientrerebbe anche la V.I.A.

Così non è, tanto è vero che circa la V.I.A. lo Stato ha competenze ampie e non contestate. Non solo manca la base normativa per le attribuzioni regionali, ma per queste c'è una espressa smentita normativa.

Gli impianti radioelettrici e di radiodiffusione non sono tra quelli che il d.P.R. 12 aprile 1996 e la direttiva n. 97/11/CE sottopongono a V.I.A..

Questa normativa si coordina con l'art. 2.6, lettera a) della legge 31 luglio 1997, n. 247 che attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni la competenza a fissare la localizzazione degli impianti con un piano articolato che consenta di realizzare i molteplici obiettivi fissati nella stessa norma.

Il piano, per quello che riguarda l'ubicazione degli impianti, viene redatto sentite le regioni che in quella sede potranno esporre il loro punto di vista anche per quanto riguarda gli effetti ambientali. Punti di vista che, se anche diversi, dovranno trovare nel piano il loro coordinamento.

Resta escluso, pertanto, che poi ogni regione possa valutare autonomamente le determinazioni del piano con la possibilità che ne possa provenire un danno anche ad altre regioni.

*P. Q. M.*

*Si conclude perché sia dichiarata costituzionalmente illegittima la deliberazione legislativa della Regione Umbria 30 luglio 2001 negli artt. 2.1, 5.1, lettera c) e 12.1.*

*Si produrranno:*

- 1) stralcio della legge regionale riapprovata;*
- 2) relazione della commissione regionale;*
- 3) deliberazione del Consiglio dei ministri 9 agosto 2001.*

Roma, addì 14 agosto 2001.

AVVOCATO DELLO STATO: Glauco NORI

## N. 38

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 settembre 2001  
(del Governo della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri)*

**Regione Marche - Statuto regionale - Deliberazione legislativa statutaria approvata dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 123, secondo comma, Cost., recante «disciplina transitoria in attuazione dell'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1» - Previsione secondo cui, in caso di morte o impedimento permanente del presidente della giunta regionale, subentra nell'esercizio delle relative funzioni il vicepresidente (o l'assessore in carica più anziano) - Denunciata non consentita modifica parziale dello statuto approvato dalla legge statale - Contrasto con le disposizioni di rango costituzionale concernenti l'ipotesi di morte o impedimento del presidente della giunta regionale.**

- Deliberazione legislativa statutaria approvata dalla Regione Marche in seconda votazione il 24 luglio 2001.
- Costituzione, artt. 122, ultimo comma, e 126, terzo comma (come sostituiti rispettivamente dagli artt. 2 e 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5, comma 2, lett. b).

Ricorso per il Governo della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentati dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nei confronti della Regione Marche e del consiglio regionale delle Marche, in persona rispettivamente del presidente della giunta e del presidente del consiglio regionale.

Avverso la deliberazione legislativa statutaria «disciplina transitoria in attuazione dell'art. 3 della legge Cost. 22 novembre 1999 n. 1» approvata in seconda votazione nella seduta del 24 luglio 2001 (conforme a quella adottata nella seduta del 23 maggio 2001) e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 91 del 9 agosto 2001.

La proposizione del presente ricorso è stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 31 agosto 2001. Trattandosi del primo ricorso proposto ai sensi dell'art. 123, secondo comma, periodo terzo Cost., come sostituito dalla citata legge costituzionale del 1999, il ricorso stesso è stato tuzioristicamente proposto anche per il Governo della Repubblica; pare però che pure per questa tipologia di controversie debba trovare applicazione (salvo il diverso termine a ricorrere) l'art. 31, secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'espressione Governo della Repubblica essendo presente anche nell'art. 127 Cost. Parimenti non necessaria appare la notifica del ricorso anche al Presidente del consiglio regionale.

La deliberazione legislativa statutaria che si sottopone a giudizio non è stata promulgata, in osservanza dell'art. 123, terzo comma Cost. (come novellato nel 1999). Le disposizioni costituzionali citate non risolvono in modo espresso la questione se essa possa essere promulgata in pendenza di giudizio costituzionale, decorsi i tre mesi previsti per la richiesta di *referendum* confermativo e qualora questo non sia richiesto; e neppure esaminano la delicata questione se, in pendenza del giudizio costituzionale, possa essere fissata la data della consultazione referendaria. Nell'attesa di interpretazioni integratrici ad opera di codesta Corte, questa difesa — ancorché orientata a ritenere debba darsi risposta negativa su entrambe le questioni — rappresenta l'esigenza di una pronuncia per quanto possibile sollecita sul presente ricorso, che è proposto per i motivi che seguono.

1. — Lo Statuto della Regione Marche è tuttora quello posto con legge statale 22 maggio 1971 n. 345, salva le modifiche conseguenti alla legge costituzionale n. 1 del 1999. La deliberazione statutaria in esame prodotta esclusivamente dal consiglio regionale, integrerebbe e modificherebbe l'anzidetta legge statale, e così porrebbe in essere un insieme normativo statutario «misto».

Senonchè l'art. 123 primo e secondo comma Cost. attribuisce al legislatore regionale la potestà di prima approvare «uno statuto» (e deve intendersi uno statuto organico e completo) e poi eventualmente di modificarlo («lo statuto è approvato e modificato dal consiglio regionale con legge ...»), non anche la potestà di modificare mediante piccoli interventi parziali il vigente statuto approvato con legge statale.

La razionalità della regola costituzionale menzionata è palese: la molteplicità e parcellizzazione di atti normativi autodefinitisi statutari in assenza di uno statuto interamente prodotto dalla Regione potrebbe ingenerare difficoltà interpretative (anche per possibili diversità di tecnica legislativa) e rendere oscuro il disegno istituzionale complessivo sia al Governo della Repubblica legittimato a ricorrere a codesta Corte sia al corpo eventualmente interpellato mediante consultazione referendaria;

2. — La deliberazione legislativa statutaria in esame contrasta manifestamente con l'art. 122, ultimo comma e con l'art. 126, terzo comma Cost. (come sostituiti nel 1999) nonché con l'art. 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Secondo queste norme costituzionali, la morte, l'impedimento permanente e le dimissioni volontarie del presidente della giunta regionale comportano le dimissioni della giunta, lo scioglimento del consiglio regionale, e la necessità di procedere a nuove elezioni, ovviamente anche del consiglio regionale. Questo argomento è sottratto alla potestà statutaria delle regioni; potestà che comunque non può essere esercitata in contrasto con regole costituzionali.

La deliberazione statutaria in esame non riguarda anche il caso — politicamente più rilevante — delle dimissioni volontarie del presidente della giunta ed inoltre è esplicitamente transitoria; ciò però non attenua la rilevata incompatibilità di essa con le menzionate norme costituzionali.

*P. Q. M.*

*Si chiede di dichiarare la illegittimità costituzionale della deliberazione legislativa statutaria menzionata e di inibirne la promulgazione.*

*Si esibiranno la predetta deliberazione e la deliberazione del Consiglio dei ministri.*

Roma, addì 4 settembre 2001

VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: FRANCO FAVARA

#### RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico notifiche presso la Corte di appello di Ancona ha notificato altri esemplari del presente ricorso alla Regione Marche in persona del presidente della giunta, presso la sede di essa in Ancona.

01C1006

N. 29

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23 agosto 2001  
(della Regione del Veneto)*

**Acque pubbliche - Concessioni di derivazione di acqua pubblica - Deliberazione della giunta provinciale della Provincia di Trento in materia di impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della Provincia e delle altre Regioni limitrofe - Determinazione conseguente del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto nei confronti della Provincia autonoma di Trento e del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata mancanza di previa intesa con la Regione Veneto - Lamentata non spettanza alla Provincia di Trento in via esclusiva dell'esercizio delle funzioni relative alle concessioni di derivazione di acqua pubblica che interessino oltre la Provincia anche la Regione Veneto, nonché dell'esercizio delle funzioni relative alla determinazione di canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi - Invasione della sfera di competenza regionale costituzionalmente garantita.**

- Deliberazione giunta provinciale Trento 15 giugno 2001, n. 1527; determinazione dirigente servizio utilizzazione delle acque pubbliche Provincia Trento 21 giugno 2001, prot. n. 93.
- Costituzione, artt. 115, 117, 118 e 119; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 89.

Ricorso per conflitto di attribuzioni della Regione del Veneto, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 2123 del 3 agosto 2001 rappresentata e difesa dall'avv. Romano Morra, della direzione regionale affari legislativi e legali, e dall'avv. Andrea Manzi, del foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5, giusta procura a margine del presente atto;

Contro: Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, via Romagnosi n. 9, Trento;

E nei confronti: Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*;

Per la dichiarazione che non spetta alla Provincia di Trento in via esclusiva l'esercizio delle funzioni relative alle concessioni di derivazione di acqua pubblica che interessino, oltre alla Provincia di Trento anche la Regione Veneto, nonché le funzioni relative alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, in difetto della necessaria previa intesa di cui all'art. 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per invasione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Regione Veneto dagli articoli 115, 117, 118 e 119 della Costituzione e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

E per il conseguente annullamento:

1) della deliberazione della giunta provinciale della Provincia di Trento del 15 giugno 2001, n. 1527 recante «Indirizzi applicativi delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della provincia ed altre regioni limitrofe» conosciuta solo a seguito della trasmissione da parte della Provincia di Trento pervenuta in data 27 giugno 2001 (doc. 2);

2) della determinazione del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento del 21 giugno 2001, prot. n. 93 recante «Istanza di data 12 settembre 2000 della Primiero Energia S.p.a. intesa ad ottenere il nulla osta all'acquisizione, per subingresso all'Enel S.p.a., della titolarità della concessione per grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna (Provincia di Belluno), ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dell'art. 1-bis, d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, e dell'art. 14, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381» conosciuta solo a seguito trasmissione da parte della Provincia di Trento pervenuta in data 27 giugno 2001 (doc. 3);

#### F A T T O

1. — In data 19 settembre 2000 la Primiero Energia S.p.a. ha presentato la richiesta del nulla osta previsto dall'art. 20 del testo unico n. 1775/1933 per acquisire la titolarità di grande derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Cismon e dal torrente Rio Val Rosna degli impianti denominati di Val Schener e Moline già di pertinenza dell'ENEL S.p.a. in forza del decreto ministeriale n. 955 del 19 luglio 1988.

È opportuno preliminarmente precisare l'ubicazione degli impianti.

Si tratta di un impianto le cui centrali di produzione dell'energia sono situate in provincia di Belluno e, quindi, nel territorio della Regione Veneto, così come le opere di presa (site nel comune di Sovramonte in provincia di Belluno) e parte delle opere di sbarramento.

Nel territorio della provincia di Trento ricadono invece parte dello sbarramento e parte dell'invaso che si determina a monte per effetto dello sbarramento medesimo (tecnicamente denominato «rigurgito»).

L'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto non sono oggetto di contestazione e del resto risultano chiaramente descritte anche dalla corrispondenza intercorsa con il Ministero dei lavori pubblici e la Provincia autonoma di Trento.

2. — Nell'ambito del conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali sono state trasferite anche funzioni in materia di demanio idrico.

In particolare con l'art. 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono state trasferite, tra l'altro, le funzioni relative «alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotteranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 29, comma 3, del presente decreto legislativo».

È necessario precisare che la data di decorrenza dell'esercizio della generalità delle funzioni conferite è determinato, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, da appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di attribuzione delle risorse umane e strumentali.

Per quanto concerne più specificatamente le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico, il decreto legislativo n. 112 del 1998, all'art. 29, comma 3, aveva invece demandato ad una successiva normativa di recepimento della direttiva comunitaria 96/1992/CE, la definizione di apposite norme per il conferimento delle funzioni.

Tale direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 «attuazione della direttiva 96/1992/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», il cui art. 12, comma 10, ha provveduto a completare il conferimento di funzioni afferenti le concessioni idroelettriche, rinviando, relativamente alle modalità ed al termine per l'effettivo esercizio, a quanto già stabilito dagli articoli 7 e 89, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Orbene, dal complesso quadro normativo così delineato si evince che, dalla data del 1° gennaio 2001, stabilito dal d.P.C.m. 12 ottobre 2000 in materia di opere pubbliche e pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, tali funzioni sono pertanto esercitate dalle regioni a statuto ordinario.

Peraltro la Regione Veneto, con gli articoli 82 e seguenti della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha provveduto a disciplinare la materia.

3. — Come precisato l'ubicazione dell'impianto a scavalco tra due regioni (le centrali di produzione dell'energia, le opere di presa e parte delle opere di sbarramento sono situate nel territorio della Regione Veneto, mentre parte dello sbarramento e parte dell'invaso che si determina a monte per effetto dello sbarramento medesimo sono situate nel territorio della Provincia di Trento) dimostra chiaramente che la grande derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Cison e dal torrente Rio Val Rosna degli impianti denominati di Val Schener e Moline già di pertinenza dell'ENEL S.p.a. in forza del d.m. n. 955 del 19 luglio 1988, interessa sia la Regione Veneto sia la Regione Trentino-Alto Adige.

Per quanto concerne le funzioni amministrative relative alle derivazioni d'acqua (ivi comprese le derivazioni ad uso idroelettrico essendo terminato il regime transitorio previsto dall'art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79 del 1999) che interessino più regioni, l'art. 89, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 così dispone: «sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino più regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate, in caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento è rimesso allo Stato».

4. — Per quanto concerne la Regione Trentino Alto-Adige, che come è noto è regione ad autonomia differenziata, il conferimento delle funzioni amministrative in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica, è avvenuto a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, di attuazione dello statuto speciale della regione. Per effetto del menzionato decreto legislativo n. 463 del 1999 le funzioni relative alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono state delegate alle Province autonome di Trento e Bolzano con decorrenza dal 1° gennaio 2000.

Vi è quindi una diversa decorrenza dell'esercizio delle funzioni in *subiecta materia*: dal 1° gennaio 2000 per la provincia di Trento; dal 1° gennaio 2001 per la Regione Veneto.

5. — A seguito del trasferimento delle funzioni e compiti dello Stato alla Provincia di Trento e alla Regione Veneto, il Ministero dei lavori pubblici ha provveduto a trasmettere alla Regione Veneto ed alla Provincia autonoma di Trento la documentazione afferente la richiesta del 19 settembre 2000 presentata dalla Primiero Energia S.p.a. relativa al nulla osta, previsto dall'art. 20 del testo unico n. 1775/1933, per acquisire la titolarità di grande derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Cison e dal torrente Rio Val Rosna degli impianti denominati di Val Schener e Moline già di pertinenza dell'ENEL S.p.a. in forza del decreto ministeriale n. 955 del 19 luglio 1988.

Tale trasmissione era volta al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2 dell'art. 89 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sull'esatta considerazione che detti impianti «ricadono nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 89, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» (si vedano doc. 4 Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo 1° dicembre 2000, prot. n. TA 1-1941 «Articoli 7 e 89, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Trasferimento della documentazione di archivio concernente le concessioni di grande derivazione d'acqua, in applicazione del comma 2 dell'art. 89».

doc. 5 Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo 22 dicembre 2000, prot. n. 11-995/AP «Testo unico di leggi sulle acque ed impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 20 - Domanda di subingresso della Primiero Energia S.p.a. in data 19 settembre 2000. Impianti di Val Schener e Moline»; doc. 6 Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo 2 marzo 2001, prot. n. 2553 «Articoli 7 e 89, lettera *i*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Trasferimento della documentazione di archivio concernente le concessioni di grande derivazione d'acqua, in applicazione del comma 2 dell'art. 89. Domanda di subingresso della Primiero Energia S.p.a. impianti di Val Schener e Moline», doc. 7 Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo 11 aprile 2001, prot. n. 2917-3101/AP «Articoli 7 e 89, lettera *i*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Trasferimento della documentazione di archivio concernente le concessioni di grande derivazione d'acqua, in applicazione del comma 2 dell'art. 89»).

Parimenti la stessa Provincia autonoma di Trento, correttamente e in conformità con il quadro normativo sopra delineato, inizialmente ha avviato le procedure per il raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2 dell'art. 89 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sull'esatta considerazione che detti impianti ricadono nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 89, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (si vedano doc. 8 Provincia di Trento, nota a firma del presidente 5 marzo 2001, prot. n. 1088/TR «Articoli 7 e 89, lettera *i*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Trasferimento della documentazione di archivio concernente le concessioni di grande derivazione d'acqua, in applicazione del comma 2 dell'art. 89; doc. 9 Provincia di Trento, nota a firma del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche ufficio derivazioni idroelettriche 23 marzo 2001, prot. n. 1436/TR-S 109 «Artt. 7 e 89, lettera *i*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Trasferimento della documentazione di archivio concernente le concessioni di grande derivazione d'acqua, in applicazione del comma 2 dell'art. 89).

Deve inoltre essere sottolineato che il termine di sei mesi previsto dal comma 2 dell'art. 89 del decreto legislativo n. 112 del 1998 per il raggiungimento dell'intesa tra le regioni interessate è stabilito in via generale e residuale, nel senso che la norma stessa ritiene applicabile il termine di sei mesi solo se non venga previsto un diverso «termine stabilito ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990».

La Regione Veneto con delibera n. 1592 del 22 giugno 2001 (doc. 10) in applicazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, ha fissato in dodici mesi il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 89, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

6. — Orbene, nonostante l'ubicazione dell'impianto a scavalco tra le due regioni (le centrali di produzione dell'energia, le opere di presa e parte delle opere di sbarramento sono situate nel territorio della Regione Veneto, mentre parte dello sbarramento e parte dell'invaso che si determina a monte per effetto dello sbarramento medesimo sono situate nel territorio della provincia di Trento), malgrado il Ministero dei lavori pubblici avesse già proceduto alla trasmissione della documentazione relativa alla domanda di subentro alle due regioni affinché fossero attivate le procedure per il raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 89, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, benché la Provincia di Trento avesse già attivato, essa stessa, le procedure per il raggiungimento di detta intesa essendo pacifico che detti impianti ricadono nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 89, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, inopinatamente la Provincia di Trento ha invece provveduto ad un mutamento di condotta tanto repentino, quanto privo di fondamento giuridico.

Invero a seguito della nota di trasmissione del 25 giugno 2001, prot. n. 1997/01-D201 pervenuta in data 27 giugno 2001 (doc. 3), la Regione Veneto è venuta a conoscenza della decisione della Provincia di Trento di procedere unilateralmente all'esercizio delle funzioni afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco tra le regioni, prescindendo dal raggiungimento di qualsivoglia previa intesa con la Regione Veneto.

Tale decisione, oltre a rappresentare un'invasione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Regione Veneto dagli articoli 115, 117, 118 e 119 della Costituzione e dal decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, arreca un grave nocumento agli interessi del Veneto ed è priva di fondamento giuridico per i seguenti motivi di

## D I R I T T O

1. — Violazione degli articoli 118, comma 1, 117, comma 1, e 119 della Costituzione per il tramite della norma legislativa interposta dell'art. 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

La Provincia di Trento con deliberazione 15 giugno 2001, n. 1527, recante «Indirizzi applicativi delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della provincia ed altre regioni limitrofe» dopo aver richiamato la propria potestà esclusiva ad essa spettante in materia di grandi derivazioni idriche ad uso idroelettrico con decorrenza dal 1° gennaio 2000 nei confronti dello Stato, rivendica ora la medesima potestà anche nei confronti degli impianti ricadenti nel territorio delle regioni confinanti, sulla base dell'erroneo assunto che queste, dal 1° gennaio 2001, sarebbero succedute nell'identica posizione dello Stato (paragrafi da 15 a 18 della menzionata deliberazione).

Inoltre afferma, in aperta ed insanabile contraddizione con quanto da essa stessa dichiarato e più volte sottolineato anche dal Ministero dei lavori pubblici, che l'art. 89 del decreto legislativo n. 112 del 1998, laddove afferma la necessità che le funzioni in materia di derivazioni che interessano più regioni debbono essere esercitate di intesa tra le regioni confinanti, non troverebbe applicazione nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (paragrafo 19 della deliberazione).

Con tali apodittiche conclusioni, erronee e prive di fondamento giuridico, vengono quindi travolte le attribuzioni della Regione Veneto strettamente legate al principio della territorialità.

Il limite del territorio quale ambito spaziale di validità dell'ordinamento vale per ogni regione, sia essa a statuto ordinario o ad autonomia differenziata, e costituisce il limite inderogabile all'espandersi di ogni potere regionale.

L'esistenza stessa del limite territoriale, contraddetta dai provvedimenti impugnati, è una logica conseguenza dello stesso carattere territoriale della regione e della ripartizione del territorio nazionale in regioni (in dottrina CRISAFULLI, *La legge regionale nel sistema costituzionale delle fonti*, RTDP, 1960, 262 ss; PALADIN, *La potestà legislativa regionale*, Padova, 1958, 41 e ss).

È quindi chiaro che norme statutarie, di attuazione dello statuto, legislative o provvedimenti amministrativi delle regioni a statuto speciale non possono in nessun caso pretendere di disciplinare situazioni o rapporti al di fuori del proprio territorio, altrimenti incorrerebbero, come nel caso di specie, nel vizio di incostituzionalità per incompetenza, dovendo perseguire interessi propri della comunità regionale, collegati al territorio della regione, inteso come misura della loro dimensione (v. Corte costituzionale sentenza n. 68 del 1990).

In tal senso la norma di cui all'art. 89, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 che impone l'acquisizione della previa intesa tra le regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di derivazioni idriche che interessino più regioni, altro non è che l'espressione del principio della territorialità.

Giova ricordare che rispetto a norme formulate in modo identico all'art. 89, comma 2, del decreto legislativo 112 del 1998, nessuno ha mai dubitato imponessero necessariamente l'intesa tra più regioni per l'esercizio di funzioni di comune interesse, prescindendo dalla circostanza che si trattasse di regioni a statuto ordinario o a statuto speciale: si veda l'art. 98, del d.P.R. n. 616 del 1977, in base al quale sono state emanate la legge della Regione Veneto 1° dicembre 1989, n. 51, la legge della Regione Veneto 1° dicembre 1989, n. 52 e la legge della Provincia di Trento n. 36 del 1983; l'art. 8 del d.P.R. n. 616 del 1977; art. 8, comma 3, della legge n. 36 del 1994; art. 15 della legge n. 183 del 1989.

Con i provvedimenti impugnati la Provincia autonoma di Trento rivendica invece la propria potestà a disciplinare unilateralmente impianti ubicati nel territorio del Veneto.

2. — Violazione degli articoli 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Le argomentazioni della Provincia autonoma si fondano su una norma il cui unico scopo è quello di disciplinare il riparto delle competenze in materia di derivazione di acque pubbliche entro l'ambito territoriale della regione, tra le proprie province, e a cui invece viene apoditticamente attribuito il diverso significato di disciplinare il riparto delle competenze tra regioni diverse. Conclusione quest'ultima che appare, oltre che erronea, anche estranea all'ordinamento giuridico vigente, venendo in definitiva a sancire un principio di sovraordinazione gerarchica tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario, la cui lesività dell'autonomia della Regione Veneto protrebbe trovare applicazione, potenzialmente, anche in ambiti e materie diverse da quelle del caso di specie.

La disposizione invocata dalla Provincia di Trento è l'art. 14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche» che così dispone: «Salvo il disposto del comma successivo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, si ha riguardo a tutti gli effetti alla provincia nel cui territorio ricadono in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa.

Per la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico dal torrente Avisio in località Stramentizzo spettano rispettivamente alle Province di Trento e di Bolzano 2/3 e 1/3 dell'energia, o del corrispondente compenso in denaro, dovuti dal concessionario ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ferma restando la decorrenza di tali obblighi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1».

L'unico significato che sembra possibile attribuire alla norma, come risulta chiaro ed inequivocabile dalla semplice lettura della stessa, è quello di stabilire che se vi sono impianti a catena o in serie, caratterizzati dall'aver più prese di derivazione di acque pubbliche che ricadono in province diverse della Regione Trentino-Alto Adige si applica, per individuare la provincia competente, il criterio «della prima presa».

Qualora invece si tratti di impianti con un'unica presa, ma il cui invaso ricada nell'altra delle due province della Regione Trentino-Alto Adige, per individuare la provincia competente si ha riguardo al criterio del «massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa».

Invocando tale norma, invece, la Provincia di Trento, pretende ora di affermare la propria esclusiva competenza all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di grandi derivazioni idriche ad uso idroelettrico anche nei confronti di un impianto, come quello di specie, che ricade nel territorio del Veneto (le centrali di produzione dell'energia, le opere di presa e parte delle opere di sbarramento sono situate nel territorio), anche quando solo parte dello sbarramento e parte dell'invaso che si determina a monte per effetto dello sbarramento medesimo sono situate nel territorio della Provincia di Trento.

Conseguentemente viene raggiunto il risultato del tutto paradossale di invocare la disapplicazione della norma di cui all'art. 89, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nei confronti della Regione Veneto, sulla base di una norma della Regione Trentino-Alto Adige.

L'autonomia e le prerogative costituzionali della Regione Veneto risultano così irrimediabilmente compromesse.

Peraltro le enunciazioni secondo cui la Provincia si riserva, successivamente all'adozione dei provvedimenti impugnati, a trovare forme di concertazione asseritamente definite di «leale collaborazione» (punti 8 e 11 del dispositivo della deliberazione n. 1527 del 15 giugno 2001) limitatamente a non meglio precisate «funzioni della tutela dell'ambiente, del patrimonio idrico e degli interessi delle popolazioni coinvolte» appaiono prive di contenuto.

Riservandosi di sviluppare ulteriori deduzioni nel corso del giudizio, si rileva inoltre che dall'esame della corrispondenza intercorsa con il Ministero dei lavori pubblici e la Provincia di Trento, appare erronea anche l'affermazione contenuta nel paragrafo 23 della parte motiva, e del punto 4 del dispositivo della citata delibera della giunta provinciale n. 1527 del 2001, secondo cui il Ministero avrebbe affermato l'esclusiva competenza della Provincia di Trento alla riscossione dei canoni di concessione, anche relativamente ad impianti ubicati nel territorio della Regione Veneto.

Da quanto consta il Ministero ha sempre sostenuto la necessità del raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 89, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di derivazioni e il completamento della domanda di rilascio del nulla osta per il subentro negli impianti siti a scavalco tra le regioni, senza affermare alcuna esclusiva competenza della Provincia autonoma di Trento.

## P. Q. M.

*La Regione del Veneto, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta eccellentissima Corte costituzionale voglia:*

*dichiarare che non spetta alla Provincia di Trento in via esclusiva l'esercizio delle funzioni relative alle concessioni di derivazione di acqua pubblica che interessino, oltre alla Provincia di Trento anche la Regione Veneto, nonché le funzioni relative alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, in difetto della necessaria previa intesa di cui all'art. 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per invasione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Regione Veneto dagli articoli 115, 117, 118 e 119 della Costituzione e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;*

*e conseguentemente annullare:*

*1) la deliberazione della giunta provinciale della provincia di Trento del 15 giugno 2001, n. 1527, recante «indirizzi applicativi delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della provincia ed altre regioni limitrofe» conosciuta solo a seguito della trasmissione da parte della Provincia di Trento pervenuta in data 27 giugno 2001;*

*2) la determinazione del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento del 21 giugno 2001, prot. n. 93 recante «Istanza di data 12 settembre 2000 della Primiero Energia S.p.a. intesa ad ottenere il nulla osta all'acquisizione, per subingresso all'Enel S.p.a., della titolarità della concessione per grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna (provincia di Belluno), ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dell'art. 1-bis del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, e dell'art. 14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381» conosciuta solo a seguito trasmissione da parte della Provincia di Trento pervenuta in data 27 giugno 2001.*

*Si producono:*

*1) copia conforme della d.g.r. n. 2123 del 3 agosto 2001, di autorizzazione a proporre ricorso per conflitto di attribuzioni;*

*2) Provincia di Trento, deliberazione 15 giugno 2001 n. 1527 «Indirizzi applicativi delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della provincia ed altre regioni limitrofe»;*

*3) Provincia di Trento, determinazione del dirigente 21 giugno 2001 n. 93 «Istanza di data 12 settembre 2000 della Primiero Energia S.p.a. intesa ad ottenere il nulla osta all'acquisizione, per subingresso all'Enel S.p.a., della titolarità della concessione per grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (provincia di Trento) e Val Rosna (provincia di Belluno), ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dell'art. 1-bis del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e dell'art. 14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381»;*

*4) Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo 1° dicembre 2000, prot. n. TAI-1941 «Artt. 7 e 89, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Trasferimento della documentazione di archivio concernente le concessioni di grande derivazione d'acqua, in applicazione del comma 2 dell'art. 89;*

*5) Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo 22 dicembre 2000, prot. n. 11995/AP «Testo unico di leggi sulle acque ed impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 20 - Domanda di subingresso della Primiero Energia S.p.a. in data 19 settembre 2000. Impianti di Val Schener e Moline»;*

*6) Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo 2 marzo 2001, prot. n. 2553 «Articoli 7 e 89, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Trasferimento della documentazione di archivio concernente le concessioni di grande derivazione d'acqua, in applicazione del comma 2, dell'art. 89. Domanda di subingresso della Primiero Energia S.p.a Impianti di Val Schener e Moline»;*

*7) Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo 11 aprile 2001, prot. n. 2917-3101/AP «Articoli 7 e 89, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Trasferimento della documentazione di archivio concernente le concessioni di grande derivazione d'acqua, in applicazione del comma 2 dell'art. 89»;*

8) *Provincia di Trento, nota a firma del presidente 5 marzo 2001 prot. n. 1088/TR «Artt. 7 e 89, lettera i), del del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Trasferimento della documentazione di archivio concernente le concessioni di grande derivazione d'acqua, in applicazione del comma 2 dell'art. 89»;*

9) *Provincia di Trento, nota a firma del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche ufficio derivazioni idroelettriche 23 marzo 2001, prot. n. 1436/TR-S 109 «Artt. 7 e 89, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Trasferimento della documentazione di archivio concernente le concessioni di grande derivazione d'acqua, in applicazione del comma 2 dell'art. 89»;*

10) *delibera della giunta regionale del Veneto n. 1592 del 22 giugno 2001 recante «Rideterminazione del termine per il raggiungimento delle intese ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990»;*

11) *Provincia di Trento, nota di trasmissione del presidente della provincia 25 giugno 2001, prot. n. 1197/01-D201 «Grande derivazione a scopo idroelettrico: Impianti di Val Schener e Moline. Subingresso della Pri-miero Energia S.p.a. ai sensi dell'art. 20 del testo unico n. 1175/1933.*

Venezia-Roma, addì 8 agosto 2001

Avv. Adriano MORRA - Avv. Andrea MANZI

01C0939

N. 30

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 31 agosto 2001  
(del tribunale penale di Roma)*

**Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 11 novembre 1999, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi per diffamazione aggravata, nei confronti del magistrato Roberto Pennisi concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Roma per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.**

- Delibera della Camera dei deputati dell'11 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Il tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Meschini, Presidente, dott. Renato Polichetti, giudice, dott. Vittorio Pazienza, giudice;

Letti gli atti del procedimento penale n. 2937/98 r.g. trib. a carico di: 1) Sgarbi Vittorio, nato a Ferrara il 18 maggio 1952; 2) Soluri Giuseppe, nato a Catanzaro il 3 febbraio 1952; 3) Caselli Bruno, nato a Roma il 7 agosto 1927, imputati come segue:

Sgarbi: A) del reato p. e p. degli artt. 595, primo e terzo comma c.p., 13, legge 8 febbraio 1948, n. 47, perché, fuori dai casi di ingiuria, comunicando con più persone, offende la reputazione di Pennisi Roberto — sostituto procuratore della Repubblica presso la d.d.a. di Reggio Calabria, nonché magistrato inquirente nell'indagine relativa all'omicidio Ligato — mediante le seguenti espressioni: «Pennisi, un nuovo Torquemada, un torturatore», autore di una «vera e propria persecuzione politica (...) non si sottolinea da parte di nessuno il comportamento disumano e persecutorio di Pennisi»; espressioni diffuse tramite un comunicato ANSA e pubblicate sul «Giornale di Calabria» in data 31 maggio 1994;

Soluri e Caselli: B) del reato p. e p. dagli artt. 57, 595 c.p., 13 e 21, legge 8 febbraio 1948, n. 47, per avere, nelle loro rispettive qualità di direttore responsabile del «Giornale di Calabria» e dell'agenzia ANSA, omesso di esercitare il controllo necessario al fine di impedire che con l'articolo e le frasi di cui al capo A) si offendesse la reputazione di Pennisi Roberto.

In Catanzaro e Roma il 31 maggio 1994;

*Osserva quanto segue*

Gli attuali imputati sono stati tratti a giudizio per rispondere dei reati di cui sopra a seguito delle dichiarazioni sopra specificate — riprese da un comunicato ANSA e pubblicate sul quotidiano «Il Giornale di Calabria» — dell'on. Vittorio Sgarbi, ritenute offensive del proprio onore e della propria reputazione dal dott. Roberto Pennisi, all'epoca dei fatti magistrato in servizio presso la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Quest'ultimo ha proposto rituale querela in data 12 luglio 1994.

A seguito dall'instaurazione del procedimento penale, attualmente pendente in fase dibattimentale dinanzi a questo collegio, la Camera dei deputati, investita ai sensi dell'art. 68 della Costituzione dall'imputato Sgarbi, con delibera dell'11 novembre 1999 ha approvato la proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo citato. All'udienza del 14 dicembre 1999 la difesa dello Sgarbi chiedeva l'emissione di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. nei riguardi del proprio assistito perché il fatto non costituisce reato. Il tribunale sollevava conflitto di attribuzioni con ricorso dichiarato inammissibile da codesta Corte con ordinanza in data 11 luglio 2000 per carenza dei requisiti di cui agli artt. 37 e 38, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

La questione appare comunque tuttora rilevante, poiché riguarda i limiti della giurisdizione penale da un lato e dell'attività parlamentare dall'altro: la decisione di insindacabilità apparendo preclusiva di ogni ulteriore accertamento, da parte di questo tribunale, in ordine all'effettivo carattere diffamatorio delle espressioni sopra riportate. Infatti, nella prospettiva fatta propria dalla predetta decisione, le affermazioni dello Sgarbi, lungi dal poter essere valutate nell'ambito della diffamazione a mezzo stampa, dovrebbero senz'altro essere considerate esplicitazione della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, secondo il quale i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Per le ragioni che verranno di seguito esposte, la deliberazione della Camera appare peraltro illegittima, e come tale meritevole di annullamento da parte di codesta Corte: il conflitto va dunque riproposto, previa sanatoria delle irregolarità formali evidenziate nella citata ordinanza 11 luglio 2000.

Rilevata il tribunale che la proposta della Giunta si fonda in particolare sul fatto che «le frasi pronunciate dal collega Sgarbi erano in stretta ed immediata connessione con l'esito di un procedimento penale che, all'epoca del suo inizio, aveva gravemente leso la reputazione degli indagati, alcuni ex membri del Parlamento, sottoposti ad una lunga custodia cautelare ed esposti con grande enfasi alla pubblica berlina. Si trattava, dunque, di una critica tutta politica sulla conduzione, da parte dell'accusa, di un procedimento penale nel quale le tesi della medesima si erano rilevate del tutto infondate, non senza aver arrecato, tuttavia, un grave *vulnus* non solo alla reputazione degli interessati, ma anche al rapporto tra opinione pubblica e classe politica. Ciò sia pure in assenza di un collegamento specifico con atti o documenti parlamentari, che comunque deve ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito politico. Inoltre, le frasi vanno inquadrare nel contesto della costante ed intensa battaglia politica che il collega Sgarbi svolge, in Parlamento e al di fuori di esso, contro l'uso distorto degli strumenti giudiziari».

Peraltro, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, «il divieto di chiamare a rispondere i membri del Parlamento per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni non si atteggia, dunque, come un privilegio personale, ma configura una garanzia per il libero esercizio della funzione parlamentare. Ma perché la immunità non si trasformi, da esenzione da responsabilità legata alla funzione, in condizione personale, essa deve trovare il suo limite nella stessa ragione che la giustifica: tra l'altro o le opinioni per le quali non si può essere chiamati a rispondere devono integrare manifestazioni dell'esercizio di funzioni parlamentari, le quali non si estrinsecano in ogni attività, sia essa pure politica, del soggetto titolare di quelle funzioni (sentenze n. 375 del 1997 e n. 289 del 1998). Ciò implica e presuppone, come indispensabile, perché immunità possa esservi, il collegamento tra la manifestazione dell'opinione e la funzione parlamentare; collegamento che, se non di pene da criteri formali, propri dell'atto nel quale la opinione si manifesta, d'altro lato non sussiste per ogni dichiarazione, giudizio o critica che abbia una connotazione politica (da ultimo, sentenza n. 329 del 1999)» (Corte cost., 4 novembre 1999, n. 417). Ancor più recentemente, la Corte costituzionale ha ribadito che, mentre è pacifico che ricorre il nesso funzionale per le opinioni manifestate nel corso dei lavori della Camera o dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla Camera medesima, ovvero manifestate in atti anche individuali costituenti estrinsecazioni delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro del-

l'assemblea, non può invece «dirsi di per sé esplicitazione della funzione parlamentare nel senso preciso cui si riferisce l'art. 68, primo comma della Costituzione, l'attività politica svolta dal parlamentare al di fuori di questo ambito» (Corte costituzionale n. 10 del 2000).

Con riferimento al caso concreto, osserva il tribunale che la motivazione adottata dalla giunta e recepita dall'assemblea parlamentare, non evidenzia sufficientemente i profili dell'asserito collegamento tra l'espletamento, da parte dell'on. Sgarbi, della funzione parlamentare e l'attività politica svolta dallo stesso mediante la divulgazione delle frasi per cui è causa: la giunta stessa ha anzi puntualizzato che la critica dell'imputato è avvenuta «in assenza di un collegamento specifico con atti o documenti parlamentari», aggiungendo che ci si troverebbe in presenza di un collegamento «implicito»; affermazione, quest'ultima, fondata solo su un generico rinvio a discussioni su organi di stampa e al generale dibattito politico sulla vicenda.

Né può considerarsi sufficiente il residuale richiamo, operato nella suddetta variazione, al generico inquadramento delle frasi in questione nel contesto della battaglia politica portata avanti dallo Sgarbi, in Parlamento e al di fuori di esso, contro l'uso improprio degli strumenti giurisdizionali: posto che, come evidenziato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 289 del 1998, se è vero che la funzione parlamentare non si estrinseca solo negli atti tipici (potendo ricomprendere anche quanto sia presupposto o conseguenza di questi ultimi), ciò nondimeno ad essa non può essere ricollegata automaticamente l'«intera» attività politica svolta dal parlamentare, in quanto ciò comporterebbe la trasformazione della prerogativa parlamentare in privilegio personale. A tale specifico riguardo, la Corte costituzionale ha ulteriormente chiarito che «si debbono ritenere, in linea di principio, sindacabili, tutte quelle dichiarazioni che fuoriescono dal campo applicativo del "diritto parlamentare" e che non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari anche se siano caratterizzate da un asserito "contesto politico"» (Corte costituzionale n. 11/2000).

La delibera della Camera dei deputati suindicata, per i motivi esposti, sembra integrare una menomazione delle attribuzioni costituzionali del potere giudiziario: imponendosi così, ad avviso di questo tribunale, il ricorso al giudizio della Corte costituzionale, deputata a pronunciarsi sui conflitti tra poteri dello Stato (da un lato quello *ex art. 68* della Costituzione e dall'altro quello garantito dagli artt. 101 e sgg. della Costituzione).

Non appare opportuna la separazione delle posizioni processuali degli imputati Soluri Giuseppe e Caselli Bruno, che nelle rispettive qualità sopraindicate diffusero le dichiarazioni in esame, stante la necessità che esse vengano definite unitamente a quella dell'autore e senza pregiudizio alcuno sul merito del processo.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 68, comma 1, e 134 Cost.; 37, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 26 delib. Corte cost. 16 marzo 1956;*

*Solleva conflitto di attribuzione nei conflitti della Camera dei deputati, ricorrendo alla Corte costituzionale affinché:*

*1) affermi che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi di cui all'imputazione sub-a);*

*2) conseguentemente annulli la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 novembre 1999.*

*Ordina la sospensione del processo.*

*Manda alla Cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione dello stesso ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma, addì 10 ottobre 2000.

IL PRESIDENTE: DOTT. Stefano MESCHINI

## N. 31

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 6 settembre 2001*  
(del tribunale di Salerno)

**Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 5 luglio 2000, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione aggravata nei confronti del magistrato Agostino Cordova, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Salerno per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.**

- Delibera della Camera dei deputati del 5 luglio 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

## IL TRIBUNALE

Il tribunale, in composizione monocratica, nella persona del dott. Umberto Maiello, pronunciando sulla richiesta avanzata, nel corso dell'odierna udienza dibattimentale, dal Pubblico Ministero e dal difensore della costituita parte civile, volta ad ottenere una declaratoria in forza della quale questo giudice proponga innanzi alla Corte costituzionale conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata dall'assemblea nella seduta del 5 luglio 2000, che ha dichiarato non sindacabili i fatti oggetto del presente procedimento, in quanto concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare;

Sentiti i difensori dell'imputato, che hanno chiesto la pronuncia di una sentenza di proscioglimento del precitato imputato *ex art.* 129 c.p.p.

## O S S E R V A

Con decreto emesso in data 28 ottobre 1998, la Corte di appello di Salerno disponeva il rinvio a giudizio di Sgarbi Vittorio, chiamato a rispondere innanzi alla prima sezione penale del tribunale di Salerno del reato p. e p. e artt. 13 e 21, legge 47/48, in relazione all'art. 30 della legge 223/1990 perché, nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani», andata in onda sull'emittente Canale 5 il giorno 26 novembre 1995, affermando che «va criticata la procura di Napoli che, per perseguire teoremi e corruzioni di politici e visioni, forse anche fondate in qualche principio logico del procuratore di Napoli, ha però lasciato, come osserva lo stesso Vice Presidente della Camera Violante, non perseguiti i reati comuni e criminalità che porta violenza e morte alle persone! Quindi è omissione in molti casi della giusta attenzione ai reati veri», offendeva la reputazione del procuratore della Repubblica del tribunale di Napoli Cordova Agostino. In Napoli querela del 22 febbraio 1996.

All'udienza dibattimentale del 23 febbraio 2000 il collegio, dichiarata la contumacia dell'imputato, ritualmente citato e non comparso, rinviava la trattazione del procedimento dinanzi a questo giudice, dal momento che la cognizione dei reati indicati in rubrica, ai sensi dell'art. 33 — *ter* c.p.p., è riservata al tribunale in composizione monocratica.

All'udienza del 15 maggio 2000, il p.m. chiedeva di poter integrare il capo di imputazione, nel senso che dopo la parola «il giorno» venisse inserita la seguente espressione «25 novembre 1995 in prima visione ed il giorno successivo in replica», con conseguente cancellazione della data «26 novembre 1995» dalla originaria contestazione. Tanto determinava la necessità di curare, stante la contumacia dell'imputato, gli adempimenti di cui all'art. 520 c.p.p. con conseguente ulteriore differimento del processo.

All'odierna udienza del 15 gennaio 2001, questo giudice informava le parti che dalla Presidenza della Camera dei Deputati era pervenuta copia della relazione della giunta parlamentare per le autorizzazioni a procedere, nonché del resoconto stenografico della seduta dell'assemblea, tenutasi il 5 luglio 2000, all'esito della quale l'assemblea aveva deliberato nel senso che i fatti per i quali è processo concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione.

Com'è noto, la richiamata disposizione costituzionale è immediatamente precettiva, ancorché difettino interventi normativi attuativi, volti a delimitarne l'area operativa.

Nella prassi giurisprudenziale, avallata dalla stessa Corte della costituzione (*cf.* sentenza n. 1150 del 1988), è invalso il principio secondo cui la valutazione della concreta sussumibilità delle espressioni di un parlamentare nell'ambito previsionale delle guarentigie in commento spetti alla Camera di appartenenza, la cui deliberazione assume contenuto vincolante per l'autorità giudiziaria, che non può, pertanto, avuto riguardo all'autonomia ed all'indipendenza del Parlamento, direttamente sindacarla e disapplicarla. Tale disposizione è, invero, dettata non solo a tutela della libertà di espressione del singolo parlamentare, ma anche, attraverso questa, della piena libertà di discussione e di deliberazione delle Camere stesse (*cf.* della Corte costituzionale n. 379 del 1996).

Resta in ogni caso integra la facoltà del giudice ordinario, le cui funzioni sono parimenti tutelate in ambito costituzionale, di sollevare conflitto di attribuzioni, ove ritenga che le stesse siano state arbitrariamente menomate, contestando le concrete modalità di esercizio del potere di valutazione della singola Camera per vizi del procedimento ovvero per omessa o erronea valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti per il suo valido esercizio (*cf.* della Corte costituzionale n. 443 del 1993).

Appare, altresì, conforme ad una lettura sistematica del principio di cui all'art. 68 della Costituzione e del disposto di cui all'art. 129 c.p.p. l'opzione interpretativa che riconosce allo stesso giudice di merito la possibilità di apprezzare in via diretta ed immediata la riferibilità del comportamento per cui risulta elevata imputazione alla fattispecie contemplata dalla precitata disposizione costituzionale, con conseguente pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p.

Nei più recenti arresti giurisprudenziali si evidenzia con condivisibili argomentazioni che l'area operativa del precetto contenuto al primo comma dell'art. 68 della Costituzione non va definita in funzione di un criterio di tipo spaziale, ancorato cioè alla specifica sede in cui il parlamentare manifesta le sue opinioni, né si identifica con la categoria degli atti tipici della funzione parlamentare.

È, invero, oramai opinione diffusa quella secondo cui l'istituto della immunità implichi un nesso di collegamento funzionale tra le opinioni espresse ed il mandato parlamentare, che ben consente di estendere l'efficacia delle richiamate prerogative anche alle opinioni espresse all'esterno della sede istituzionale, purché le stesse, nel loro contenuto storico, si atteggiino come atti divulgativi dell'attività parlamentare espletata.

Tanto può essere accertato direttamente dal giudice, ancorché i suddetti profili di collegamento risultino inevitabilmente sfumati nell'ipotesi di atti parlamentari atipici, laddove la qualificazione degli stessi nei termini suindicati implica inevitabilmente un'attività di raccordo con il contenuto del complessivo impegno parlamentare assolto dall'imputato, spesso non noto al giudice procedente.

In siffatte ipotesi, assume, in prospettiva metodologica, rilievo assorbente l'esame della motivazione addotta a sostegno della pronuncia di insindacabilità dell'assemblea, in quanto in essa vengono esplicitati i profili di collegamento funzionale tra le espressioni oggetto di contestazione e la funzione parlamentare.

È, pertanto, a siffatti motivi che il giudice deve rifarsi per un corretto esercizio del potere deliberativo allo stesso riconosciuto: qualora ritenga che il potere esercitato trovi adeguata giustificazione nei presupposti applicativi evidenziati nella deliberazione deve adeguarsi alla valutazione dell'assemblea e, prendendone atto, dichiarare la non punibilità del fatto in imputazione. Viceversa, se ritenga insussistenti o, comunque, non decisivi, i profili di collegamento privilegiati nella delibera parlamentare, che, pertanto, viene a determinare nella prospettiva del remittente un'illegittima interferenza con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, dovrà sollevare conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte costituzionale.

Orbene, venendo al caso in esame va, anzitutto, rilevato che il contesto in cui le dichiarazioni risultano rese ed il contenuto di apprezzamento critico in cui si risolvono impediscono di condividere le affermazioni difensive circa l'immediata riferibilità delle espressioni in contestazione alle funzioni parlamentari svolte dall'on. Vittorio Sgarbi, riflettendo le stesse giudizi personali espressi dal prevenuto nella veste privatistica di commentatore televisivo.

Va, pertanto, verificato se, alla stregua delle argomentazioni svolte nella delibera assembleare citata in premessa, siano individuabili ulteriori e più significativi indici di riconoscibilità dell'affermato collegamento funzionale con l'attività parlamentare dell'imputato.

Dalla relazione della giunta per le autorizzazioni a procedere, la cui proposta risulta recepita dall'assemblea della Camera nel corso della seduta del 5 luglio 2000, emerge con riferimento specifico ai fatti oggetto di contestazione quanto segue: ... è apparso evidente alla giunta che si è trattato di una critica di natura politica, rivolta

a determinate scelte di «politica giudiziaria» della procura menzionata, di tenore assolutamente generale e certamente non diretta verso specifiche persone. Un siffatto potere di critica può senz'altro farsi rientrare in un generale potere ispettivo che è proprio del parlamentare e deve, dunque, ritenersi coperto dalla prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione. Occorre peraltro rilevare che l'onorevole Sgarbi in numerosissime occasioni, intervenendo nel corso dei lavori parlamentari, ha criticato alcuni aspetti della politica giudiziaria di alcune procure ed ha posto in rilievo le distorsioni che possono derivare da un cattivo uso degli strumenti dell'azione penale.

A giudizio di questo tribunale, la richiamata delibera tradisce con manifesta evidenza la violazione dei segnalati limiti funzionali della disposizione costituzionale in commento, obliterando con disinvoltura le regole ermeneutiche evidenziate nei più recenti arresti giurisprudenziali della Corte costituzionale, al cui rispetto deve, viceversa, ritenersi subordinata la compatibilità della pronuncia della Camera con l'assetto dei valori costituzionali di pari dignità e rango.

Invero, la Corte, nella sentenza n. 10 dell'11 - 17 gennaio 2000, richiamando precedenti conformi pronunce, ha sottolineato che «...la prerogativa di cui all'art. 68, primo comma della Costituzione, non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma solo quelle legate da «nesso funzionale» con le attività svolte nella qualità di «membro», delle Camere (sentenze n. 375 del 1997, n. 289 del 1998, n. 417 del 1999). Quanto alla definizione di tale presupposto, la Corte ha precisato che «è pacifico che costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione quelle manifestate nel corso dei lavori della Camera e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla Camera medesima, ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea. Invece, l'attività politica svolta dal parlamentare al di fuori di questo ambito non può dirsi di per sé esplicazione della funzione parlamentare nel senso preciso cui si riferisce l'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Nello svolgimento della vita democratica e del dibattito politico, le opinioni che il parlamentare esprima fuori dai compiti e dalle attività propri delle assemblee rappresentano piuttosto esercizio della libertà di espressione comune a tutti i consociati: ad esse dunque non può estendersi, senza snaturarla, una immunità che la Costituzione ha voluto, in deroga al generale principio di legalità e di giustiziabilità dei diritti, riservare alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni.

Ha, inoltre, aggiunto la Corte che l'applicazione della prerogativa in esame, scissa dalla sua ontologica delimitazione funzionale, «la trasformerebbe in un privilegio personale (cfr. sentenza n. 375 del 1997), finendo per conferire ai parlamentari una sorta di statuto personale di favore quanto all'ambito ed ai limiti della loro libertà di manifestazione del pensiero: con possibili distorsioni anche del principio di uguaglianza e di parità di opportunità fra cittadini nella dialettica politica».

Orbene, appare evidente la marcata distonia con i principi ermeneutici suesposti dei criteri privilegiati dall'assemblea parlamentare per scriminare il comportamento dell'imputato Sgarbi, atteso che nella richiamata delibera si coglie un'impropria sovrapposizione concettuale tra l'esercizio del diritto di critica politica e quello della funzione parlamentare, nella specie del potere ispettivo.

Giova, viceversa, ribadire che la garanzia dell'immunità incontra necessariamente un limite nella stessa ratio ad essa sottesa di tutela del libero esercizio delle funzioni parlamentari e non può, pertanto, essere dilatata — senza che a ciò si accompagni l'inaccettabile trasformazione in un ingiustificato privilegio personale — fino al punto da comprendere ogni dichiarazione, giudizio o critica aventi valenza politica espressi da un membro del parlamento.

Argomentando a contrario, si avallerebbe la creazione in via di prassi di un insindacabile potere di apprezzamento direttamente legittimato dallo stesso *status* di membro del parlamento, esauendo così in un contesto meramente personale e soggettivo il significato e la portata della garanzia dell'immunità.

In altri termini, verrebbe sovvertita la prospettiva privilegiata dalla Carta costituzionale che rapporta le garantigie in commento alla funzione esercitata e non già alla persona fisica, alla quale non può, invece, essere riconosciuto, in ragione solo del suo *status*, un privilegiato ed indefinito potere censorio.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'assemblea, va, dunque, rimarcata la insufficienza, ai fini del giudizio di insindacabilità *ex art. 68, comma 1, della Costituzione*, dell'affermata riconducibilità del comportamento in contestazione al diritto di critica politica, la cui concreta configurabilità come espressione della libertà di manifestazione del pensiero, garantita con effetto scriminante ad ogni cittadino in base al combinato disposto degli artt. 21 della Costituzione e 51 c.p. andrà verificata in sede processuale.

Viceversa, l'opzione interpretativa privilegiata dalla Camera, intesa ad assimilare i due profili in ragione della qualità di parlamentare del soggetto imputato, con immediato arresto dell'esercizio della pretesa punitiva dello Stato, mal si concilia con il principio di uguaglianza e di pari opportunità fra i cittadini nella dialettica politica.

Né a valorizzare il collegamento funzionale delle opinioni dell'imputato Sgarbi con la funzione parlamentare dal medesimo svolta appaiono idonei i generici riferimenti contenuti nella relazione della Giunta agli apprezzamenti critici della politica giudiziaria di alcune procure svolti dall'imputato nel corso di non meglio precisati lavori parlamentari.

Difetta, invero, il richiamo a tipici atti della funzione svolta dall'on. Sgarbi di cui le espressioni in imputazione risulterebbero veicolo di divulgazione e, sotto altro profilo, un riferimento specifico alla vicenda oggetto del presente giudizio, che, per la sua peculiarità, necessitava di un'autonoma deliberazione.

Sul punto, la Corte costituzionale ha precisato che non basta a giustificare l'insindacabilità delle opinioni la semplice comunanza, tematica di argomenti con l'attività parlamentare svolta né, allo stesso modo, giova invocare l'esistenza di un dibattito politico-parlamentare in cui le dichiarazioni si inseriscono. Occorre, viceversa, un preciso nesso funzionale tra le dichiarazioni e l'attività parlamentare, com'è possibile riconoscere nel caso di dichiarazioni sostanzialmente riprodotte di quelle manifestate in sede parlamentare (*cf.* sentenza della Corte Costituzionale n. 56/2000 - sentenza della Corte costituzionale n. 58/2000 - Corte costituzionale n. 82/2000).

Alla stregua di quanto sopra evidenziato ritiene questo giudice che le opinioni espresse dall'imputato Sgarbi nel corso della trasmissione «Sgarbi quotidiani» del 25 e del 26 novembre 1995 vadano più propriamente ritenute espressione dell'attività di conduttore televisivo svolta dall'imputato e che, pertanto, non riproducendo né divulgando il contenuto di alcun specifico atto parlamentare, non possano essere identificate quali manifestazioni dell'attività svolta dal prevenuto come deputato.

Si impone, dunque, l'attivazione innanzi alla Corte costituzionale del procedimento di conflitto di attribuzione a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dovendo ritenersi arbitraria la valutazione espressa dalla Camera dei deputati nella delibera del 5 luglio 2000, che, pertanto, costituisce un'illegittima interferenza nella sfera di attribuzione di questo giudice, in palese contrasto con i principi di cui all'art. 101 e seguenti della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Solleva conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, richiedendo che la Corte costituzionale:*

*1) dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati affermare, secondo quanto dalla stessa deliberato nella seduta del 5 luglio 2000, la insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato on. Vittorio Sgarbi, in quanto estranee alla previsione dell'art. 68, comma 1, della Costituzione;*

*2) annulli la predetta deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 luglio 2000 (atti Camera, doc. IV quater n. 141).*

*Dispone la sospensione del procedimento penale n. 568/1999 r.g.t. nei confronti dell'on. Sgarbi Vittorio, nonché l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compreso il deposito della presente ordinanza nella cancelleria della Corte costituzionale.*

Salerno, addì 15 gennaio 2001.

*Il giudice: MAIELLO*

## N. 32

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 10 settembre 2001*  
(del tribunale di Roma)

**Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 25 marzo 1999, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede civilmente nei confronti dell'on. Domenico Gramazio per il risarcimento dei danni nei confronti del dott. Stefano Balassone concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Roma per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.**

- Delibera del 25 marzo 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Il tribunale di Roma in persona del giudice unico, dott.ssa M.R. Rizzo, propone conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata nella seduta del 25 marzo 1999, con la quale si è dichiarato che i fatti oggetto del giudizio civile proposto dal dott. Stefano Balassone e sig.ra Annamaria Grignola nei confronti dell'onorevole Domenico Gramazio concernono opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni (art. 68, primo comma, Cost.).Va premesso che:

1. — Con atto di citazione notificato il 15 dicembre 1998 i coniugi dott. Stefano Balassone e Annamaria Grignola convenivano in giudizio l'onorevole Domenico Gramazio avanti questo tribunale, per ivi sentirlo condannare, previo accertamento dell'illiceità della sua condotta, al risarcimento dei danni nella somma complessiva di lire 2 miliardi o di quella diversa ritenuta di giustizia.

Gli istanti indicavano le seguenti circostanze in fatto:

In data 10 novembre 1998 l'onorevole Gramazio aveva presentato alla Presidenza della Camera dei deputati la seguente interrogazione a risposta scritta rivolta ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro «Per sapere se risponde a verità che la società Extra, che fornisce servizi alla Tv di Stato, abbia alle sue dipendenze la sig.ra Annamaria Grignola, attuale moglie del dott. Stefano Balassone, consigliere di amministrazione della Rai Tv, o se la sig.ra Annamaria Grignola intrattenga ad altro titolo un rapporto di lavoro o di consulenza tra la Tv di Stato; ... perplessità di natura deontologica sorgono in merito alla consulenza tra la società Extra e la Rai, in quanto il dott. Balassone è membro del consiglio di amministrazione della Rai Tv.

Se infine risponde a verità che alcune strutture della Rai siano state sollecitate ad accendere collaborazioni o consulenza con la società Extra. L'interrogante chiede di sapere se sponsorizzare direttamente o indirettamente società collegate al gruppo familiare rientra nei compiti istituzionali di un membro del consiglio di amministrazione della Tv di Stato: se i contratti stipulati dalla società Extra con la Rai sono stati esaminati dal consiglio di amministrazione della Tv di Stato e quali osservazioni siano state eventualmente formulate dal Collegio dei Sindaci».

Nella medesima data, prima ancora che vi fosse stata la pronuncia sull'ammissibilità dell'interrogazione, l'onorevole Gramazio aveva disposto la diffusione di un comunicato stampa, nel quale dava notizia della sua iniziativa, caricata di affermazioni diffamatorie, quali «Consulenze a familiari, concubine e amici»; «silenzio su un caso sospetto di consulenze Rai a familiari di manager della Tv di Stato»; «la moglie del consigliere Balassone ... sarebbe alle dipendenze o consulente della società Extra che collabora con la Tv di Stato»; «malignità, ma anche circostanze quantomeno sospette»; «ecco la Rai dell'Ulivo sempre presente a gratificare parenti ed amici. Dell'Ulivo s'intende».

Malgrado la smentita diffusa dal dott. Balassone nella stessa giornata del 10 novembre (con la precisazione che la sig.ra Grignola aveva interrotto ogni rapporto con la soc. Extra prima ancora che il marito aveva assunto la carica di consigliere), il giorno successivo il quotidiano Roma aveva riportato la notizia dell'interrogazione parlamentare in un articolo intitolato «Gramazio: nepotismo in Rai. Celli non risponde, querela», nel quale veniva riferito anche delle accuse mosse al dott. Balassone.

Manifesti erano pertanto tutti gli elementi dell'illecito, per aver l'onorevole Gramazio separato lo strumento d'inchiesta, prima ancora della decisione sulla sua ammissibilità, dal contesto parlamentare, con grave pregiudizio degli istanti.

Queste le circostanze poste a base della domanda di risarcimento danni. Intanto l'interrogazione dell'onorevole Gramazio era stata dichiarata non ammissibile, perché la materia esulava da quelle affidate alla competenza e alle responsabilità proprie del Governo nei confronti del Parlamento.

La giunta per le autorizzazioni a procedere deliberava, a maggioranza, di riferire all'assemblea nel senso che i fatti oggetto del giudizio concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e la Camera, nella seduta del 25 marzo 1999, approvava la proposta della giunta.

La delibera dell'organo parlamentare si articola sulle seguenti motivazioni:

a) la divulgazione all'esterno del contenuto di un'interrogazione dichiarata non ammissibile, con l'aggiunta di ulteriori commenti da parte del deputato, non poteva ritenersi consentita dal momento che l'opposta soluzione avrebbe svuotato di significato il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 139-bis del regolamento della Camera;

b) malgrado ciò e quantunque l'interrogazione dovesse considerarsi *tamquam non esset*, «siffatte affermazioni costituiscono, come ormai è stato da tempo affermato nella giurisprudenza della Camera, esse stesse, indipendentemente dalla pregressa presentazione di un atto ispettivo, un'attività di critica, di ispezione e di denuncia che di per sé può ricomprendersi tra quelle proprie del parlamentare»;

c) la motivazione del giudizio di inammissibilità dell'interrogazione non atteneva al suo contenuto, sotto il profilo della sfera personale dei singoli, ma piuttosto alla mera circostanza «tecnica» che la Rai non è considerata un'azienda sulla quale può essere impegnata la responsabilità del Governo davanti al Parlamento, cosa che però non escludeva che il controllo sulla Rai e sulla sua corretta gestione costituisse uno dei più importanti compiti del Parlamento e, all'interno di esso, di ciascun parlamentare;

d) nel merito veniva ritenuta prevalente, sullo stesso rilievo della natura particolarmente grave dell'offesa, la considerazione del fatto che le dichiarazioni del parlamentare si inserivano in un contesto prettamente politico, avendo per contenuto notizie e valutazioni di preminente interesse politico;

e) infine che compito della giunta non era quello di soffermarsi sulla sussistenza di un'ipotesi di reato, quanto quello di verificare la possibilità che determinati fatti vengono scriminati dalla natura politico-parlamentare delle affermazioni rese ai sensi dell'art. 68, primo comma Cost.

2. — In relazione all'indicato contenuto del provvedimento gli attori in giudizio denunciano un'ipotesi di straripamento di poteri da parte dell'Assemblea parlamentare, tale da inficiare la natura stessa della delibera di insindacabilità, così da non costituire ostacolo all'esercizio della funzione giurisdizionale, lasciando alla Camera di sollevare essa conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

Ritiene il giudicante che la soluzione prospettata dalla difesa degli attori non gli è consentita, perché il giudizio di insindacabilità ha l'effetto di inibire, in ordine ad esso, una difforme pronuncia giudiziale, imponendogli l'immediata dichiarazione della causa di responsabilità del parlamentare, salva la facoltà del giudice, ove egli reputi ricorrere un caso di esplicazione non corretta del potere assembleare, di sollevare conflitto di attribuzione per vizi in procedendo o per omessa o erronea valutazione dei presupposti.

In effetti il giudizio in sede di conflitto tra poteri non si atteggia a giudizio sindacatorio assimilabile a quello del giudice amministrativo, chiamato a valutare un atto cui si imputi il vizio di eccesso di potere su di una determinazione discrezionale dell'assemblea politica. La Corte invece, con il presente ricorso, viene chiamata a controllare la correttezza sul piano costituzionale della pronuncia di insindacabilità del 25 marzo 1999 e verificare se tale prerogativa sussista: in concreto se le opinioni manifestate dall'onorevole Gramazio nella sua interrogazione e nel comunicato di agenzia siano state espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Costituisce costante giurisprudenza di questa Corte che la prerogativa in esame non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma soltanto quelle legate da nesso funzionale con le attività svolte nella sua qualità di membro della Camera. Quindi oggetto di protezione non è l'attività

politica in genere del parlamentare ampiamente considerata, nè il contesto politico, ma l'esercizio della funzione parlamentare e delle attività conseguenziali e presupposte, funzioni che devono esprimersi in ambito e modi giuridicamente definiti.

In questo senso la Corte ha di recente precisato il significato del nesso funzionale tra dichiarazione ed attività parlamentare, da intendere «non come semplice collegamento di argomento o di contesto tra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare».

Sulla base di quanto detto, la delibera 25 marzo 1999 della Camera dei deputati dovrà essere censurata da questa Corte, perché essa si colloca per sua stessa motivazione in insanabile contrasto con i principi richiamati circa l'esistenza dei presupposti per il valido esercizio del potere assembleare.

Stante la dichiarata non pertinenza della domanda di interrogazione alla funzione ispettiva parlamentare, essa stessa e l'indebita diffusione del testo collocano l'iniziativa dell'onorevole Gramazio in un ambito improprio, in quanto viziata sotto il profilo funzionale, e riduce la sua esternazione a manifestazione di pensiero riconducibile solo all'esercizio di attività politica in genere, come tale non protetta.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 37 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 26 norme integrative;*

*Solleva conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati e chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale, previa delibazione di ammissibilità del ricorso, annulli la deliberazione di insindacabilità, adottata dalla Camera stessa nella seduta del 25 marzo 1999 relativamente ai fatti oggetto del presente giudizio.*

*Manda alla cancelleria per gli incumbenti di rito.*

Roma, addì 22 gennaio 2001

*Il giudice: M.R. RIZZO*

01C0983

N. 33

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 20 settembre 2001  
(del tribunale di Roma)*

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico del senatore Marcello Pera, per le dichiarazioni a mezzo stampa, da questi rese, in danno del dott. Giancarlo Caselli - Deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentare.**

- Delibera della Camera dei deputati del 31 maggio 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

IL TRIBUNALE

Ricorso per conflitto di attribuzioni relativo al processo penale n. 8321/2000 g.i.p. a carico dell'on. Marcello Pera per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, in danno del dott. Giancarlo Caselli.

Il g.u.p. vista la richiesta del p.m. diretta ad ottenere che il giudice sollevi conflitto di attribuzione nei confronti del Senato avanti alla Corte costituzionale relativamente alla deliberazione del Senato stesso, emanata nella

seduta assembleare in data 31 maggio 2000, con la quale è stata dichiarata la insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal Senatore Marcello Pera nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, già Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, che formano oggetto del processo penale n. 8321/2000 Reg. Gen. g.i.p.

Viste le conclusioni formulate dal difensore della parte civile Giancarlo Caselli e dal difensore dell'imputato Marcello Pera;

#### O S S E R V A

In data 8 giugno 2000 il p.m. presentava presso la cancelleria della sez. g.i.p. del tribunale richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei giornalisti Anselmi Guido e Cassini Luciano, il primo quale direttore dell'Agenzia giornalistica Ansa ed il secondo quale autore dei tre dispacci ANSA in data 16 giugno 1999, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 57, 595, commi 2, 3., 595-*bis* c.p. e art. 13 legge n. 47/1948 per avere offeso, in concorso con il senatore Marcello Pera, la reputazione del dott. Giancarlo Caselli, all'epoca Procuratore della Repubblica c/o il tribunale di Palermo, dando diffusione alle dichiarazioni rilasciate dal predetto senatore in data 16 giugno 1999 di cui al capo d'imputazione. Il p.m. presentava inoltre la richiesta volta ad ottenere che il giudice dell'udienza preliminare proponga ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nei confronti del Senato in relazione alla delibera adottata dall'Assemblea in data 31 maggio 2000, che ha accolto la richiesta della Giunta per le immunità parlamentari con la quale è stata dichiarata la insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Marcello Pera, oggetto della imputazione.

Veniva, quindi, instaurata udienza preliminare ed all'esito della discussione il p.m., il difensore della parte civile ed i difensori degli imputati concludevano come da verbale in atti.

Questo giudice disponeva la separazione degli atti relativi agli imputati Anselmi e Cassini e la formazione di fascicolo autonomo e pronunciava nei confronti dei predetti imputati sentenza di non luogo a procedere, *ex art. 425 c.p.p.*, ricorrendo la causa di giustificazione dell'esercizio legittimo del diritto di cronaca.

Ciò premesso, va rilevato, quanto alla posizione dell'imputato Marcello Pera, che alla deliberazione del Senato, sopraindicata, con la quale si riconosce nel caso di specie l'operatività dell'art. 68, primo comma della Costituzione, consegue l'effetto inibitorio della prosecuzione del presente giudizio nei confronti del senatore Marcello Pera. Tuttavia al giudice spetta di promuovere un controllo circa la correttezza dell'esercizio del potere conferito al Senato dall'art. 68, primo comma, della Costituzione mediante lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzione, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Questo giudice ritiene che ricorrono nella specie i presupposti per proporre ricorso alla Corte costituzionale, *ex art. 37 della legge n. 87/1953*, per menomazione della funzione giurisdizionale.

In proposito va subito rilevato che la Corte costituzionale ha in più occasioni affermato che nell'ambito del giudizio in tema di conflitto tra poteri vertenti su una delibera parlamentare affermava dell'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, delle opinioni espresse da un parlamentare, il giudice costituzionale deve verificare non solo la regolarità dell'iter procedurale seguito dalla camera di appartenenza del parlamentare per addivenire alla declaratoria di insindacabilità, *ex art. 68, primo comma della Costituzione*, delle opinioni espresse dal parlamentare, ma anche la sussistenza dei presupposti richiesti dal citato art. 68, primo comma, e cioè la riferibilità dell'atto alle funzioni parlamentari. Tale riferibilità sussiste soltanto quando l'attività politica del parlamentare è legata da nesso funzionale con le attività svolte nella qualità di membro delle Camere. In sostanza, seguendo l'insegnamento della Corte costituzionale, può ritenersi incontestabile che costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare soltanto quelle manifestate nel corso dei lavori delle Camere e dei vari organi ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituendo l'estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare quale membro dell'Assemblea. Invece l'attività politica svolta dal parlamentare al di fuori di detto ambito non può considerarsi di per sé esplicazione della funzione parlamentare nel senso cui si riferisce l'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Pertanto, le opinioni espresse dai parlamentari al di fuori dell'ambito delle attività proprie delle assemblee dei vari organi non possono considerarsi coperte dalla immunità sostanziale di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione. La Costituzione ha fissato una delimitazione funzionale dell'ambito di detta immunità sostanziale. Senza questa delimitazione, come ha osservato la Corte costituzionale nella sentenza 24 marzo 2000, l'applicazione della prerogativa si trasformerebbe in un privilegio personale.

E tale delimitazione preclude di accettare una definizione della «funzione» del parlamentare così generica ed ampia da ricomprendervi l'attività politica che egli svolge in qualsiasi occasione o sede. A questa stregua, il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e l'attività parlamentare, che consente di ritenere applicabile l'immunità di cui al più volte citato art. 68, primo comma, della Costituzione, non può essere inteso come semplice collegamento di argomento o di contenuto tra le dichiarazioni stesse ed attività parlamentare, ma come «identificabilità delle dichiarazioni quali espressione di attività parlamentare».

Va, poi, precisato che l'immunità «è limitata al contenuto storico delle opinioni espresse nell'esercizio di attività parlamentare» pertanto nel caso di riproduzione all'esterno della sede parlamentare è necessario, per ritenere la sussistenza dell'immunità, che si riscontri la identità sostanziale di contenuto fra l'opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata all'esterno (sentenze n. 10 e 82 anno 2000 della Corte costituzionale).

La Corte costituzionale, come ognuno vede, si è attestata su una interpretazione restrittiva della immunità sostanziale prevista dalla norma di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione perché trattasi di una immunità che la Costituzione ha voluto, in deroga al principio di legalità e di tutela giurisdizionale dei diritti, riservare alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Orbene, nel caso di specie, se non è riscontrabile alcuna irregolarità nell'iter procedimentale seguito dal Senato per addivenire alla deliberazione che ha affermato la insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Marcello Pera, non è dato invece ravvisare alcun nesso funzionale tra le espressioni contestate al senatore Marcello Pera come diffamatorie nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, all'epoca dei fatti Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, e l'attività parlamentare del senatore Marcello Pera stesso.

Non è infatti riscontrabile alcuna connessione con atti tipici della funzione parlamentare.

In proposito, va rilevato che le dichiarazioni rilasciate all'ANSA dal sen. Pera sono state fatte in relazione alla querela sporta precedentemente dal dott. Giancarlo Caselli e dai magistrati Vittorio Teresi e Antonio Ingoia, rispettivamente all'epoca Procuratore della Repubblica e sostituti Procuratori presso il tribunale di Palermo, per l'articolo a firma del senatore Pera pubblicato sul quotidiano «Il Messaggero» del 14 gennaio 1999 intitolato «Il p.m.? Mostri a tre teste» (in detto articolo il senatore Pera svolgeva una serie di considerazioni sulla figura del p.m. italiano, sull'anomalia di detta figura).

Da tali anomalie discendeva, secondo il Pera, come conseguenza che alcuni esponenti delle forze dell'ordine se talvolta non si comportavano secondo le volontà del p.m., questi li faceva o rimuovere o processare.

Elencava poi alcuni casi fra cui quello Contrada e Marini:

Le dichiarazioni diffamatorie contestate al Pera, oggetto del presente processo, riguardano la querela presentata dal dott. Giancarlo Caselli per l'articolo sopraindicato pubblicato sul quotidiano «Il Messaggero», querela che il Pera definisce «una iniziativa intimidatoria stabilita a freddo e per ragioni strettamente politiche; il Caselli si muove così perché è sicuro di avere l'appoggio incondizionato del Governo. Caselli ha dimostrato di essere completamente privo di carattere intellettuale».

Trattasi di dichiarazioni, rilasciate all'ANSA, quindi, al di fuori dell'attività parlamentare, che presentano soltanto un generico collegamento con l'attività parlamentare avente per oggetto il tema della distinzione della carriera tra i p.m. ed i giudici, tema ampiamente dibattuto dal Pera nel Senato e nella Commissione Giustizia.

Ma non vi è una identità di contenuto fra le dichiarazioni espresse in sede parlamentare dal Pera e quelle rilasciate all'ANSA.

Va rilevato che l'atteggiamento assunto dal dott. Caselli di querelare il senatore Pera in relazione all'articolo pubblicato sul quotidiano «Il Messaggero» non ha formato oggetto di dibattito in sede parlamentare e le dichiarazioni rese dal Pera all'ANSA in merito alla querela proposta dal Caselli rappresentano la manifestazione di

un'opinione personale nell'esercizio della libertà di espressione, comune a tutti i cittadini e ad esse non può estendersi, senza maturarla, l'immunità sostanziale, riservata, come si è già detto, alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

In conclusione, è lecito affermare che la delibera di insindacabilità adottata dal Senato, nella seduta del 31 maggio 2000, si appalesa lesiva delle attribuzioni di questo organo giudicante in quanto il potere attribuito al parlamento dall'art. 68, primo comma della Costituzione è stato esercitato in modo erroneo. Pertanto va proposto ricorso per conflitto di attribuzioni ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87/1953, perché nella specie si pone la questione attinente la correttezza dell'esercizio del potere conferito al Senato dall'art. 68, primo comma della Costituzione con riferimento alla menomazione delle attribuzioni giurisdizionali garantite costituzionalmente, ai sensi degli artt. 102 e seguenti della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 26 delle norme integrative;*

*Propone ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti del Senato, richiedendo che la Corte costituzionale:*

1) *dichiari, previa declaratoria di ammissibilità del presente ricorso, che non spetta al Senato affermare le insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Marcello Pera, secondo quanto deliberato dallo stesso Senato in data 31 maggio 2000;*

2) *annulli conseguentemente la predetta delibera del Senato emanata in data 31 maggio 2000.*

*Dispone la sospensione del presente processo nei confronti del senatore Marcello Pera nonché il deposito presso la cancelleria della Corte costituzionale degli atti necessari per la decisione.*

Roma, addì 11 gennaio 2001

*Il giudice:* TRIVELLINI

01C1007

N. 828

*Ordinanza emessa il 15 maggio 2001 dal tribunale - sez. per il riesame - di Palermo  
sull'appello proposto da Bongiorno Fabio*

**Processo penale - Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate - Istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio avanzata dopo la chiusura delle indagini preliminari e prima del passaggio in giudicato della sentenza - Provvedimento di rigetto del giudice di cognizione - Opposizione davanti al medesimo giudice - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alla richiesta di restituzione avanzata nella fase delle indagini preliminari e dopo il passaggio in giudicato della sentenza - Lesione del diritto di difesa.**

- Cod. proc. pen., art. 263.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva di cui al separato verbale in atti, ha pronunciato la seguente ordinanza in merito all'atto di appello proposto nell'interesse di Bongiorno Fabio nato il 22 luglio 1976, imputato per il delitto di cui agli artt. 416 c.p.; 81 cpv., 110 e 459 c.p. in relazione al 453 c.p., avverso l'ordinanza del 23 gennaio 2001 con la quale il giudice delle indagini preliminari di Palermo respingeva l'istanza di restituzione dei locali e dei macchinari della tipografia sita in Partinico, via Fermi n. 31, letti gli atti e udito il difensore;

## O S S E R V A

1. — La difesa di Buongiorno Fabio, imputato per i delitti indicati in epigrafe, deducendo che il p.m. aveva già chiesto l'emissione del decreto che dispone il giudizio, chiedeva al g.i.p. precedente la restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio nella fase delle indagini preliminari (il sequestro operato d'iniziativa *ex art.* 354 c.p.p. era stato convalidato con decreto del p.m. *ex art.* 355 c.p.p.).

Il g.i.p. competente a pronunciarsi sull'istanza di restituzione in quanto era stata già richiesta in data 10 novembre 1998 l'emissione del decreto che dispone il giudizio ed aveva la disponibilità del fascicolo, respingeva l'istanza di restituzione ritenendo che « ... si tratta di beni dei quali può essere disposta la confisca ».

Il difensore dell'imputato avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione proponeva appello al tribunale della libertà.

2. — Rileva il tribunale che, mentre avverso i provvedimenti di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo il legislatore, ha previsto la possibilità, con la procedura contemplata dall'art. 310 c.p.p., di adire, *ex art.* 322-*bis* c.p.p., in veste di giudice di appello il c.d. tribunale della libertà (ovviamente da identificarsi non come il «tribunale distrettuale» di cui al comma 7 dell'art. 309 c.p.p., bensì come il «tribunale provinciale» di cui al comma 1-*bis* dell'art. 322-*bis* c.p.p.) e, quindi, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., anche *per saltum*, di proporre ricorso per cassazione, analoga facoltà e procedura di impugnazione non è prevista in caso di rigetto della richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio.

Nonostante l'identità degli effetti, la privazione della disponibilità, e spesso la spoliazione, di un bene al detentore dello stesso, la diversa natura e funzione delle due tipologie di sequestro, probatorio e preventivo, giustificano la diversità di disciplina prevista dal legislatore (che, tra l'altro, non riguarda solo il profilo delle impugnazioni).

Il sequestro preventivo, appartenente al *genus* delle misure cautelari di cui al libro IV e alla *species* delle misure cautelari reali di cui al titolo II del libro IV del codice di procedura penale, conosce una estensione integrale del regime delle impugnazioni cautelari, essendo prevista la possibilità di gravame al tribunale della libertà, inteso come «tribunale provinciale», e, quindi, del ricorso per cassazione, sia avverso i provvedimenti genetici (di adozione o di rigetto della richiesta di adozione del decreto di sequestro preventivo), sia avverso i provvedimenti successivi (di rigetto della richiesta di revoca o di revoca del sequestro preventivo).

Il sequestro probatorio costituisce un mezzo di ricerca della prova, e solo avverso il provvedimento impositivo del vincolo probatorio — sia che trattasi del decreto di sequestro adottato dal p.m. (art. 253 c.p.p.), sia che trattasi del decreto di convalida del p.m. (art. 355 c.p.p.) del sequestro operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria art. 354 c.p.p.) — è prevista dagli artt. 257 e 355 comma 3 del codice di rito la facoltà della parte incisa dal provvedimento di sequestro probatorio di chiedere il riesame innanzi al tribunale della libertà a norma dell'art. 324 c.p.p., ovvero la medesima procedura contemplata per il riesame delle misure cautelari reali (sequestro preventivo e sequestro conservativo).

La competenza del tribunale della libertà in materia di sequestro probatorio deve quindi limitarsi al riesame del provvedimento genetico impositivo del vincolo reale, dopo di che il principio di tassatività delle impugnazioni fissato dal comma 1 dell'art. 568 c.p.p., inibisce di configurare ulteriori casi di impugnazione non previsti dalla legge.

Dopo l'adozione del provvedimento genetico applicativo del vincolo reale probatorio — sia esso imposto, con il procedimento bifasico o a formazione progressiva contemplato dal combinato disposto dagli artt. 354 e 355 c.p.p. (sequestro operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria e convalida del sequestro da parte del pubblico ministero), o con decreto del pubblico ministero adottato ai sensi dell'art. 253 c.p.p. — le vicende inerenti la restituzione delle cose sequestrate sono state considerate e disciplinate dal legislatore all'art. 263 c.p.p., la cui rubrica, per l'appunto, è stata intitolata «procedimento per la restituzione delle cose sequestrate». Ad avviso del collegio la lettura e l'interpretazione corrente dell'art. 263 c.p.p. e delle norme collegate al contenuto dello stesso, consentono di individuare dei punti fermi e, conseguentemente, di poter affermare che sulla richiesta di restituzione delle cose sequestrate:

nella fase delle indagini preliminari provvede, con decreto motivato, il pubblico ministero, e contro il provvedimento di rigetto o di restituzione, l'interessato può proporre opposizione al g.i.p. che decide con le forme del procedimento camerale contemplato dall'art. 127 c.p.p.;

dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato della sentenza provvede il giudice che procede con ordinanza disposta *de plano* o, qualora le cose sono state sequestrate presso un terzo, emessa dopo l'audizione, in camera di consiglio con le forme dell'art. 127 c.p.p., del soggetto terzo non richiedente la restituzione;

dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 676 e 667 comma 4 c.p.p., provvede il giudice dell'esecuzione con ordinanza emessa *de plano* («senza formalità»), avverso la quale (oltre che il pubblico ministero) il difensore e l'interessato possono proporre opposizione allo stesso giudice dell'esecuzione che, in tal caso, dopo aver instaurato la procedura camerale prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 666 c.p.p., provvede con ordinanza ricorribile per cassazione, come stabilito dal comma 6 del medesimo art. 666.

2.1. — Orbene nella fattispecie in esame il difensore dell'imputato ha impugnato innanzi al tribunale della libertà, adito come giudice di appello, l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio emessa dopo la chiusura delle indagini preliminari e prima che vi sia una sentenza definitiva dagli atti, e da quanto dichiarato in sede di udienza camerale dal difensore, non risulta che sia stata ancora emessa la pronuncia di merito, risultando fissata solo la data dell'udienza preliminare).

Come si è accennato, nessuna norma prevede il rimedio dell'appello al tribunale della libertà avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio e deve ritenersi pacifica l'incompetenza di questo collegio.

Nella prassi giudiziaria non è infrequente, tuttavia, che il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio sia stato impugnato innanzi al tribunale della libertà, tant'è che sul punto si rinvencono varie pronunce della suprema Corte.

L'esame della giurisprudenza di legittimità consente di distinguere le ipotesi afferenti al rigetto dell'istanza di dissequestro nella fase delle indagini preliminari, da quelle in cui detta fase era stata superata, come nella fattispecie concreta in esame ove è pendente il procedimento per decreto disciplinato dagli artt. 459 e ss. c.p.p. Nel caso in cui veniva impugnato innanzi al tribunale della libertà (spesso indicato anche come tribunale del riesame) il provvedimento di rigetto del g.i.p. adito come giudice dell'opposizione ai sensi dell'art. 263 comma 5 c.p.p., la suprema Corte, ribadendo sempre e comunque l'incompetenza del tribunale della libertà per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ha ritenuto che avverso il provvedimento adottato dal g.i.p. come giudice dell'opposizione l'unico rimedio fosse il ricorso per cassazione, ai sensi del comma 7 dell'art. 127 c.p.p. per vizi al carattere procedurale inerenti il mancato rispetto delle forme ed il principio del contraddittorio, stabiliti a pena di nullità dal comma 5 del medesimo art. 127. (*cf.* in C.E.D. sez. III n. 414/1992, Accinni G; sez. III n. 3143/1993, De Nictolis; sez. I n. 4468/1994, Turchetta; sez. VI n. 521/1995 Hochstallf; sez. V n. 18/1996, Telleri); in taluni casi è stato affermato che il tribunale della libertà adito erroneamente doveva riquilibrare l'impugnazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 568 c.p.p., e trasmetterla al giudice competente, per l'appunto la Corte di cassazione (*cf.* sez. VI 521/1995 Hochstallf, cit.).

Nell'ipotesi, analoga alla fattispecie in esame, in cui l'istanza di dissequestro veniva respinta dal giudice dopo la chiusura delle indagini preliminari, la suprema Corte, pur ribadendo pacificamente l'incompetenza del tribunale della libertà adito dal destinatario del provvedimento di rigetto, ha espresso due orientamenti diversi.

Secondo un orientamento più datato, già adottato dalla quinta sezione e seguito dalla sezione sesta della Corte di cassazione, «Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sequestrate emesso dal giudice nel corso del giudizio di cognizione ai sensi dell'art. 263 n. 1 cod. proc. pen., è possibile esperire l'opposizione prevista per gli incidenti di esecuzione dall'art. 667 n. 4, cui fa rinvio l'art. 676 cod. proc. pen. Tale mezzo di impugnazione deve infatti essere esteso in via analogica poiché l'esigenza di tutela sostanziale dei diritti degli interessati deve essere salvaguardato, anche in assenza di una esplicita previsione del legislatore, con la possibilità di proporre successivamente opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento *de plano* (così da ultimo sez. VI, n. 20296/1995, Mancini, RV 202975; analogamente, *cf.* sez. V, n. 3018/1993, Bartke, RV 195238, in C.E.D.).

In entrambi casi i giudici di legittimità procedendo alla riqualficazione dell'impugnazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 568 c.p.p., hanno trasmesso gli atti al collegio di cognizione affinché si pronunciasse in opposizione, sulla richiesta di restituzione, come giudice dell'esecuzione.

Di contrario avviso la giurisprudenza più recente della sezione seconda della suprema Corte, secondo cui «avverso la decisione del giudice del dibattimento che rigetta l'istanza di restituzione delle cose sequestrate è ammessa esclusivamente l'impugnazione insieme della sentenza; non può infatti ipotizzarsi né la ricorribilità per cassazione di tale provvedimenti in applicazione della disciplina del procedimento camerale prevista dall'art. 127 cod. proc. pen., in quanto l'art. 263 cod. proc. pen., che regola la speciale procedura per la restituzione delle cose sequestrate, rinvia alle forme previste dal predetto art. 127 soltanto con riferimento alla fase delle indagini preliminari e non del giudizio, ove è già instaurato un pieno contraddittorio; né l'esperibilità dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666, terzo comma, cod. proc. pen., poiché il medesimo art. 263 cod. proc. pen. contempla tale procedura soltanto nell'ipotesi di «sentenza non più soggetta ad impugnazione» (cfr. sez. II, n. 605, Di Rosa, RV 204263, in C.E.D).

2.2. — Ritiene il collegio di non poter condividere l'orientamento che facendo ricorso all'analogia, reinveste il giudice di cognizione come giudice di esecuzione.

Detta soluzione, individuata dai giudici di legittimità per conciliare la carenza legislativa di un mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro da parte del giudice di cognizione con la « ... esigenza di tutela sostanziale dei diritti degli interessati ... » (v. pag. 3 motivazione della sentenza sez. VI, n. 20296/1995, Mancini, sopra cit.), non appare in sintonia con l'ordine normativo vigente, infatti:

in un sistema processuale improntato al principio di tassatività dei provvedimenti soggetti a gravame, all'interpretazione analogica non può affidarsi un'efficacia «creativa» di un grado di impugnazione non previsto dal legislatore;

il procedimento di esecuzione presuppone il passaggio in giudicato della sentenza e tale presupposto è incompatibile con il procedimento di cognizione;

il giudizio di opposizione del procedimento di esecuzione disciplinato dal combinato disposto dagli artt. 667 comma 4 e 666 c.p.p., prevede una procedura camerale a partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero (comma 4 dell'art. 666 c.p.p.) e con potestà istruttorie del giudice (comma 5 dell'art. 666 c.p.p.) molto più incisiva e pregnante rispetto al procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 127 c.p.p. e che regola il giudizio di opposizione davanti al g.i.p. nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di restituzione nella fase delle indagini preliminari (comma 5 dell'art. 263 c.p.p.); sicché l'interpretazione analogica avallata dall'orientamento della suprema Corte in esame per colmare il vuoto di tutela individuato dagli stessi giudici di legittimità finisce per creare una tutela rafforzata nella fase del giudizio di cognizione sicuramente sbilanciata rispetto al sistema di tutela massima prevista dal legislatore avverso il diniego dell'istanza di restituzione nella fase delle indagini preliminari con l'opposizione al g.i.p. disciplinata dalla procedura camerale dell'art. 127 c.p.p. che non prevede, né la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore (richiesta, invece, dal comma 4 dell'art. 666 c.p.p.), né alcuna facoltà istruttoria del giudice (diversamente da quanto previsto dal comma 5 dell'art. 666 c.p.p.).

Ritiene, quindi il collegio, che le superiori considerazioni non consentono di aderire all'orientamento della suprema Corte che per far fronte ad un oggettivo vuoto di tutela, estendendo oltremodo l'interpretazione analogica, ha creato una possibilità di impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione da parte del giudice di cognizione non contemplata dal legislatore, tra l'altro, attingendo alla procedura di opposizione riservata al giudizio di esecuzione e ben distante, sia sotto il profilo della disciplina sostanziale, sia da un punto di vista sistematico, dal giudizio di opposizione previsto dal comma 5 dell'art. 263 c.p.p., sia pure solo avverso il decreto di rigetto del pubblico ministero adito come organo di prima istanza nella fase delle indagini preliminari.

2.3. — L'orientamento più rigoroso adottato dalla sesta sezione (v. *supra sub* 2.1.), appare più aderente sia alla lettera dell'art. 263 c.p.p., sia al fondamentale principio di tassatività delle impugnazioni previsto dal comma 1 dell'art. 568 c.p.p., e a sua volta espressione del principio di certezza della situazioni e dei rapporti giuridici immanente all'intero ordinamento giuridico.

L'adesione a detto orientamento comporterebbe nella fattispecie in esame, che questo collegio, prendendo atto della carenza di legittimazione al gravame non previsto dalla legge, dichiarare l'inammissibilità dell'appello — *ex art. 591 comma 1 lettera a) c.p.p.* — proposto avverso l'ordinanza di rigetto emessa dal g.i.p. innanzi al quale pende il procedimento per decreto ai sensi degli artt. 459 e ss. c.p.p. e adito dalla difesa per pronunciarsi sulla richiesta di restituzione dei beni sequestrati (*ex artt. 354 e 355 c.p.p.*) all'imputato nella fase delle indagini preliminari.

Tra l'altro, poiché l'ordinanza del g.i.p. è stata adottata *de plano* — essendo prevista la procedura camerale di cui all'art. 127 c.p.p. solo quando vi è un rapporto di alterità tra richiedente la restituzione e soggetto al quale le cose sono state sequestrate (art. 263 comma 2 c.p.p.) — non sarebbe neanche possibile riqualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 127 comma 7 c.p.p. e, quindi, trasmettere, ai sensi del comma 5 dell'art. 568 c.p.p., il gravame alla Corte di cassazione competente.

3. — Un provvedimento di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, allo stato unica soluzione aderente al sistema normativo vigente, stridrebbe oltremodo con la « ... esigenza di tutela sostanziale dei diritti degli interessati ... », già individuata dagli stessi giudici di legittimità (*v. supra sub 2.2.*).

Avuto riguardo all'indagine normativa e giurisprudenziale sino ad ora espletata, ritiene, pertanto il collegio che ricorrono gli stessi presupposti che hanno recentemente indotto questo tribunale in diversa composizione a sollevare (ord. 202/00 seq del 14/20 Novembre 2000, imputato Lucà Gaetano) di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale.

3.1. — Invero, mentre se il pubblico ministero respinge la richiesta di restituzione, ai sensi del comma 5 dell'art. 263 c.p.p., i soggetti interessati possono immediatamente adire il g.i.p., ai medesimi soggetti il legislatore nell'architettura dell'art. 263 c.p.p. non ha assicurato alcun tempestivo rimedio di merito avverso l'ordinanza di rigetto disposta dal giudice adito dalla richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio avanzata dopo la chiusura delle indagini preliminari e prima del passaggio in giudicato della sentenza, o, comunque, come nel caso di specie, prima che venga emesso o, comunque, diventi definitivo il decreto penale di condanna.

Ritiene questo collegio che l'interesse alla restituzione del bene sequestrato da parte degli interessati (siano essi l'indagato/imputato, la persona offesa dal reato e/o l'avente diritto alla restituzione) è, e rimane ontologicamente identico, per cui il mero passaggio dalla fase delle indagini preliminari alla fase del giudizio, costituendo un evento fisiologico al «divenire» dell'iter procedimentale, non giustifica minimamente una diversità di trattamento tra le diverse fasi del procedimento.

Non si rinviene alcuna ragione che possa giustificare una tutela *minor*, nella fase di cognizione e durante l'espletamento dei procedimenti speciali contemplati nel libro VI del codice di rito, dell'aspirazione a rientrare nella disponibilità del bene sottoposto a vincolo reale probatorio, rispetto alla doppia e immediata tutela di merito assicurata nella fase delle indagini preliminari con il giudizio di opposizione.

Né, d'altro canto, la diversità di tutela appare trovare alcuna logica giustificazione nel mutamento dello *status* all'interno del procedimento, da soggetto sottoposto ad indagini ad imputato.

In sostanza nell'art. 263 c.p.p. si rinviene una ingiustificata disparità di trattamento tra il soggetto che chiede la restituzione nella fase delle indagini preliminari e dopo il passaggio in giudicato della sentenza, al quale — sia pur, come si è detto *sub 2.2.*, con le diverse procedure camerale previste nell'un caso dall'art. 127 c.p.p. e nell'altro dall'art. 666 c.p.p. — è assicurato un tempestivo giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione, ed il soggetto che vede respinta l'istanza di restituzione dopo la chiusura delle indagini preliminari al quale non è consentito di proporre alcuna tempestiva opposizione.

La lacuna legislativa in esame oltre che comportare una disparità di trattamento contrastante con il principio di ragionevolezza espresso dall'art. 3 della Costituzione, a parere del collegio, si risolve anche in una violazione del diritto di difesa contemplato dall'art. 24 della Costituzione, non potendo l'imputato dopo la chiusura delle indagini preliminari difendere la propria istanza di restituzione mediante adeguata e tempestiva facoltà di gravame, assicurategli, invece, come più volte si è detto, sia nella fase delle indagini, sia dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Ritiene, quindi, il collegio che «il procedimento per la restituzione ... » disciplinato dall'art. 263 c.p.p., sarebbe apparso, oltre che più equilibrato da un punto di vista sistematico, in piena armonia con i parametri costituzionali previsti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, qualora il legislatore al comma 5 o in altra disposizione dell'art. 263 c.p.p. avesse previsto in caso di rigetto dell'istanza di restituzione da parte del giudice di cognizione la facoltà di proporre opposizione innanzi al medesimo giudice a norma dell'art. 127 c.p.p. (si è già detto, *sub* 2.2., come il contraddittorio camerale rafforzato previsto dall'art. 666 c.p.p., creerebbe nella fase di cognizione una tutela sbilanciata rispetto a quella prevista nella fase delle indagini preliminari).

Tra l'altro l'opposizione al medesimo giudice non si risolverebbe in un rimedio defatigatorio o superfluo.

Invero, sia in dottrina che in giurisprudenza si è affermata la natura devolutiva dell'opposizione, per cui dopo il rigetto della prima istanza, il giudice di cognizione si pronuncerebbe su specifiche doglianze degli interessati e non solo su una mera riproposizione della richiesta già respinta.

4. — La questione di legittimità costituzionale appare rilevante poiché qualora venisse accolta, l'impugnazione della difesa proposta a questo collegio, anziché dichiararsi meramente inammissibile, potrebbe essere riqua-  
lificata e trasmessa, ai sensi del comma 5 dell'art. 568 c.p.p., al giudice precedente, per il giudizio di opposizione da esperire a norma dell'art. 127 c.p.p.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna, gli interessati non possano proporre opposizione avanti il medesimo giudice avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sequestrate;*

*Sospende la decisione sull'appello proposto dal difensore avverso l'ordinanza del 23 gennaio 2001 con la quale il g.i.p. di Palermo respingeva l'istanza di restituzione depositata in data 5 dicembre 2000;*

*Trasmette gli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati e per gli altri adempimenti di rito.*

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 15 maggio 2001.

*Il Presidente facente funzioni: TAORMINA*

*Il giudice estensore: MONFREDI*

## N. 829

*Ordinanza emessa il 1° febbraio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° ottobre 2001) dal tribunale di Vercelli nel procedimento penale a carico di Castelluzzo Nicola ed altra*

**Reati e pene - Ritrattazione - Mancata previsione come causa di non punibilità per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, che agisca di propria iniziativa, di fornire informazioni, abbia reso dichiarazioni in tutto o in parte reticenti - Irragionevole disparità di trattamento (anche in relazione alla sentenza n. 101 del 1999 della Corte costituzionale).**

- Cod. pen., art. 376, primo comma.
- Costituzione, art. 3, primo comma.

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Castelluzzo Nicola e Semiao Isabel M.

## RITENUTO IN FATTO

Gli imputati venivano tratti a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 378 c.p. per avere reso alla polizia giudiziaria in data 18 febbraio 1994 false dichiarazioni relative ad una pretesa aggressione nei confronti di Sanzone Emanuele da parte di tre individui che avrebbero tentato di impossessarsi del suo portafogli.

Soltanto due ore più tardi, peraltro, il Castelluzzo e la Semiao ammettevano che il Sanzone era stato vittima di lesioni volontarie aggravate ad opera di un individuo con il quale aveva avuto un diverbio. Le difese di entrambi gli imputati hanno chiesto, pertanto, in via principale, l'assoluzione ai sensi dell'art. 376 c.p. per avvenuta ritrattazione immediatamente successiva al fatto.

Il p.m., invece, ha chiesto la condanna dei prevenuti ritenendo che non sia applicabile al caso di specie l'invocata causa di non punibilità.

Le sommarie informazioni in data 18 febbraio 1994 vennero assunte dalla p.g. direttamente e non su delega dell'autorità giudiziaria, sicché la richiesta di assoluzione della difesa presuppone la decisione della questione di incostituzionalità dell'art. 376 c.p. nella parte in cui non prevede l'applicabilità dell'esimente della ritrattazione anche al delitto di favoreggiamento personale, commesso da chi, richiesto dalla p.g., che agisca d'iniziativa, di fornire informazioni abbia reso dichiarazioni false o in tutto o in parte reticenti.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione di legittimità costituzionale degli artt. 376 e 378 c.p., nella parte in cui non prevedono l'estensione della causa di non punibilità della ritrattazione al soggetto imputato di favoreggiamento personale è stata da sempre ritenuta infondata in quanto, «mentre i reati ai quali si applica la causa di non punibilità si commettono tutti per mezzo di false dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria, per le quali ha senso attribuire rilievo a dichiarazioni contrarie che annullano l'effetto delle prime, tale caratteristica non si rinviene nel reato di favoreggiamento che è a forma libera e non si consuma necessariamente a mezzo di dichiarazioni» (per tutte: Cass., 22.12.1997, n. 11984).

Il quadro normativo sembra, peraltro, sensibilmente mutato in seguito alla pronuncia d'incostituzionalità dell'art. 376 - I c.p. nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi abbia reso dichiarazioni false o reticenti alla p.g. delegata dal p.m. (Cost., n. 101 del 1999): la decisione ha asserito l'irragionevolezza della diversità di trattamento fra le informazioni rese al p.m. e alla p.g. da questi delegata, attesa la

convergenza di disciplina fra le due ipotesi, «corrispondente all'identità di *ratio* che sorregge le norme relative alle attività d'indagine e alla loro valenza processuale»; in particolare la pronuncia ha sottolineato «l'equivalenza, quanto a utilizzabilità nel seguito del processo, degli atti diretti e di quelli delegati».

A questo proposito, però, si deve osservare come la diversa rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese alla p.g., rispettivamente su delega o d'iniziativa, è prevista dal vigente codice di rito soltanto in tema di dichiarazioni dell'imputato (la stessa sentenza n. 101/1999, nell'equiparare gli atti diretti del p.m. a quelli dal medesimo delegati, richiama infatti «oltre all'art. 503 c.p.p., le sentenze n. 60 e n. 381 del 1995», che hanno dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 513 c.p.p.

Quanto, invece, alle dichiarazioni rese alla p.g. da persone informate sui fatti, queste possono essere utilizzate nel dibattimento, ricorrendone i presupposti, indipendentemente dalla circostanza che siano state assunte d'iniziativa o su delega (art. 500 comma 5 c.p.p. e 512 c.p.p.).

Infatti, le informazioni raccolte ai sensi dell'art. 351 c.p.p. «assumono nel processo lo stesso valore di quelle rese al p.m.» (Corte cost., n. 416 del 1996, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 384 c.p.); si giustifica così l'estensione, senza differenze, della disciplina prevista per la testimonianza resa al giudice alle informazioni rese al p.m. e alla p.g. nel corso delle indagini, per effetto dei rinvii operati dall'art. 351 c.p.p. all'art. 362 c.p.p. e da quest'ultimo agli artt. 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 c.p.p.

È pur vero che a tale identità di disciplina prevista dal codice di procedura penale, non corrisponde un'identica rilevanza sul piano penale sostanziale delle false dichiarazioni rese di fronte al giudice (art. 372 c.p.), al p.m. (art. 371-*bis* c.p.) e alla p.g. (art. 378 c.p.) e, così, per effetto dell'espressa limitazione stabilita dall'art. 376 c.p., nonché dalla pronuncia d'incostituzionalità n. 101/1999, l'esimente della ritrattazione non si estende a tutte le suddette ipotesi.

Pertanto non constano ragioni giustificative di una diversa disciplina per le informazioni false o reticenti rese all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria — che agisca d'iniziativa o su delega — per le seguenti considerazioni:

a) l'identità delle condotte materiali che possono risultare rilevanti nelle diverse ipotesi;

b) l'omogeneità del bene protetto, consistente nella funzionalità di ciascuna fase rispetto agli scopi propri, nei quali le esigenze investigative (massime all'inizio del procedimento) e quelle di ricerca della verità (massime alla fine del processo) si sommano inestricabilmente, cosicché gli artt. 378, 371-*bis* e 372 c.p. finiscono in pratica per presidiare ciascuno una fase distinta del procedimento e del processo;

c) l'identica rilevanza nel processo delle dichiarazioni rese alla p.g. e al p.m. (artt. 500 e 512 c.p.p.);

d) la gravità dei fatti-reato, quale risulta dagli apprezzamenti del legislatore stesso circa la misura della pena prevista per l'illecito commesso di fronte alla p.g. e per quello di fronte al p.m.» (Corte cost. n. 416/1986, cit.).

Pare allora irragionevole non estendere a tutte le dichiarazioni false o reticenti — ivi comprese quelle rese alla p.g. che agisca indipendentemente da una delega — l'esimente della ritrattazione, tenuto conto dell'interesse dello Stato «ad incentivare le condotte idonee a neutralizzare, fin dove è possibile, le negative incidenze delle dichiarazioni false sul corretto svolgimento del processo» (Corte cost., n. 101/1999, cit.).

L'irrazionale diversità di disciplina impone di sollevare d'ufficio la questione d'incostituzionalità dell'art. 376 c.p. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione:

alla relativa declaratoria tramite una decisione che aggiungerebbe una causa di non punibilità a quelle già previste, non osta il carattere della norma censurata, carattere derogatorio rispetto al normale regime della punibilità:

il legislatore, infatti, una volta riconosciuta l'esigenza di una eccezione rispetto ad una normativa più generale non potrebbe, in mancanza di un giustificato motivo, esimersi dal realizzarne integralmente la *ratio*, senza per ciò stesso peccare di irrazionalità (analogamente: Cost. n. 416/1996).

P. Q. M.

*Visti gli artt. 1, legge n. 1 del 1948 e 23, legge n. 87 del 1953;*

*Rimette alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità dell'art. 376 - I c.p., in riferimento all'art. 3 - I Cost., nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria che agisca d'iniziativa, di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni in tutto o in parte reticenti;*

*Sospende il presente procedimento penale nei confronti di Castelluzzo e Semiao;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Vercelli, addì 1° febbraio 2001

*Il giudice: GUASCHINO*

01C1037

N. 830

*Ordinanza emessa il 5 settembre 2001 dal g.i.p. del tribunale di Torino  
nel procedimento penale a carico di ignoti*

**Processo penale - Indagini preliminari - Opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero - Fissazione dell'udienza in camera di consiglio - Partecipazione della persona denunciata in querela - Mancata previsione - Lesione del principio del contraddittorio tra le parti - Contrasto con il principio secondo cui la legge assicura che la persona accusata sia informata dell'accusa elevata a suo carico.**

- Cod. proc. pen., art. 410, comma 3, in relazione all'art. 409, comma 2, stesso codice.
- Costituzione, art. 111, secondo e terzo comma.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

1. — In data 2 febbraio 2000 Mastrodonato Anna presentava querela nei confronti del medico di guardia dell'ospedale di Venaria (To) che il venerdì 12 novembre 1999, anziché provvedere semplicemente ad un controllo e ad una medicazione di una ferita al cuoio capelluto che le era stata curata nel pomeriggio di due giorni prima, inopinatamente e malgrado le proteste della paziente, aveva tolto i punti di sutura provocandole «un dolore insopportabile», sottoponendola ad «un rischio d'infezione» e determinando la necessità di ulteriori cure, praticate nella serata dello stesso giorno presso un ospedale di Torino; alla querela per lesioni colpose, la Mastrodonato aggiungeva una denuncia «per violazione dell'art. 476 c.p.» in quanto il personale sanitario dell'ospedale di Venaria, nell'attestazione dell'intervento del 12 novembre 1999 avrebbe indicato l'effettuazione di una semplice medicazione tacendo sulla rimozione dei punti (benché lo si desse per prodotto, il relativo certificato non veniva peraltro inserito dall'interessata nel fascicolo documenti allegato alla denuncia-querela).

2. — Il procedimento veniva trattato dal p.m. come contro ignoti (anche se era facilmente identificabile il medico querelato) e dava luogo ad indagini soltanto per le lesioni colpose lamentate dalla Mastrodonato. Il p.m. disponeva infatti una consulenza medico-legale sulla persona della denunziante. Il consulente, nella relazione depositata il 14 settembre 1990, affermava che «non erano ravvisabili elementi di colpa professionale nell'operato dei sanitari che ebbero in cura la querelante presso l'ospedale di Venaria in data 10 novembre 1999».

È appena il caso di dare atto dell'irrelevanza della consulenza che si è limitata a valutare l'intervento del 10 novembre 1999 mentre la querelante si lamenta delle cure praticate due giorni dopo.

3. — Con atto datato 20 settembre 2000 il p.m. richiedeva l'archiviazione del procedimento, basandosi — quanto alle lesioni — sulle conclusioni del medico-legale e tacendo del tutto sull'accusa di falso.

Tempestivamente la parte offesa proponeva opposizione.

Questo giudice, dovendo fissare udienza camerale ai sensi degli artt. 410 comma 3 e 409 comma 2, con provvedimento interlocutorio 30 ottobre 2000 restituiva il fascicolo al p.m. perché individuasse il medico che aveva visitato la Mastrodonato il 12 novembre 1999.

Ciò perché non solo l'art. 127 c.p.p. prescrive la convocazione all'udienza di «tutte le persone interessate» (e nessuno può negare l'interesse del medico a partecipare ad un'udienza in cui si discutono sue presunte colpe professionali ed eventuali connessi falsi ideologici) ma soprattutto perché l'art. 111 della Costituzione impone oggi che il processo si svolga nel contraddittorio delle parti e che la persona accusata sia informata nel più breve tempo possibile dell'accusa elevata a suo carico.

4. — Il p.m. proponeva ricorso avverso il provvedimento 30 ottobre 2000 e la Cassazione — quarta sezione penale — ritenendo tale provvedimento «abnorme», cioè «strano», «singolare», «irragionevole» ed idoneo a provocare una «stasi» processuale, con sentenza 22 giugno / 16 agosto 2001 lo annullava affermando che il g.i.p. non ha alternative rispetto all'obbligo di fissare immediatamente l'udienza camerale con la sola partecipazione di p.m. ed opponente, trattandosi di procedimento gestito contro ignoti.

5. — Questo giudice deve uniformarsi alla decisione della suprema Corte ma, a suo avviso, le norme di cui agli artt. 410 comma 3 e 409 comma 2 c.p.p., così interpretate, appaiono in aperto contrasto con i precetti costituzionali di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 111 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 410 comma 3 c.p.p. con riferimento all'art. 409 comma 2 c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'udienza camerale, a seguito di opposizione della parte offesa alla richiesta d'archiviazione del p.m., si svolga in contraddittorio con la persona a cui la parte offesa in querela ha attribuito la commissione di reati in relazione a quanto prescrivono i commi 2 e 3 dell'art. 111 della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il procedimento in corso;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del presente processo (p.m. e parte offesa) nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.*

Così deciso il mercoledì 5 settembre 2001

*Il Presidente: MALCHIODI*

## N. 831

*Ordinanza emessa il 17 aprile 2001 dal tribunale di Reggio Calabria sez. distaccata di Melito di Porto Salvo nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Comune di Ischia e Grafica Nappa S.n.c.*

**Enti locali - Procedure di esecuzione forzata nei loro confronti - Limiti - Inammissibilità di pignoramenti presso soggetti diversi dai tesorieri - Ingiustificata deroga al principio della responsabilità globale del debitore - Limitazione del diritto di difesa del creditore.**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 159.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

**Enti locali - Enti in stato di dissesto finanziario - Procedura amministrativa di risanamento - Mancata previsione di termini perentori, anziché meramente dilatori, per la conclusione del procedimento - Violazione del principio di eguaglianza tra creditori della P.A. - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 253 e segg. (in particolare, art. 254).
- Costituzione, artt. 3, 10 e 24.

## IL TRIBUNALE

Letti gli atti delle cause iscritte ai nn. 179/1998 e 4180/1998;

Ritenuto in via preliminare che, per motivi di opportunità, deve essere disposta la riunione e premesso che con due distinti atti di pignoramento presso terzi, la Grafica Nappa S.n.c. procedeva ad esecuzione forzata nei confronti del Comune di Ischia, con Poste Italiane S.p.a. terzo pignorato.

Il Comune di Ischia proponeva opposizione qualificata come *ex art. 615 c.p.c.* eccependo la improcedibilità nei confronti del terzo Poste Italiane S.p.a. quale soggetto diverso dal tesoriere in violazione quindi dell'art. 11 *1-bis* della legge n. 68/1993; eccepiva inoltre l'inammissibilità della esecuzione forzata ai sensi dell'art. 89 d.lgs n. 77/1995 perchè il comune si trova in stato di dissesto.

Con ordinanza resa in data 18 marzo 1999 questo g.e. ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della C.S.L. del comune, quale organo preposto alla trattazione della procedura concorsuale atipica dello stato di dissesto, posizione quindi analoga a quella del curatore fallimentare.

Le parti venivano infine inviate a depositare note.

Con ordinanza resa in data 1° dicembre 1999 questo giudicante rimetteva la questione davanti la Corte costituzionale, perchè le norme del dissesto, rendendo ineseguibili i titoli esecutivi creava una disparità di trattamento tra i vari creditori, in violazione del principio della *par condicio creditorum*. Infatti, l'inammissibilità delle esecuzioni forzate era limitata solo ai crediti, ai titoli giudiziali ed alle posizioni riconducibili allo stato di dissesto, la definizione dei quali non compete ad un organo giudiziario ma ad uno amministrativo nominato dal Ministero dell'interno.

La normativa del dissesto regolata al momento del pignoramento dagli artt. 81 e ss. d.lgs. n. 77/1995 si poneva quindi in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonché con l'art. 10, primo comma della Costituzione in relazione agli artt. 5 e 6 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, in quanto prorogava indefinitivamente le esecuzioni forzate fino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 77/1995, senza che la legge ponesse un termine preretorio per la definizione della procedura del dissesto.

La normativa creava quindi una situazione assolutamente analoga a quella censurata dalla Corte di Giustizia dei diritti dell'Uomo con la sentenza n. 22774/1993 in materia degli sfratti.

Successivamente al provvedimento di rinvio alla Corte costituzionale, gli artt. da 1 a 114 del d.lgs. n. 77/1995 venivano abrogati dal testo unico sulla finanza locale approvato il 18 agosto 2000 n. 267, e quindi le norme censurate venivano sostituite da un nuovo complesso normativo. Di conseguenza, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 8/2001 rimetteva la questione al giudice di merito per un nuovo esame della questione.

Questo giudicante quindi, esaminati gli atti di causa, per una completezza di esposizione, rileva che l'art. 11 1-bis della legge n. 68/1993 è stato sostituito senza soluzioni di continuità dall'art. 159 che è assolutamente identico all'art. 113 del d.lgs. n. 77/1995. Su tale articolo è intervenuta una copiscua giurisprudenza anche costituzionale, ma non è stata mai decisa la questione della legittimità costituzionale della norma che renderebbe inammissibili i pignoramenti presso soggetti diversi dal tesoriere, in specie le Poste Italiane S.p.a.

Essa — a sommosso avviso di questo magistrato onorario — deve essere censurata di costituzionalità perchè limita l'attività del creditore con norme procedurali atipiche che si pongono quindi in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, perchè derogano al principio della responsabilità globale del debitore che, anche se esercente una funzione pubblica, non può sottrarre beni e somme se non limiti previsti da questa Corte nelle sentenze nn. 138/1981 e 69/1996 e cioè l'indisponibilità delle somme e dei beni deve essere limitata a quelli destinati a pubblico servizio per disposizioni di legge od atto amministrativo. Il semplice deposito delle somme presso le Poste italiane S.p.a. non può costituire una limitazione alle esecuzioni forzate secondo i principi sopra enunciati.

Le norme del dissesto introdotte dalla nuova disciplina del dissesto (art. 254 e ss. testo unico sugli enti locali prevedono termini precisi per la definizione della procedura del dissesto). Nel caso di specie, essendo stato già approvato di rilevazione della massima passiva (delibera n. 24 settembre 1998). A rigore il piano di rilevazione, ai sensi dell'art. 256 deve essere depositato presso il Ministero dell'interno entro cinque giorni dall'approvazione. I termini di procedura sono indicati espressamente dall'art. 254 del testo unico e si deve ritenere che essi siano già trascorsi senza che agli atti risulti il pagamento parziale o totale del credito della Grafica Nappa S.n.c.

Ciò premesso, questo giudicante deve quindi ritenere che la normativa degli artt. 253 e ss. ed in particolare, nel caso di specie, 254 testo unico più volte indicato, che peraltro è sostanzialmente analoga a quella abrogata, si ponga in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonchè con l'art. 10 della Costituzione in relazione all'art. 5 nella parte in cui non prevede espressamente e/o non imponga alla C.S.L. termini perentori, ma semplicemente dilatori per il completamento della procedura di dissesto.

La differenza non è semplicemente formale, ma sostanziale, in quanto solo l'interpretazione che i termini previsti dagli artt. 253 e ss. testo unico siano perentori è conforme al dettato costituzionale per come richiamato dalla sentenza della corte di giustizia.

Di converso, la normativa in esame, prorogando con meri termini dilatori la conclusione del procedimento, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Cost. (violazione del principio della *par condicio creditorum*, del diritto di difesa e sottrae il creditore al giudice naturale, (g.o. o t.a.r.), perchè l'avventuale contraddittorio è limitato alla verifica dell'ammissione del credito da parte di un organo amministrativo e non dall'a.g.).

*P. Q. M.*

*Ritenuto che esiste pregiudizialità tra questione di legittimità manifesta delle norme sopra richiamate, sospende i giudizi in corso e previa riunione degli stessi rimette la questione alla Corte costituzionale perchè le stesse norme si pongono in palese contrasto con i principi costituzionali impedendo l'esercizio del diritto di difesa art. 24 e violando il principio di eguaglianza tra creditori della p.a., nonchè con l'art. 10 Cost. perchè impediscono sine die l'esecuzione dei titoli giudiziali senza indicare e/o imporre termini perentori alla speciale procedura per la conclusione del dissesto.*

*Manda la cancelleria per le notificazioni di legge.*

Melito Porto Salvo, addì 17 aprile 2001

*Il magistrato onorario applicato alla sezione: PALERMO*

## NN. da 832 a 856

*Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 5 luglio 2000 (pervenute alla Corte costituzionale il 2 ottobre 2001) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti rispettivamente da: BERTELLI Egidio ed altri contro Azienda Ospedaliera Senese ed altri (r.o. n. 832/2001); ANDREOLI Francesco ed altri contro Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 833/2001); ABATI Silvio ed altri contro Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 834/2001); VALLETTA Alessandra ed altri contro Azienda Universitaria Policlinico - II Università di Napoli ed altri (r.o. n. 835/2001); SFRONDINI Giuseppe ed altri contro Università degli studi di Pavia ed altri (r.o. n. 836/2001); ESPOSITO Vincenzo contro Azienda Universitaria Policlinico - II Università di Napoli ed altri (r.o. n. 837/2001); BANDETTINI Luca ed altri contro Università degli studi di Firenze ed altri (r.o. n. 838/2001); MARZO Carlo contro Azienda Universitaria Policlinico - II Università di Napoli ed altri (r.o. n. 839/2001); ENA Pasquale ed altri contro Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 840/2001); BERNINI Gabriella ed altri contro Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 841/2001); GIORGINO Riccardo ed altro contro Università degli studi di Bari ed altri (r.o. n. 842/2001); MAGGINI Carlo ed altro contro Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 843/2001); GUIDA Giuseppe contro Azienda Universitaria Policlinico - II Università di Napoli ed altri (r.o. n. 844/2001); TARTARO Sergio contro Azienda Universitaria Policlinico ed altri (r.o. n. 845/2001), TARTARO Sergio ed altri contro Azienda Universitaria Policlinico - II Università di Napoli ed altri (r.o. n. 846/2001); SASSO Francesco Silvano contro Azienda Universitaria Policlinico ed altri (r.o. n. 847/2001); ZAMMARCHI Enrico ed altro contro Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 848/2201); BINAGHI Ferdinando ed altri contro Università degli studi di Cagliari ed altri (r.o. n. 849/2001); TORELLA Roberto ed altro contro Azienda Universitaria Policlinico - II Università di Napoli ed altri (r.o. n. 850/2001); CARLI Alfonso ed altri contro Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 851/2001); DI LIETO Andrea ed altro contro Azienda Universitaria Policlinico - II Università di Napoli ed altri (r.o. n. 852/2001); ESPOSITO Vincenzo contro Azienda Universitaria Policlinico ed altri (r.o. n. 853/2001); FARACO Ugo contro Azienda Universitaria Policlinico - II Università di Napoli ed altri (r.o. n. 854/2001); VALLETTA Giancarlo ed altri contro M.U.R.S.T. ed altri (r.o. n. 855/2001); MASTRANTONIO Pasquale ed altro contro Università degli studi di Catanzaro «Magna Grecia» ed altri (r.o. n. 856/2001).*

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso n. 4347/2000 proposto da Bertelli Egidio, Bellusi Luisa Maria, Capuano Aniello, Cosentino Gaetano, Cozzolino Annunziata, De Palma Tommaso, Di Massa Andrea, Livi Walter, Menicacci Felice, Nuti Daniele, Passali Desiderio, Rossi Alessandro, Stortini Giancarlo, Malpassi Claudio, Bonelli Giovanni, Cintorino Marcella, Moschini Francesco, Piva Italo, Rocchi Raffaele, Righi Giovanni Andrea, Giannini Fabio, Cioni Maddalena, Malandrini Alessandro, Palmieri Silvia, Giordano Nicola Giuseppe, Cito Giuseppe, Acquaviva Antonio, Nardi Paolo, Picciolini Enrico, Carretti Nicola, rappresentati e difesi dall'avv. Gian Luca Lemmo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. G. Battista Santangelo in Roma, via B. Oriani n. 85;

Contro: Azienda Ospedaliera Senese; Ministero della sanità; MURST; Regione Toscana, rappresentati e difesi come in atti;

Per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio dell'attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5 decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso:

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso:

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio; restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni espresse, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — Nel contesto dell'articolato gravame si delineano nettamente vari ordini di censure: alcune, intese alla demolizione dell'atto impugnato; altre, dirette ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto al non esercizio dell'opzione stessa: tutte si basano sull'assunto della incostituzionalità, sotto vari profili, della normativa che la detta opzione impone.

Residua qualche ulteriore doglianza che non investe la «sostanza» dell'operato dell'amministrazione e, come tale, si presenta di secondaria portata.

La doverosa graduazione delle questioni dedotte conduce ad assegnare priorità assoluta alle censure di rilevanza costituzionale, ferma restando ogni ulteriore verifica di merito in ordine a quelle concernenti profili accessori: tale verifica potrà svolgersi — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — dopo l'esame della Corte costituzionale, sempre che l'esito del medesimo, eventualmente *in toto* favorevole alla parte ricorrente, non renda del tutto carente l'interesse alla decisione.

3. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 cit.: sì che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse stesso e si presentano logicamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

4. — Sempre in punto di rilevanza — e prescindendo, ovviamente, dall'esame di quelle eccezioni preliminari che non appaiono intese a paralizzare il giudizio sul merito dell'impugnativa o che mirano a precludere esclusivamente l'accoglimento della domanda cautelare — il Collegio osserva che la circostanza che nella specie sia rinvenibile un abbozzo di individuazione delle strutture non viene ad incidere sul giudizio di rilevanza stesso: la manifestazione di volontà (in uno con i primi adempimenti di regolamentazione) dell'amministrazione, di agire nel senso della (comunque) futura realizzazione delle strutture medesime resta sul piano dei meri intenti operativi, mentre è la prescrizione normativa in questa sede contestata che, per essere conforme — ad avviso di questo giudice — ai canoni costituzionali (secondo le considerazioni di cui infra), avrebbe necessariamente richiesto l'introduzione della previsione di concreta disponibilità delle strutture medesime quale condizione per l'esercizio dell'opzione per cui è causa.

Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccepita omessa notifica del gravame alla regione, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministeri della sanità e dell'università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia *ex art. 33 Cost.*: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità — la regione resta in definitiva estranea.

5. — La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata; ed invero, la sezione dubita della legittimità costituzionale delle norme poste a base della censurata opzione, e delle disposizioni alle stesse sottese (o comunque connesse): ritiene pertanto di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dalla parte ricorrente, la relativa questione di costituzionalità per contrasto con gli articoli 3, 97, 33 e 76 Cost.

6. — Viene in primo luogo in considerazione la norma dell'art. 5, comma 8, del decreto legislativo n. 517/1999, che impone un termine perentorio (che sia di tale natura non sembra revocabile in dubbio, attese le conseguenze derivanti dall'omesso esercizio dell'opzione nel termine fissato, previste dall'ultima parte del comma stesso) per l'esercizio dell'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7: tale ultimo comma stabilisce che i professori ed i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria ai sensi dell'art. 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e «secondo le tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dello

stesso articolo» ovvero per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria; tali «tipologie» fanno espresso riferimento alle «strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione», con ciò ponendo una stretta correlazione tra l'individuazione delle strutture destinate all'attività libero professionale e l'esercizio dell'attività medesima.

Tale stretta correlazione è, del resto, logico corollario della «compenetrazione tra l'attività sanitaria assistenziale e quella didattico-scientifica dei docenti universitari della facoltà di medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura», che costituisce «il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (*cfr.* Corte cost. 16 maggio 1997 n. 134).

E nel senso della «inseparabilità» delle attività assistenziali del personale universitario da quelle di didattica e di ricerca si pone anche l'art. 5 del decreto ministeriale 31 luglio 1997, che reca le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni.

Nel sistema normativo scaturente dall'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 517/1999 e dall'art. 15-*quinquies*, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, è quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione di individuare le strutture aziendali entro cui va esercitata l'attività assistenziale intramuraria (o le soluzioni alternative, di cui all'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), sì da rendere concretamente disponibili le strutture stesse ed i servizi (in tal senso, *cfr.*, anche, Cons. Stato, VI Sez., ordinanza, 24 marzo 2000 n. 1431). E tale obbligo dell'amministrazione è correlato al «diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale ... nell'ambito delle strutture aziendali» (art. 15-*quinquies*, punto 2, lettera a, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229) da parte dei sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia attuabilità in assenza della detta individuazione e predisposizione delle strutture, non apparendo rilevante, sul piano della effettività del diritto stesso, la mera possibilità di tutela nelle competenti sedi nei confronti dei funzionari inadempienti (*ex art.* 72, comma 11, della legge n. 448 del 1998).

Se ciò è vero, sembra ravvisabile una intrinseca contraddittorietà, pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma 8 dell'art. 5 decreto legislativo n. 517/1999 cit. nella parte in cui introduce il censurato termine «perentorio» per l'opzione, omettendo di subordinare o comunque correlare l'opzione medesima alla concreta disponibilità delle strutture — ed il comma 7, nella parte in cui (rinviando alle tipologie di cui alle lettere a, b, c, d, comma 2, art. 15-*quinquies* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni) fa riferimento all'individuazione delle strutture medesime, con conseguente configurabilità, per tale profilo, di un'ipotesi di contrasto tra la censurata disposizione dell'art. 5 comma 8, del decreto legislativo n. 517/1999, *sub specie* di manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà col sistema normativo in cui si colloca e l'art. 3 Cost. — inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (Corte cost. n. 204/1982) — nonché col principio di buon andamento *ex art.* 97 Cost.: quest'ultimo, in particolare, sotto il profilo della mancanza di proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità da perseguire, nonché sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi.

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 8, del decreto legislativo n. 517/1999 nella parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture, per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione sotto i profili indicati.

7. — Il Collegio dubita nel contempo della conformità ai parametri costituzionali *ex art.* 33 della Costituzione dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 517/1999, nella parte in cui impone la detta opzione relativamente al personale sanitario universitario, in uno con le disposizioni allo stesso sottese (o comunque connesse, art. 5 commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e art. 3 *in parte qua*) in quanto sembra porsi *ex se* — indipendentemente, cioè, dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture — altresì in contrasto con il principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici.

Stabilisce il comma 7 cit. che «l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi di cui al comma 4».

A tacere della incidenza sullo stato giuridico degli interessati di una prescrizione siffatta, giusta altresì le conseguenze derivanti alla posizione degli stessi (*cf.*, in particolare, commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 5), certo è che i programmi di cui al comma 4, infra o interdipartimentali, sono dichiaratamente finalizzati «alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale».

La preclusione della attribuzione della responsabilità e della gestione dei detti programmi per i sanitari universitari non optanti per l'attività assistenziale esclusiva appare con tutta evidenza lesiva di quel principio di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica, che costituisce dato caratterizzante l'attività dei sanitari universitari e che trova tutela (anche) nei principi di autonomia didattico-scientifica postulati dall'art. 33 Cost.

Ma la stessa opzione per l'attività assistenziale esclusiva — tra l'altro irretrattabile, a norma del comma 10 dell'art. 5 cit., fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi — non sembra in linea con i principi di autonomia didattico-scientifica *ex* art. 33 Cost.

L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative assistenziali del direttore generale dell'azienda ospedaliera (sia pure d'intesa col rettore o su proposta del responsabile di struttura complessa; *cf.*, in particolare, commi 1, 2, 5, 6 dell'art. 5 cit.); dell'adempimento delle attività assistenziali — che pur «si integrano» con quelle di didattica e di ricerca a norma del comma 2 dell'art. 5 — il personale universitario risponde al (solo) direttore generale, ai sensi dello stesso comma; l'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è disposta dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario (comma 6); l'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito (e revocato) dal direttore generale sulla base di (mera) intesa con il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a quanto disposto per il direttore del dipartimento ad attività integrata dall'art. 3, comma 4).

Ne discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e di ricerca riservate all'istituzione universitaria (anche per ciò che concerne l'attività di programmazione di tali aspetti); la stessa collocazione funzionale assistenziale per effetto della esercitata opzione — rimessa, in definitiva, al direttore generale — ben può incidere, in concreto, sulla libertà d'insegnamento (si pensi, in particolare, all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consenta un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca nel quadro della programmazione del dipartimento).

L'attività di insegnamento appare, in sostanza, suscettibile di condizionamenti in relazione alle determinazioni in materia assistenziale di un direttore generale che ha come obiettivo gestionale essenzialmente la realizzazione di un progetto di assistenza sanitaria ospedaliera, e non certo di un programma universitario scientifico-didattico.

Ciò in presenza di una posizione «marginale» assegnata dal sistema normativa in esame agli organi istituzionali dell'università in materia di coordinamento degli interessi che sono propri dell'autonomia dell'istituzione (*id est*, di insegnamento e ricerca scientifica), posizione non bilanciata dalla previsione di partecipazione (*recte*, intesa) del rettore alla nomina del direttore del dipartimento ad attività integrata *ex* art. 3 comma 4, quale centro di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Se è vero, infatti, che tale organismo è concepito in funzione del detto necessario coordinamento, è pur vero che gli interessi istituzionali dell'università restano comunque ampiamente condizionati dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento: e ciò in termini di programmazione, organizzazione e gestione dell'attività di insegnamento e di aggiornamento e ricerca scientifica, che la Costituzione assegna primariamente all'autonomia dell'università stessa.

Ed invero, a tacer d'altro, il direttore del dipartimento assume la responsabilità gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo «anche» conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche, con ciò conferendo, nelle scelte decisionali, priorità ai profili dell'assistenza rispetto quelli della ricerca e della didattica, in violazione, altresì, del disposto dell'art. 6 lettera *b*), della

legge delega (vedasi al riguardo il successivo punto 8), laddove si intende «assicurare» lo svolgimento delle attività assistenziali «funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca», con inversione, quindi, del processo logico postulato dal legislatore delegante.

Quanto sopra fa dubitare, anche, in via derivata, della conformità al dettato costituzionale delle norme in tema di organizzazione interna delle aziende, di cui all'art. 3 del decreto legislativo cit., per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti per l'attività assistenziale esclusiva, nella parte in cui non prevedono una partecipazione diretta di organi universitari alle scelte decisionali in tema di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Sembra quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5 comma 7, del decreto legislativo n. 517/1999 e delle norme ad esso sottese, o comunque connesse, *in parte qua* (art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11 e art. 3) per contrasto con l'art. 33 Cost.

8. — La normativa delegata in materia di opzione dei sanitari universitari non sembra inoltre avere compiutamente realizzato — attese le evidenziate incongruenze del sistema — il disegno del legislatore delegante in ordine alla «coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca» (art. 6. lettera *b, c*, della legge 30 novembre 1998 n. 419, anche in relazione a quanto sopra esposto).

È ben vero che la normativa medesima si occupa di tale profilo laddove si prevede — come già ricordato al punto 7 — una organizzazione dipartimentale al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca (art. 3) anche sotto l'aspetto della utilizzazione delle strutture assistenziali; ma sembra al Collegio che debba ragionevolmente dubitarsi della effettività della richiesta «coerenza» tra le dette esigenze e l'attività assistenziale (oltre che per i motivi già illustrati) in presenza di un espresso disposto della legislazione delegata che non consente al sanitario universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva la preposizione, non solo alla direzione di strutture, con conseguente impossibilità di impostazione dei programmi, delle modalità e degli specifici contenuti della ricerca scientifica, ma addirittura ai programmi espressamente finalizzati alla «integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali».

E tale limite di legge non può essere posto nel nulla neppure dal sistematico rinvio a futuri (ed incerti nei contenuti) protocolli d'intesa.

D'altro canto, non può esservi «coerenza» tra i detti profili se il sistema è «sbilanciato» verso la primaria considerazione delle esigenze assistenziali; né il legislatore delegato si è mosso nell'ottica di un rafforzamento dei processi di collaborazione tra università e servizio sanitario nazionale *ex art. 6 lettera a)* della legge delega, se è vero che l'autonomia dell'università ne risulta ampiamente «sacrificata», giuste le pregresse considerazioni.

Non sembra altresì che la delega *ex art. 6 lettera c)* cit. abbia ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale sanitario universitario: nel momento in cui si va ad alterare, quantomeno per il personale universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione fra attività didattico-scientifica e attività assistenziale, siccome consolidato anche dal complessivo andamento della pluriennale legislazione in materia, si va invero ad incidere in modo sostanziale sulla particolare connotazione della posizione dei sanitari universitari, che costituisce il «dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (Corte cost. n. 134/1997 cit.).

L'art. 6 della legge delega, alla lettera *c)* si è limitato a demandare al legislatore delegato l'emanazione di «idonee disposizioni in materia di personale» nel quadro dell'esigenza di assicurare la «coerenza» fra l'attività assistenziale e quella di formazione e ricerca, e non ha inteso assolutamente consentire lo stravolgimento dello stato giuridico dei sanitari universitari: ed invero, l'oggetto della delega è espressamente e chiaramente definito nella prima parte del comma 1, laddove la delega stessa è intesa all'emanazione di decreti legislativi specificatamente «volti a ridefinire i rapporti tra servizio sanitario nazionale e università»; ed in tali limiti deve mantenersi l'attività normativa del legislatore delegato.

Né è riferibile ai professori e ricercatori universitari — sia per la collocazione sistematica della norma che per il richiamo inequivoco al «solo personale della dirigenza sanitaria» in servizio al 31 dicembre 1998 — il criterio direttivo di cui all'art. 2 lettera *q)* della legge n. 419/1998 cit., in ordine alla previsione di modalità per pervenire all'esclusività del rapporto di lavoro quale scelta individuale.

Sembra pertanto ipotizzabile il contrasto della norma di opzione (e delle norme sottese o connesse, già sopra indicate) anche con i canoni costituzionali *ex art. 76 Cost.*

9. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 8, del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 per contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 517/1999 per contrasto con gli articoli 33 e 76 Cost.; nonché dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del decreto legislativo n. 517/1999 cit., *in parte qua*, per contrasto con gli articoli 33 e 76 Cost.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 per contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 517/1999 per contrasto con gli articoli 33 e 76 Cost.; dell'art. 5 commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del decreto legislativo n. 517/1999, in parte qua per contrasto con gli articoli 33 e 76 Cost.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.*

*Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2000.

*Il presidente: COSSU*

*Il consigliere estensore: MOLLICA*

01C1040

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 6

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69  
GULLIVER LIBRERIE  
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Rajola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20-23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**  
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA  
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDIFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO  
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO  
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI  
& DARIO CERIOLI  
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15  
FOROBONAPARTE S.r.l.  
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzini, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOPILA  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.  
Via Capriglione, 42-44  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etnea, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56  
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA  
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15-19  
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villaerrosa, 28  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Gallotti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»  
Via Cavour, 46/R  
LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22/R  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27  
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO  
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **BELLUNO**  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**  
LIBRERIA SAMBO  
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)  
 Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001  
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

	Lire	Euro		Lire	Euro
<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale .....	508.000	262,36	- annuale .....	106.000	54,74
- semestrale .....	289.000	149,26	- semestrale .....	68.000	35,12
<b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale .....	416.000	214,85	- annuale .....	267.000	137,89
- semestrale .....	231.000	119,30	- semestrale .....	145.000	74,89
<b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			<b>Tipo F</b> - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale .....	115.500	59,65	- annuale .....	1.097.000	566,55
- semestrale .....	69.000	35,64	- semestrale .....	593.000	306,26
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			<b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale .....	107.000	55,26	- annuale .....	982.000	507,16
- semestrale .....	70.000	36,15	- semestrale .....	520.000	268,56
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale .....	273.000	140,99			
- semestrale .....	150.000	77,47			

*Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,47) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale .....	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	1.500	0,77

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	162.000	83,67
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	1.500	0,77

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	105.000	54,23
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .....	8.000	4,13

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .....	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .....	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	474.000	244,80
Abbonamento semestrale .....	283.000	146,16
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	1.550	0,80

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendita  
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni  
☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde  
☎ 800-864035



\* 4 1 1 1 1 0 0 4 2 0 0 1 \*

**L. 9.000**  
**€ 4,65**